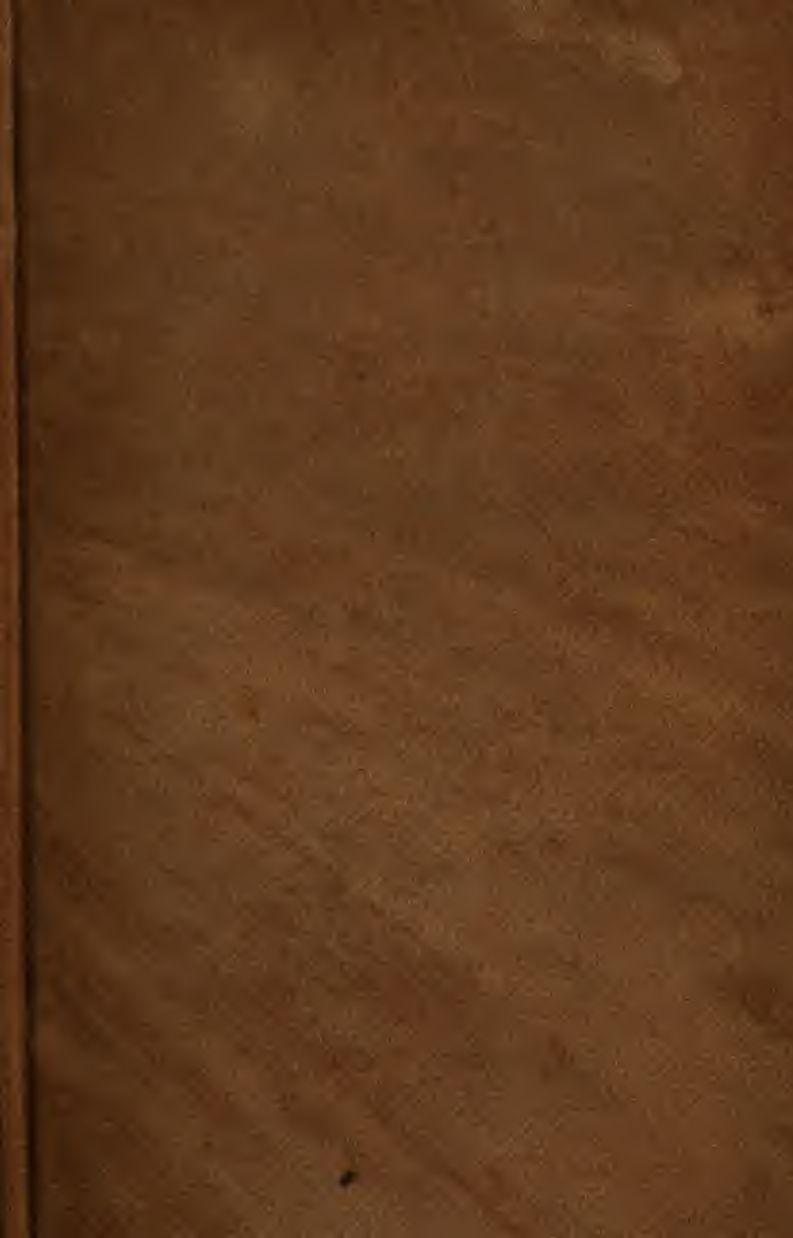
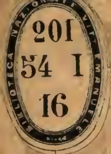
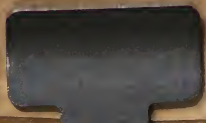



BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
201
54 I
16


BIBLIOTECA
SCELTA
DI
OPERE FRANCESI
TRADOTTE
IN LINGUA ITALIANA

VOLUME TRENTESIMOSETTIMO

INTRODUZIONE
ALL'OPERA
POUVOIR DU PAPE AU MOYEN AGE

A spese dell'Editore

SUGLI ONORI
E LE PREROGATIVE TEMPORALI

ACCORDATE ALLA RELIGIONE ED A' SUOI MINISTRI
PRESSO GLI ANTICHI POPOLI, PARTICOLARMENTE SOTTO
I PRIMI IMPERATORI CRISTIANI

DISSERTAZIONE

DELL'AUTORE DELL'OPERA

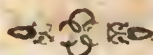
SOTTO IL TITOLO

POUVOIR DU PAPE AU MOYEN AGE

E DIRETTORE NEL SEMINARIO DI SAN SULPIZIO
IN PARIGI

VERSIONE DELLA NUOVA EDIZIONE
NOTABILMENTE ACCRESCIUTA





MILANO, 1855
Dalla Tipografia di G. Silvestri
Piazza S. Paolo, N.° 945

IL TRADUTTORE

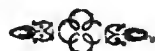
Nulla v' ha di più comune fra i moderni scrittori, che l' attribuire all' ignoranza, e alla superstizione dell' evo medio *gli onori e le prerogative temporali, di cui il clero in generale, e il Sovrano Pontefice in particolare furono investiti durante quell' epoca* (1) *in ogni angolo della cristianità. Per l' opposto è certo che quest' ordine di*

(1) Vuolsi intendere generalmente per *medio evo* il tempo decorso dallo stabilimento dei Barbari nelle province dell' impero romano nel V. secolo sino al risorgimento delle lettere al XV. Hallam, l' *Europa nel medio evo*, *Prefazione*, scrittore recente, che studiò con cura singolare questa materia, pone il principio dell' *evo medio* allo stabilimento dei Franchi nelle Gallie nel 496 e il fine alla spedizione di Carlo VIII contro Napoli nel 1494.

cose, che oggidì ne reca stupore, era una conseguenza naturale dell' uso e delle massime dell' antichità, anche profana, intorno gli onori e le prerogative dovute alla religione, e a' suoi ministri.

La presente dissertazione, premessa come introduzione *ad un' opera molto commendata in Francia, tende a mostrare la verità della seconda delle dette asserzioni.*

Senno maturissimo, dottrina profonda e più che ampia nella storia ecclesiastica, nel diritto canonico e romano; principii di politica i più sani, sono altrettanti titoli di pregio che debbono invogliare a leggere questo lavoro. Chiunque ne rileverà il contenuto, non vorrà negare all' Autore sensi di animo assai grato, e d' indulgenza per lo meno a chi voltò in italiano la sua scientifica produzione.



DISSERTAZIONE

Sugli onori e sulle prerogative temporali accordate alla religione, e a' suoi ministri presso i popoli antichi, particolarmente presso i Romani prima della conversione di Costantino.

ARTICOLO PRIMO

La religione riguardata in ogni tempo come la base dell' ordine pubblico.

Dall' origine della società la religione fu riguardata generalmente come il precipuo sostegno delle leggi, e dei governi, come la base necessaria della morale, senza di che le più sagge leggi e i migliori governi a nulla servono. L' esperienza ammaestrò per tempo i principi e i popoli, che gli attacchi diretti contro la religione erano veri attentati contro l' ordine pubblico; che un uomo capace di affrontare la divinità non poteva essere infrenato da legge veruna; che l' esempio suo era uno stimolo al disordine e alla ribellione contro la più legittima delle

autorità; in una parola, che per lo scandalo dell'empietà sua, egli diveniva il flagello, e la peste del corpo sociale. Penetrati da questi importantissimi principj, i governi compresero che tutto dovevano fare per la religione, la quale opera tutto per essi; che dovevano considerarsi come luogotenenti visibili della divinità, per procurarle gli omaggi della società ch'era a lei soggetta; che per conseguenza era per loro un' obbligo rigoroso di rendere fiorente la religione, di onorare la divinità nella persona de' suoi ministri, e di reprimere con severe leggi i pubblici attentati dell'empietà.

Onori accordati per conseguenza alla religione e a' suoi ministri.

Fu tale la sorgente degli onori e delle prerogative accordate alla religione e a suoi ministri presso i popoli tutti dell'antichità; di là derivarono in particolare le considerevoli ricchezze, di cui la storia ne mostra per ogni dove circondato il sacerdozio. Presso i popoli tutti i più saggi e i più civilizzati, come presso i più barbari e i più rozzi, niente sembrava più naturale e conveniente dell'onorare, con ricche offerte, la divinità nelle persone

de' suoi ministri. Questa liberalità fu in generale riguardata, non solo, come una testimonianza d'onore e di rispetto al carattere augusto di cui sono rivestiti i sacri ministri, ma come un giusto compenso delle lucrative professioni alle quali essi dovevano quasi sempre rinunciare per attendere liberamente al loro ministero. Si pose mente che l'equità naturale voleva che chiunque aveva dedicata la sua vita al pubblico servigio, fosse sostenuto a dispendio pubblico; e che specialmente i ministri di religione, consacrati pel loro stato alle funzioni le più importanti pel bene della società, potessero riclamare con giustizia sussidj bastevoli a metterli al sicuro dalle inquietitudini dell'indigenza, e a darli modo di esercitare dignitosamente il più augusto de' ministeri. Fra tutte le testimonianze, e i fatti che la storia antica ne presenta ad appoggiare queste asserzioni, basterà richiamare qui alcuni de' più notevoli.

Sentimento degli antichi legislatori sopra questo punto.

Niuno ignora l'importanza che i più celebri legislatori dell'antichità, eziandio profana, attribuirono alla conservazione

della religione e del culto divino. Licurgo, Dracone, Solone, creando le prime e più floride repubbliche della Grecia, misero la religione per base delle loro instituzioni (1). Romolo e Numa tennero la stessa regola, sanzionando leggi pe' nascenti loro stati (2). Zaleuco, e Caronda, in un' epoca più recente imitarono questi grandi esempi, e collocarono in principio de' loro codici una serie di massime che si possono riguardare come le basi della religione e della morale (3).

Dottrina de' più celebri filosofi.

La dottrina de' più celebri filosofi si conformava ai principj di questi legislatori illustri. Aristotile e Platone, comecchè siano discrepanti intorno altri oggetti, vanno d' accordo nel rappresentare la re-

---

(1) V. Anacarsi, *viaggi*, tom. II, cap. 21; tom. IV, cap. 44; tom. V, cap. 67.

(2) *De Burigny*, *memorie sugli onori e le prerogative accordate ai preti nelle religioni profane*, ediz. 4, tom. XXXI, nella storia dell' Accademia delle inscrizioni e belle lettere. —

Terrasson, *storia della Giurisprudenza romana* parte I, § 2.

(3) Viaggio d' Anacarsi, tom. V, cap. 62.

ligione come l' appoggio necessario della politica, come la sorgente precipua della tranquillità degli stati; e da siffatti grandi principj deducono che la cura del divin culto è il potissimo oggetto della sollecitudine di un saggio governo (1). Secondo essi, il rispetto dovuto alla divinità, richiede che i suoi ministri godano nello stato di un' altissima considerazione, e che i sacerdoti siano costantemente scelti fra le prime classi delle persone de' cittadini (2). Platone aggiunse non dover essere permesso a semplici particolari di scegliersi degli dei, nè di loro decretare un culto nel segreto delle loro case; ma che ciascuno deve abbracciare la religione dello stato, e praticarne pubblicamente le cerimonie co' suoi concittadini; in fine che il governo stesso non deve arrogarsi il diritto di regolare ciò che concerne la religione, dovendo limitarsi a procurare l' esecuzione di ciò ch' è stato stabilito su questo punto dai divini oracoli (3).

(1) Aristotil. *de Repubblica* lib. VII, cap. 8. Platone *de Repubblica* lib. IV. — *De legibus*, lib. IV, IX, X. — Dacier, *opere di Platone* tom. I, *discorso prelim.*

(2) Aristotile *de Repubblica* lib. VII, cap. 9. Platone nel suo trattato intitolato *Politicus*, *sive de Regno*, pag. 148.

(3) Plat. *de legib.* lib. X. — *de Republ.* lib. IV.

Vuole di più che i magistrati pubblichino leggi severe contro i delitti d'empietà, principalmente contro il sacrilegio e l'ateismo, al quale, secondo lui, in certi casi, si deve infliggere la pena di morte, e la privazione degli onori della sepoltura (1).

Facendo seguito a questi antichi filosofi, Cicerone mette innanzi come principio incontestabile in materia di governo che la religione ne è il principal fondamento; e dovere i principi e i magistrati collocarlo al principio di tutte le instituzioni, ed essere pronti a difenderlo eziandio con pericolo della loro vita (2). Il quale profondo rispetto per la religione impone altresì, secondo lui, che il governo vieti assolutamente l'esercizio di culti nuovi o stranieri, fino a che dalle leggi non siano stati pubblicamente autorizzati.

Il che egli prova collo stesso testo delle *Leggi delle dodici tavole* (3). In fine entra persino nel desiderio che il governo conferisca al collegio de' Pontefici il potere di creare i consoli e i magistrati, di de-

(1) Plat. *de legib.*, lib. IX.

(2) *Capitis periculo defendenda sunt: religiones, auspicia.* Cicer. pro P. Sexto, n. 46.

(3) Cicer, *de legibus*. lib. II, n. 8.

stituirli, ed anche di abrogare le leggi che non avessero avuto i suffragi degli stessi Pontefici (1).

Stretta unione della religione e del governo sotto la legislazione mosaica.

La storia tanto sacra che profana, ne fa vedere questi principj costantemente riconosciuti e seguiti in pratica da ogni governo antico.

La costituzione politica degli Ebrei in ispecie è notevole su questo punto, tanto per l'origine sua divina, quanto per l'antichità e la lunga sua durata (2). Per questa instituzione religiosa e politica insieme unite, il monarca supremo era lo stesso Dio, e i magistrati non ne erano che i ministri e i rappresentanti. Le leggi sancite da un'autorità così rispettabile, mai non potevano essere mutate; e il dovere de' magistrati, e degli stessi re riducevasi a farle osservare. Il trasgredirle era ad un tempo un delitto politico, e un attentato contro la religione. L'ido-

(1) Cicer. *de legibus*, lib. II, n. 12.

(2) Calmet *dictionn. de la Bible*, art. Pretres; Bossuet, *Polit sacr.* liv. VII, art. 5.; Ryan, *Bienfaits du Christ.*, ch. VI. n. 13.

latria era soprattutto considerata come *crimine* di stato, e come un atto di ribellione contro il legittimo sovrano, e perciò era punito col supplicio estremo, com' erano castigate la magia, e parecchie altre pratiche superstiziose. Per una conseguenza naturale di questi principj, i ministri della religione avevano di grandi privilegj, e Dio stesso, come sovrano temporale della nazione, aveva loro attribuito una parte de' suoi diritti politici. Di là il grande potere ch' esercitarono nell' ordine anche puramente civile, e specialmente nell' amministrazione della giustizia (1). Di là ancora le ricchezze e le rendite annesse al loro carattere sacro. La tribù di Levi, destinata alle funzioni del santo ministero, non aveva ottenuto nella divisione della terra promessa una parte simile a quella delle altre tribù; ma per questo non era meno di esse doviziosa. Oltre le decime, le primizie e le oblazioni ordinarie che Dio avevale assegnate, possedeva quarantotto città nelle diverse tribù con due mille braccia di terra attorno ciascuna città (2). Il grande sacerdote, anche quando non era

(1) Deut. xvi. 18; xvii. 8, 9, Ezech. xliv, 24.
(2) Num. xxxv — Giosuè, xxi

nè principe, nè giudice d'Israello, era uno dei più ricchi tra i Giudei; oltre le offerte particolari che il popolo doveva fargli in certe occasioni, e la parte che aveva in ogni sagrificio, i leviti gli davano anche la decima di tutto quanto ricevevano (1). Così un'autore giudeo antico, ragionando delle rendite assegnate ai preti dalla legge mosaica, non trova difficoltà in *eguagliare la gloria e la maestà* dei pontefici a quella dei re (2).

In conseguenza di questa stretta unione stabilita da Dio tra la religione e lo stato, i libri santi rappresentano la cura del divin culto come il primo dovere dei re, e come il primo oggetto di loro sollecitudine (3). Davide, Salomone, Ezechia, Iosia, e tutti i principi retti sono peculiarmente encomiati pel loro zelo nel procurare l'osservanza della legge del Signore, nel proscrivere i culti stranieri, nel rialzare lo splendore del culto divino, mentre la negligenza su questi punti diversi è considerata come il carattere distintivo de' principi cattivi, e come una

(1) Num. XVIII.

(2) Philo *de praemiis et honor. Sacerdotum*. Oper. p. 832., edit. 1640, in fol.

(3) Deut. XVII, 18. — Giosuè, 1. 8.

sorgente di sventure per loro, e pei sudditi di essi.

La stessa unione fra gli Egizj.

Questa stretta unione della religione e dello stato si scorge, in un modo più o meno sensibile, presso tutti i popoli antichi. Qui non ragioneremo che dei più celebri, e dei più inciviliti.

L'Egitto offre in particolare in questo genere, un esempio tanto più degno di attenzione, in quanto che è la regione considerata generalmente la fonte comune, ove la più parte delle antiche nazioni attinsero i principj delle leggi e del reggimento dello Stato (1). Dal principio di questa monarchia, e per più secoli ancora dopo la sua fondazione, la religione v'era così rispettata che i preti costituivano il primo ordine dello Stato, godevano di amplissimi privilegi, ed esercitavano una grandissima influenza in ogni ramo della civile amministrazione. Il sacerdozio era anche congiunto alla reale dignità, che, con questo mezzo si voleva rendere più

(1) Goguet, *origine delle leggi e delle arti*, parte 1, lib. 1. cap. 1. art. 4.

augusta e più rispettabile. Sceglievasi il più saggio dei sacerdoti per farlo sedere sul trono: e se un usurpatore riusciva a collocare la corona sul suo capo, lo si obbligava a rivestirsi del carattere sacerdotale, onde fosse tutt' ad un tempo il pontefice e il re della nazione (1). I preti possedevano in proprio il terzo dell'Egitto, e i loro terreni erano immuni dalle imposizioni. Il principe poneva d'ordinario in essi molta parte di sua confidenza; e i più distinti erano abitualmente presso di lui per prestargli i loro consigli. Essi reggevano le prime cariche, ministravano la giustizia, presiedevano a stabilire le pubbliche gravezze, avevano l'ispezione sulla moneta, sui pesi, e sulle misure, esercitavano sul re estesissima autorità col loro credito e sapere.

Leggi e costumi della Grecia su questo punto.

Non sono meno rimarchevoli sul presente argomento la legislazione e i costumi della Grecia. Una delle più antiche e delle più belle instituzioni di questo paese era il *consiglio degli Anfizioni*, com-

(1) Plato. *Politicus, sive de Regno* pag. 148. Strabon. lib. I. e XVII.

posto di un certo numero di deputati delle principali città della Grecia, incaricato di giudicare, con potere supremo, tutte le cause concernenti il bene generale della nazione (1). Tra i delitti di cui quest' assemblea aveva diritto di giudicare, i principali erano quelli che si commettevano contro la santità del tempio di Delfo. Tutti gli *anfizioni* obbligavansi con giuramento a compire fedelmente gli obblighi relativi allo scopo della loro instituzione, e quelli specialmente relativi all' onore, e al rispetto dovuto al tempio di Apollo. Ne fu conservata la formola di questo giuramento che contiene queste parole assai notevoli. = « Se degli empi « sottraggono le offerte fatte al tempio di « Apollo, noi giuriamo d'impiegare i no- « stri piedi, le nostre braccia, la voce no- « stra, tutte le nostre forze contr' essi e i « loro complici (2). » Per conseguenza di questo giuramento i Focesi dovettero parecchie volte sostenere la guerra contro i principali Stati della Grecia solleciti di vendicare l' onore di Dio oltraggiato o

(1) Goguet, cit.°; *part.* 2, *lib.* 1. *cap.* 4, *art.* 1. — Viaggio d' Anacarsi, tom. III.

(2) La formola intera di questo giuramento si trova nell' aringa, *de falsa legatione* di Eschine.

velando con questa scusa le intraprese di loro ambizione. Fu tale, in particolare, l' occasione della *guerra sacra*, da cui Filippo seppe cavare sì ragguardevoli vantaggi per l' ingrandimento della sua possanza, e in seguito alla quale l' empietà de' Focesi fu punita dal consiglio degli *Anfizioni* con una severità assai efficace a prevenire per lungo tempo la rinnovazione di simili attentati (1). Indipendentemente dalle ragioni politiche e religiose che potevano giustificare questa severità, essa fu reputata necessaria per mettere un freno alla cupidigia de' Focesi, troppo spesso irritata dalle immense ricchezze del tempio di Delfo ch' era sul loro territorio (2). È noto in vero che questo tempio era il più ricco della Grecia, e parecchi dotti credettero di poter affermare senza esagerazione, che nel suo tesoro si trovasse maggior quantità d' oro

(1) Ved. nei tomi VII, IX e XII dell'*Istoria dell' Accademia delle Iscrizioni* (ediz. in 4) parecchie memorie del sig. de Valois su *le guerre sacre.* — Viaggio *d' Anacarsi* tom. V, cap. 60, 61.

(2) Ved. nella citata *storia delle iscrizioni* l' estratto *d' una memoria* di Valois *sulle ricchezze del Tempio di Delfo.*

e d'argento di quella che fosse nel rimanente della Grecia. Per quanto sia meravigliosa questa asserzione, non parrà incredibile, se si rammenta che per testimonianza di Diodoro di Sicilia, le materie d'oro e d'argento di cui i Focesi presero possesso a Delfo, all'epoca della *guerra sacra* di che facciamo cenno, furono stimate più di 10,000 talenti, ossia circa 58 millioni di nostra moneta (1).

Il rispetto profondo dei Greci per la religione attirava a' suoi ministri da ogni parte onori grandi, e considerevoli ricchezze (2). Così si videro ne' primi tempi i preti godere della considerazione universale, essere riguardati quasi come indipendenti dai re, portare una grande influenza sui civili affari, tanto durante la pace, come in tempo di guerra (3). Il carattere de'

---

(1) Presupponendo con Paucton (*Metrologia* p. 292, 318) che il talento attico pesasse 54,79 del nostro peso di marco, e che il nostro marco d'argento valga oggidì 53, 87, i 10,000 talenti di cui si ragiona, valgono più di 58 millioni di nostra moneta.

(2) Ved. le memorie di *Burigny*, sopra citate.

(3) » Malgrado il potere supremo, di cui siete rive-» stito, diceva l'indovino Tiresia a Edipo, ho il diritto di » farvi dei rimproveri simili a quelli che voi mi dirigete; » e ve li farò senza tema, *perchè non devo obbedire a*

ministri sacri fu sempre uno de' più osservando agli occhi dell'intera nazione, e circondato d'onori, di privilegi atti a tentare l'ambizione delle più cospicue famiglie. Una professione abbietta era esclusa da tale dignità. Tra i Greci, ed eziandio in parecchie provincie dell'Asia v'erano sacerdotesse costituite in cariche rilevantissime a motivo delle rendite e dell'autorità che vi si trovavano annesse. Tal era la grande sacerdotessa di Pafo, di cui tanto si teneva eminente la dignità, che Catone la prometteva all'infelice Ptolomeo, come una indenizzazione del regno di Cipro toltogli ingiustamente da' Romani (1). La stessa dominazione di costoro non spogliò il sacerdozio dell'alta considerazione ch'avea ottenuta tra Greci. Si scorge per una lettera dell'imperatore Giuliano al pontefice Teodoro

» *voi, ma al grande Apollo* — Sofocle, Edipo, re » vers. 416.

Molto tempo appresso (circa duecento anni prima di Gesù Cristo) il ministero dei sacerdoti fu impiegato dall'autorità pubblica ad alimentare fra il popolo l'odio contro Filippo re di Macedonia; ved. *Tito Livio, stor.* lib. XXXI, cap. 44.

(1) Plutarc. *vita di Catone* — Crevier *storia Romana*, tom. XII. pag. 209.

che il primo pontefice di ciascuna provincia aveva allora » l' intendenza gene-
» rale di ciò che riguardava la religione,
» e autorità su tutti i preti del suo di-
» stretto, con potere di trattare ciascuno
» di essi secondo il merito suo (1); » il che comprendeva la facoltà d' infliggere pene temporali a coloro che male attendevano al loro ufficio, o che si rendevano rei di certi delitti, il giudizio de' quali apparteneva al collegio de' pontefici.

Leggi e costumi degli Ateniesi circa il rispetto alla religione.

I popoli più civilizzati della Grecia, non avevano su questo riguardo altr' usi diversi del resto della nazione. La religione e i suoi ministri erano, specialmente dagli Ateniesi altamente venerati (2). Parecchi sacerdoti erano attaccati ad antichi casati e potenti, in cui trasmettevano di padre in figlio il loro ufficio quale prerogativa fra le più onorevoli per la pro-

(1) Iuliani *operum*, *pag.* 452 *in fol. Storia dell' imp. Gioviano*, in fin., di Labletterie, pag. 402.

(2) Viaggio d' Anacarsi *tom.* II, *cap.* 21, Bougainville, *tom.* XVIII *della storia dell' Accademia delle inscrizioni e belle lettere.*

pria famiglia. Oltre le proprietà fondiarie assegnate alla conservazione della maggior parte de' tempi, si offerivano agli Dei abitualmente le decime dei bottini fatti sui nemici, e una parte considerevole delle ammende e delle cose confiscate. V'erano di più in ogni tempio due officiali nominati *Parasiti*, ch' avevano diritto d' esigere un annuo provento sulle terre del loro distretto. Gli *Arconti*, magistrati supremi della nazione vegliavano sopratutto al mantenimento del pubblico culto, ed erano sempre in capo alle cerimonie religiose. Il secondo di essi appellato *Arconte Re*, aveva il carico di presiedere ai sagrificj pubblici, di far sì che si osservassero tutte le regole stabilite, e di perseguitare i reati contro la religione. Era punito fra questi con maggior rigore, assieme ad alcuni altri, quello d' introdurre arbitrariamente nello stato nuovi culti. Chi aveva ciò fatto, senza decreto dell' Areopago provocato dagli oratori pubblici, condannavasi alla pena capitale (1).

Le saggie precauzioni della legge e la sorveglianza dei magistrati non sempre

(1) Ved. lo storico Giuseppe, *lib.* II. *contro Apione lib.* II.

impedivano che si commettesse qualche delitto contro la religione, massimamente dopo che la decadenza de' costumi indeboli, come accade di solito, lo spirito religioso. Ma gli attentati pubblici d'empietà eccitavano quasi sempre la generale indignazione. La gente assennata, e anche il popolo accusavano gli autori di questi attentati di sottrarsi al giogo della divinità allo scopo di darsi più liberamente in balìa delle loro passioni: il governo si riteneva obbligato di procedere con rigore contro essi; e la morte era il castigo ordinario di quelli che venivano convinti di avere offeso con discorsi o colla condotta i culti legalmente stabiliti. Non pochi esempi famosi mettono fuor di dubbio che nè il favore, nè la dignità, nè il merito, nè i talenti i più pregiati non ponevano i colpevoli in sicuro dalla severità delle leggi. Le accuse intentate al poeta Eschile e al filosofo Diagora per avere rivelata la dottrina secreta dei misteri; le condanne di Protagora e di Prodico che pubblicamente avevano sparlato degli Dei riconosciuti nello Stato; le procedure dirette contro Pericle ed Anassagora, ch' erano resi sospetti di ateismo, la sentenza di morte pronunciata contr Alcibiade con-

vinto di essersi fatto beffe de' misteri di Eleusi; Socrate condannato a bere la cicuta perchè imputato di non riconoscere gli Dei del paese, questi esempi tutti, ed altri parecchi egualmente celebri, provano che all' epoca la più fiorente delle arti e delle scienze presso i Greci, l'irreligione non era meno severamente punita di quello che lo fosse ne' secoli della prima semplicità (1).

Leggi di Romolo e di Numa.

I principj medesimi servirono costantemente di regola al governo, e alla politica dei Romani (2). Abbiamo già veduta la stretta colleganza stabilita da Romolo e Numa tra la religione e lo Stato (3). La loro legislazione su quest' oggetto è vieppiù osservabile, perocchè presuppone intorno la divinità e il culto dovutole, nozioni molto più perfette di quelle cui si poteva pervenire in un'

(1) Lo sviluppo di questi fatti può vedersi in Anacarsi, tom. II. cit.

(2) Ved. le citate memorie di Burigny, tom. XXXI Terrasson, *storia della Giurispr. rom. part.* 1 e 2.

(3) V. specialmente Dionigi d'Alicarnasso, *antich. rom.* lib. II. cap. 7. 10, ecc.



epoca d' ignoranza e di barbarie. Romolo volle che tutti i soggetti a lui adorassero gli Dei, il culto de' quali era ammesso nello Stato, e si evitassero le cerimonie assurde o ridicole che la superstizione degli altri popoli avesse col culto stesso mescolate (1). egli ordinò che non si desse mano a cosa veruna di rilevante senza aver prima consultato il volere degli Dei col ministero degli auguri e degli aruspici, di cui formò a Roma un collegio (2). Comandò che tutti i sagrificj e tutte le cerimonie della religione si celebrassero di giorno, e pose assoluto divieto di celebrarle di notte, temendo che divenissero occasioni di dissolutezza e di sedizione (3). In fine determinò che il il popolo, nè coloro i quali erano ignobili, non potessero aspirare al sacerdozio, (4); uso osservato dai Romani, come

(1) Dionig. d' Alicarnasso, succit.

(2) Dionig. d'Alicarn. cap. 2 — Cicer. *de divinat.* lib. 1, N. 2 e 48.

(3) Dionig. d' Alicarn. citato. Pare che questa legge molto saggia, non fosse ognora osservata; essendo certo che fu spesso mestieri richiamarla in vigore. Ved. il cod. Teodos. lib. IX, tit. 16, n. 7.; lib. XVI; tit. 10.

(4) Dion. d' Alicarn. cap. 7.

dai Greci sino alla caduta del paganesimo (1).

Numa Pompilio perfezionò su questo punto, come sopra parecchi altri, la legislazione del suo predecessore. Aumentò il numero de' sacerdoti e de' tempj, concedette loro numerose immunità, rese più pompose le cerimonie religiose, affinchè recassero nel popolo maggior impressione. Fu suo volere che si sospendesse il corso de' processi ne' giorni di festa e che gli stessi schiavi osservassero con esattezza la solennità, astenendosi da loro travagli; e perchè niuno ignorasse quai fossero i giorni festivi, emanò l'ordine che fossero registrati in un calendario pubblico (2). Un' altra legge di Numa proibì di fare alcuna statua, nè veruna immagine per rappresentare la divinità, essendo un crimine il credere che Dio avesse la figura di una bestia, ed anche di un uomo (3). Se vero è, siccome afferma Plutarco, che Numa fu l'autore di questa legge, avvi

---

(1) Prudenzio, poeta cristiano del quarto seco'o fece allusione a quest' uso antico in un inno composto in onore di S. Lorenzo. — Beugnot, *storia della distruzione del Paganismo* tom. 1, pag. 389.

(2) Cicero *de legibus*, lib. II, n. 8.

(3) Plutarc. *vita di Numa.*

ogni motivo di credere che fosse poggiata nella legislazione de' Giudei, o in alcune di quelle tradizioni primitive che il paganesimo potè bensì oscurare, ma giammai del tutto annichilare. È almeno certo che la legislazione di Romolo e di Numa, come ce la trasmisero gli storici, ha troppa relazione con quelle dei Greci e di alcuni altri popoli orientali, onde non si possano riguardare queste come le primitive fonti dell'antica legislazione di Roma.

Leggi delle dodici Tavole.

Checchè siane di questa conghiettura, merita osservazione che la più parte delle leggi di Romolo e di Numa, trovansi non pure nel codice *Papiriano*, attribuito a Tarquinio il *superbo* (1); ma eziandio *nelle leggi delle dodici Tavole*, che furono dai Romani tenute sempre in massimo conto, e che Cicerone in particolare collocava al di sopra di tutto ciò che i filosofi avevano scritto di meglio in fatto di governo (2). Di questa collezione a noi ri-

(1) Terrason, citato §. 4, e 5.

(2) Cicero de *oratore*, lib. I. n. 44. Rollin, *storia Romana*, lib. IV, an. di Roma 306.

mangono soltanto alcuni frammenti, e alcune nozioni sparse in parecchi antichi autori; ma questi frammenti bastano a mostrare che la religione era uno dei precipui oggetti di questo codice (1) era divisa in tre parti, di cui la prima concerneva il diritto *privato*, la seconda il *diritto pubblico*, la terza il *diritto sacro*. I frammenti rimasti di questa parte terza riguardano specialmente il *giuramento* e i *sepolcri*, che tutti gli antichi popoli reputavano, dopo i sagrificj, come i principali atti della religione. È statuito in quest' ultima parte, che tutti, ad esempio degli antenati, devono considerare il giuramento qual legge inviolabile onde siamo egualmente legati verso Dio e verso gli

---

(1) Giacomo Gottofreddo è il primo che tentò di ristabilire questi frammenti nell' ordine naturale. Pubblicò il risultato del suo lavoro sotto il titolo *Fragmenta duodecim Tabularum*. Appare dalle ricerche di questo dotto giureconsulto, che le otto prime tavole avevano per oggetto il *diritto privato*; la nona il *diritto pubblico*; la decima il *diritto sacro*; l' undecima e duodecima diversi *supplementi* alle precedenti. Si trova una raccolta più esatta e completa nell' opera citata di Terrasson, 2 parte, e in quella di Bouchand, *Commentaire sur la loi des Douze Tables*, 1800. vol. 2. in 4.

uomini (1); che dai funerali devesi sbandirsi il lusso, l'eccessivo dolore, e parecchie altre pratiche singolari, o poco conformi allo spirito della religione, il qual deve presiedere a siffatte lugubri cerimonie (2).

Durata di queste antiche leggi nella decadenza della repubblica.

Tutto il seguito della storia dimostra qual era l'omaggio profondo degli antichi Romani per la religione, ed altresì quant'eglino si pregiavano di essere stimata la più religiosa nazione dell'orbe. « I » Romani, dice a questo proposito Valerio » Massimo, hanno sempre pensato di met» tere la religione al primo rango; e preferirla eziandio a tutto ciò che poteva » interessare la gloria e la potenza della » loro nazione (3) ».

Questo indusse Cicerone, parlando in

(1) Cicero, de *Offic.* lib. III N. 31.

(2) Cicero, de *legibus* lib II. N. 23.

(3) Valer. Max. *de dictis factisque memorabilibus*, lib. I. cap. I n. 9.

pieno senato a dire « che i Romani cedevano volentieri ai Galli la forza, ai » Cartaginesi l'astuzia, ai Greci l'abilità » e l'esito nelle arti; ma che si vantavano di sorpassare nella pietà e nella » religione ogni altro popolo (1) ». A questo vivissimo ossequio alla religione attribuivano tutte le loro vittorie, e l'alto grado di potenza che li distingueva da tutte le altre nazioni. « Io sono persuaso, » diceva il pontefice Cotta in Cicerone, » che Romolo collo stabilimento degli » auspici, e Numa con quello de' sagrificj, gittarono le fondamenta di Roma; » la quale non avrebbe potuto elevarsi » a sì alto punto di grandezza, se non si » fosse attratta, mediante la sua religione, » la protezione degli Dei (2) ». Valerio Massimo adotta espressamente quest'opinione nell'opera già citata. « Non reca » meraviglia, dic'egli, che la bontà degli » Dei abbia costantemente vegliato alla » conservazione e all'incremento di quest'impero che s'attiene scrupolosamente » alle minime discipline della religione,

(1) Cicero, *de natura deorum*, lib. ii cap. 3,
(2) Cicero, *de natura deorum*, lib. iii, cap. 2.

» e che osservò in ogni tempo colla fe-
» deltà più esatta, le cerimonie del culto
» divino (1) ». Questa persuazione era così diffusa tra i pagani, durante i primi secoli dell' era cristiana, che il filosofo Celso pretendeva elevare gli Dei de' Romani al di sopra di quelli de' Giudei per la condizione sì diversa dell' uno e dell' altro popolo. « I Romani ei diceva par-
» lando a' Giudei, sono padroni di tutta
» la terra e a' voi non resta nemmeno
» un pollice di terreno: voi siete erranti,
» e obbligati a nascondervi per sottrarsi
» a coloro che vogliono esterminarvi (2) ».

Egli è senza dubbio permesso di pensare che presso i Romani come appo i Greci, i filosofi e tutti gli uomini istruiti veramente, professando esteriormente osservanza profonda alla religione stabilita, fossero ben meno inspirati da sincera pietà verso gli Dei, che da una politica interessata a mantenere o a dirigere, su questo punto, le popolari opinioni. È pur mestieri riconoscere che negli ultimi tempi della repubblica, e sotto i primi imperatori il governo che si mostrava in generale sì aderente alla religione nazionale,

---

(1) Valer. Max. lib. 1, cap. 1. n. 8.

(2) Origene. *advers Celsum* lib. VIII. n. 69.

lasciava nel tempo stesso ai particolari una grande libertà di parlare e di scrivere contro questa religione (1). Essa era impunemente insultata da poeti sui teatri dai filosofi nelle loro scuole, dagli oratori in pien senato; e lo stesso Cicerone, dirigendo pubblicamente la parola a dei giudici, osò parlare dell'immortalità dell'anima come di opinione vana e falsa (2). Questo era una conseguenza manifesta, e uno dei principali risultati del decadimento dei costumi. Tuttavia rimane costante che

---

(1) Ved. le Mémoire di Burigny *sur le respect des anciens Romains pour la religion*, tom. XXXIV. p. 120 — 123. Questa inconseguenza, che fa stupire, si scorge in altre epoche della storia, ne' tempi stessi e presso i popoli che si vantano assai di filosofia. Ma è massima riconosciuta generalmente che la religione è il fondamento necessario della società, il più fermo appoggio dell'ordine pubblico. Macchiavello, *Riflessioni su Tito Livio*, lib. 1, cap. 2; — Montesquieu, *Spirito delle leggi*, lib. XXIV. cap. 2.; Bossuet, *Politica Sacra*.

(2) Nel suo discorso a favore di *Cluenzio Avito*, Cicerone, volendo provare che l'accusato non era colpevole della morte di Oppiniaco, negò che l'anima di costui sopravisse alla morte, e disse che questa gli tolse il senso del dolore. Ma Cicerone, conforme al sistema della novella accademia, sostiene spesso il pro e il contra in uno stesso soggetto. Leland, *demonstr. evang*, tom. IV. cap. 4, § 7.

presso i Romani; come pure presso tutti gli antichi popoli, l'alleanza della religione e del governo era fondata sulla medesima costituzione dello Stato e considerata generalmente dai filosofi e dai legislatori, com' essenziale al pubblico bene, e all' ordine sociale.

Privilegi accordati ai ministri della religione.

D' onde scaturirono in particolare gli onori e i privilegi accordati in ogni tempo tra i Romani ai sacri ministri. (1). Erano esenti dalle *funzioni curiali o municipali*, cagioni d' imbarazzi, o di dispendio considerevole. (2). I principali fra essi, che si nominavano *pontefici, o flammes*, erano

(1) Ved. l' estratto delle memorie di Burigny, succitate, Guthegius, *de veteri jure Pontificio*, lib. 1. cap. 28 Grevius, *Thesaurus Antiq. Rom.* p. 86.

(2) La testimonianza di Dionigi d' Alicarnasso che abbiamo citata ci fa sapere che questa immunità fu conceduta da Romolo ai sacerdoti. Costantino nel 333 la confermò. Il testo della legge sua confermatoria è nel Codice Teodosiano, lib. XII, tit. 1. N. 21. L' importanza di questa immunità è spiegata da Gottofredo nel preambolo del suo commentario sopra questo libro XII.

dispensati dal giuramento in giustizia; non si poteva chiederlo da essi; e se faceva d'uopo la di loro testimonianza in affare giuridico, si prestava fede alla loro semplice deposizione, perocchè si aveva la persuazione che la parola di un ministro degli Dei valesse come il giuramento degli altri uomini (1).

I differenti collegi dei pontefici componevano nelle principali città del dominio romano, tanti tribunali, in cui si giudicava non solo degli affari concernenti il culto degli Dei, ma altresì di quelli che toccavano dei testamenti, delle adozioni, della liberazione degli schiavi, e di altri oggetti d'un grande momento. Tutti questi collegi riconoscevano per capo il *sovrano pontefice*, ch'era uno degli uomini i più distinti dello stato, e che aveva sul corpo intero dei pontefici una giurisdizione estesissima eziandio nell'ordine temporale. Vegliava al mantenimento dell'ordine stabilito, e impediva l'introdu-

---

(1) Tit. Liv. *Histor.* lib. 31. cap. 50 Plutarco nelle sue *Quaestiones Romanae sive Problemata*, N. 43., volle esporre altri motivi della detta esenzione; ma ciò che dice suppone che gli altri pontefici godessero di tale privilegio, vedi l'opera di Ansennio, *de jure jurando veterum*, cap. 30.

zione dei culti stranieri. Aveva la direzione del calendario; e fu nella qualità di *gran sacerdote* che Giulio Cesare riformò quello ch' era in uso. Possedeva inoltre il libro dei *fasti* (1), ad esclusione d' ogni altra persona; il che gli dava l' abilità di sollecitare o ritardare i giudizj degli affari più importanti e sovente di traversare i disegni de' principali magistrati della repubblica (2).

In una parola il suo potere e i privilegi suoi erano siffattamente estesi, che l' imperatore Augusto e i suoi successori, allorchè vollero concentrare nella loro persona tutta l' autorità delle primarie magistrature della repubblica, giudicarono importante riunire il titolo di *sovrano pontefice* a tutti i titoli ch' erano congiunti alla dignità imperiale. È anche da notarsi che nella enunciazione de' loro titoli, mettevano quello di *sovrano pontefice* alla testa

(1) Il libro de' *fasti* giorni era una specie di calendario indicante i giorni in cui era permesso agire in giudizio.

(2) Censorino scrittore del terzo secolo, parlando de' difetti del calendario avanti Giulio Cesare, li attribuisce in gran parte al potere che avevano altre volte i pontefici di regolarlo e all' abuso che facevano spesso per servire a' loro particolari interessi. Censorinus, *de die natali*, cap. 20; Hamburgi, 1614. in 4. p. 106.

d'ogni altro, fosse pure quello di dittatore (1).

Il titolo di Sovrano Pontefice dato ai primi imperatori cristiani.

Conseguenza di quest'uso antico è il vedersi ne' più vetusti monumenti il titolo di *sovrano pontefice* dato ai primi imperatori cristiani, fino al tempo di Graziano che formalmente lo rifiutò (2). Ad abili critici sorse, è vero, il dubbio che gl'imperatori cristiani mai non accettarono nè hanno potuto accettare questo titolo (3); ma è costante che i pagani continuarono a farne loro l'applicazione; ed è assai

(1) Gutherius, nel luogo citato, lib. 1. cap. 11. Tillemont, *Histoire des empereur*, tom. 1, p. 17. — Parecchie memorie di *la* Bastie *sur le souverain pontificat des empereurs Romains*; le quali sono analizzate da Eckhel, *Doctrina nummorum veterum* tom. VIII, p. 380.

(2) Quarta memoria di Bastie *sul sovrano pontificato degli imperatori romani*. — Annali di Baronio, anno 312. — Bosius *de pontificatu maxim. imp. rom.* — Thesaurus, Antiq. Rom. tom. V. p. 271.

(3) Tillemont, *Hist. des Emper.* tom. IV. p. 138 e 635, tom. V. p. 138 e 703 — Fleury, *Histoir. Eccles.* tom. IV. lib. XVII. n. 24 — Pagi, *Critica in Annales Baronii*, ann. 312.

difficile il credere che avrebbero persistito sì lungo tempo a dare agli imperatori cristiani un titolo da questi non accettato, e che forniva ai medesimi tanti mezzi di mandare poco a poco in ruina il paganesmo, sotto il pretesto di correggerne gli abusi. Pare più naturale dire col Cardinale Baronio e con alcuni altri che le *ragioni di stato e lo stesso bene della religione concoressero a togliere su questo punto gli scrupoli degl' imperatori.* Da un lato, il titolo di *sovrano pontefico* attribuiva loro nell' ordine temporale, un potere di cui loro importava di non esserne privati; dall'altro canto, la professione apertamente fatta del cristianesimo sembra non desse motivo di supporre che gl' imperatori, in prendere o in accettare questo titolo, volessero in alcun modo favoreggiare, e dare puntello all' idolatria. « Astenevansi da ogni funzione » pontificale opposta al cristianesimo, » s'immaginavano di potere in coscienza, » portare un nome che nel cuore dete- » stavano, aspettando che la politica per- » mettesse loro di rifiutarlo (1). »

(1) Lableterie, *Vie de l' empereur Iulien*, liv. III. p. 252 — Idem *Vie de l'empereur Iovien* p. 106. La succitata quarta memoria de la Bastie può servire di

Privilegi dei sacerdoti pagani mantenuti sotto Costantino e suoi successori.

Ma checchè siane del titolo di *sovrano pontefice* dato ai primi imperatori cristiani, non è da dubitare che i sacerdoti pagani continuarono a godere de' loro antichi privilegi lunga pezza dopo la conversione di Costantino (1). L'esenzione delle *cariche curiali* fu in particolare confermata ai medesimi sotto il di lui regno con due leggi diverse, pubblicate nel 335, e 337. Vuolsi però rimarcare che la seconda di queste leggi limitò ai *flamines perpetuels* questa immunità di cui prima godevano senza eccezione tutti i *flamines* (2). Valentiniano I, non pago di mantenere i loro privilegi antichi, concedette nuove distinzioni a quelli che si sarebbero bene consecrati alle loro funzioni; gli elevò alla

correttivo all'opera di Beugnot, *Histoire de la destruction du paganisme en Occident* sul punto asserito nella dett' opera che Costantino qualche volta esercitò funzioni contrarie allo spirito del cristianesimo. Beugnot, tom. I, p. 89-92.

(1) Beugnot, citato tom. I. p. 33. 234 e seg.

(2) Cod. *Theod.* lib. II, tit. I, e V., ove trovansi queste leggi.

dignità di conti, dei quali le prerogative erano molto ample, e si accordavano solo ai cittadini i più commendevoli per zelo, e probità di cui avevano data prova nell'amministrazione pubblica (1). Sembra che i sacerdoti pagani siano stati nel godimento di queste immunità sino al regno di Graziano e di Teodosio che diedero l'ultimo crollo al paganesimo nell'impero, il primo spogliando i tempj de' loro beni, il secondo, proibendo assolutamente l'esercizio della idolatria, o almeno ponendo in più rigorosa osservanza le leggi già pubblicate contro di essa dai primi imperatori cristiani.

Proibizione dei culti stranieri presso gli antichi romani.

La proibizione generale dei culti stra-

(1) Cod. *Theodos* citato — Lebeau *Histor.du Bas Empir.* tom. IV, lib. XVI — Fleury, *Hist. eccles.* tom, IV lib. XVI.

Questa legge di Valentiniano, e qualche altro atto di sua amministrazione lo fecero supporre alquanto indifferente per la cristiana religione. Tillemont stima poterlo giustificare in parte: ma intanto confessa che questo principe » sia » per certa prudenza, sia per una falsa politica, non sem» pre testificò tutto lo zelo che si sarebbe potuto atten» dere da un confessore (della fede) che sotto Giuliano » aveva professata. » (Tillemont, *Hist. des emp.* tom. 5. p. 10, 11).

nieri non autorizzati dalle leggi (1) fu del pari una riflessibile conseguenza del rispetto degli antichi Romani per la religione dello Stato. Le espressioni di Tito Livio, su questo punto, sono degne di attenzione. » I più saggi de' padri nostri » quelli che meglio conobbero il diritto » divino ed umano, pensavano che niente » era sì proprio a distruggere la religione » del sagrificare secondo riti stranieri (2). Lo stesso storico riferisce, in fatti, un gran numero di decreti proferiti su quest'oggetto dal Senato in differenti epoche della repubblica, e parecchi de' quali non sono limitati ad interdire l'esercizio de' culti stranieri, ma infliggono pene più o meno severe ai violatori di questo divieto (3). Per questi decreti il Pretore Cornelio Hispalo scacciò da Roma (verso l'anno 613 di sua fondazione) coloro che avevano divisato d'introdurvi il culto di Giove Sabasio (4); e il Senato fece

(1) Ved. le memorie già citate di Burigny — Guenée *Lettres de quelques Juifs*, tom. 1, 2, part. lett. 3 § 3.

(2) Tit. Liv. *Histor.* lib. XXXIX, n. 16.

(3) Molti di questi decreti sono riferiti dai citati Burigny e Guénée.

(4) Valer. Max. lib. 1 cap. 3. § 2. — Crevier, *Hist. Rom.*, lib. 27.

abbattere in Roma (nel 701) i tempj d'Iside e di Serapi, il culto de' quali non era approvato dalle leggi (1).

Questa proibizione conservata sotto Augusto e Tiberio.

Questa legislazione antica non perdette il vigore sotto l'impero. Fu rinnovata da Augusto per consiglio di Mecenate nella occasione de' culti egiziani che si cercava allora d'introdurre in Italia. Noi qui riferiremo, dietro Dione Cassio, il discorso di Mecenate ad Augusto: « Ono» rate anche voi gli Dei, gli dice, se» condo l'uso de' padri nostri, ed obbli» gate gli altri ad onorarli. Abbominate » coloro che fanno novità nella religione, » e castigateli, non solamente per mo» tivo degli Dei (poichè chi li sprezza » non rispetta cosa alcuna), ma perchè » coloro che introducono Dei nuovi, im» pegnano più persone a seguire delle » legge estere, e perchè anche da ciò » nascono unioni per giuramento, fazioni, » associazioni, cose tutte pericolose nella » monarchia. Non soffrite gli atei, nè gli » stregoni ec. (2).

(1) Dion. Cassius, *Hist. Rom.* lib XL. n. 47.
(2) Ibid. lib LII. n. 36.

Augusto fu imitato in questo punto da Tiberio, che non contento di proscrivere le ceremonie egiziane, comprese nel suo decreto le ceremonie giudaiche, e ordinò che tutti i giudei che non mutassero religione entro un certo spazio di tempo, uscissero d'Italia, e fece minaccia eziandio della schiavitù perpetua a quelli che ricusassero di obbedire. Quattro mille liberti, secondo Tacito (1) furono in tale occasione relegati in sardegna.

Essa servì di pretesto ai pagani per perseguitare i cristiani.

Quest'avversione de' Romani e di tutti i popoli antichi ai culti stranieri fu di certo una delle più forti cause delle resistenze che il cristianesimo incontrò nell'origine sua in ogni parte dell'impero, e delle persecuzioni crudeli ch'ebbe a sofferire durante tre secoli dagli imperatori (2). I più celebri apologisti della

(1) Tacit. *ann.* lib. II — Dion *Hist. Rom.* lib. LIV. Tillemont, *Hist. des Empr.* tom 1. p. 73.

(2) Naudet *dei cangiamenti operati in tutte le parti dell'amministrazione dell'impero romano sotto il regno di Diocleziano*, *Costantino* ecc., parte 2. §. 12. Fleury, *istor. eccl.* tom. II. lib. 8

religione l hanno rimarcato (1); e i medesimi giudici allegavano di sovente per motivo di loro sentenze contro i cristiani la costoro ostinazione a rigettare gli Dei dell'impero, per sostituirvene uno novello.

Ingiustizia di questo pretesto.

Per noi non è bisogno d'osservare che questo motivo, così poco equo, non valeva a giustificare presso i pagani gli editti di persecuzione pubblicati contro il cristianesimo. In fatti, quale condotta più apertamente ingiusta di quella de' pagani che senza esame, rigettavano sotto pretesto di novità, una religione fondata sui miracoli evidentemente divini di cui la morale sì pura comandava naturalmente il rispetto a' suoi più grandi nemici, mentre essi non ponevano difficoltà in correggere ogni giorno tante delle leggi antiche, e in ammettere tanti nuovi culti? Questo è quello che Tertulliano rappresenta con pari vigoria e confidenza di dire, ai magistrati dell'impero, e allo stesso senato romano nella celebre *Apo-*

(1) Tertull. *Apologet.* § 4. — Ved. anche Lattanzio, *Instit.* lib. 2. cap. 7. Bossuet. *explicat. de l' Apocal* chap. 3. n. 4.

logia che loro indirizzò, verso lo scorcio del secondo secolo dell'era cristiana (1). » Allorchè voi non avete più niente a rispondere alle verità oppostevi, non mancate, dice loro, di produrre contro di » noi l'autorità delle vostre leggi . . » . . . Ma se la legge vostra è erronea, ciò deriva dall'essere l'opera di » un uomo. È dunque da meravigliare » che un uomo abbia potuto ingannarsi » nel fare una legge, o che riconosca il » suo errore nel rivocarla? I lacedemoni » non emendarono leggi di Licurgo? E » non si vede che voi stessi, illuminati » dalla sperienza, riformaste le antiche » leggi con editti e novelli regolamenti (2)? .... Domanderò volentieri, a » questi religiosi osservatori delle leggi » de' loro antenati s'ebbero mai sempre » la stessa venerazione per queste antiche » ordinanze; se mai non se n'allontanarono; se nella loro memoria non mai » si cancellarono quelle di queste ordinanze, ch'erano le più importanti e più » necessarie per la conservazione de' costumi? Che divennero le leggi che reprimono le dispense superflue, l'ambi-

(1) Fleury, *Hist. eccl.* tom. II lib. 3.
(2) Tertull. *Apolog.* § 4.

» zione, il lusso degli abiti, la licenza
» de' teatri, i pasti suntuosi, il divorzio,
» le vane e inoneste superstizioni? Per
» ciò che concerne in particolare il culto
» degli Dei, quanti regolamenti saggi
» formati da vostri padri non aboliste?
» I consoli coll'assenso del Senato scac-
» ciarono da Roma e dall'Italia Bacco co'
» suoi misteri; impedirono l'entrata nel
» Campidoglio, cioè nel palazzo degli
» Dei, a Serapide, a Isi, ad Arpocrate,
» ad Anubio, de' quali essi medesimi ro-
» vesciarono gli altari, onde prevenire i
» disordini cagionati da vane e vergo-
» gnose superstizioni. Frattanto voi ri-
» stabiliste tutti questi Dei, voi conferiste
» loro la sovrana maestà. Ov'è dunque
» la vostra religione? ov'è il rispetto
» che dovete ai vostri maggiori? Voi
» avete del tutto dimenticato il linguag-
» gio di essi, la simplicità loro, la mo-
» destia e la loro temperanza; voi enco-
» miate incessantemente l'antichità, ed
» ogni giorno v'appigliate a massime
» nascenti; e mentre voi abbandonate le
» più belle instituzioni de' vostri padri,
» quelle stesse cui dovreste essere più
» tenacemente aderenti, mantenete quelle
» che dovreste essere più solleciti di ri-

» provare (1) . . . . Ciascuna provincia,
» ogni città ha i suoi Dei particolari . . .
» i soli cristiani sono privati di questo
» diritto; non si considerano più come
» Romani, perchè adorano un Dio dai
» Romani non riconosciuto; presso di
» voi è permesso adorare tutto, tranne
» Dio vero, come se il Dio a cui gli
» uomini tutti appartengono, non fosse
» il Dio di tutti (2).

Ques' ingiustizia sovente riconosciuta dai pagani.

Per fiancheggiare vieppiù queste riflessioni, Tertulliano cita l'autorità di parecchi imperatori pagani, anche de' più rinomati per la loro saggezza, e che ben lungi dal credersi obbligati dalle leggi antiche a perseguitare i cristiani, toglievano a difenderli apertamente, sino a minacciare di castigo chi li perseguitava.
» Tiberio, sotto il quale il nome cristiano
» apparve nel mondo, avanti che questo
» avesse notizia delle meraviglie operate
» da Gesù Cristo in prova della sua di-
» vinità, lo fece conoscere al Senato, e

(1) Tertull. *Apologet.* § 6.
(2) Tertull. ivi, § 24.

» gli manifestò il desiderio di veder Gesù
» Cristo annoverato tra gli Dei. Il senato
» rigettò questa proposizione ; ma l'im-
» peratore rimase fermo nella sua riso-
» luzione, e comminò pene a chi accu-
» sasse i cristiani. Consultate i vostri
» registri pubblici; vi scorgerete che Ne-
» rone è il primo che mosse persecuzione
» al culto cristiano, nell'epoca in cui
» questo cominciava a diffondersi in Roma;
» ma noi teniamo ad onore il vedere un
» principe di questo carattere alla testa
» de' nostri persecutori; poichè chiunque
» lo conosce, può sapere ch'egli mai non
» condannò ciò che non fu un bene gran-
» dissimo. Domiziano, degno emulo di
» Nerone per la sua crudeltà, ne volle
» da principio imitare l'esempio; ma
» tosto mutò di pensiero, e fece che gli
» esiliati da lui tornassero in patria. Tali
» furono sempre i nostri persecutori:
» uomini ingiusti, empj, infami, che voi
» medesimi condannate, e dei quali vi
» sforzate di riparare le ingiustizie. Nomi-
» nate uno fra i principi veramente umani
» e religiosi, il quale abbia perseguitati
» i cristiani. Per l'opposto noi ve ne
» additeremo uno che dichiarossi di loro
» proteggitore. Leggete le lettere di Marc'
» Aurelio; vi troverete che le preghiere

» dei soldati cristiani ottennero una pioggia abbondante, che estinse la sete della sua armata; e, s'egli non condonò apertamente ai cristiani le pene sancite contro di essi, lo fece in altra guisa, sottoponendo i loro accusatori a punizioni vieppiù rigorose. Quali sono dunque queste leggi che non sono osservate contro di noi che da empj, da ingiusti, da infami, da furiosi, da pazzi, da insensati, che Trajano eluse in parte, col proibire d'andare in traccia de' cristiani; che mai non furono invocate contro di noi nè da Adriano, così amico delle scienze; nè da Vespasiano, lo sterminatore de' Giudei; nè da Antonino il Pio; nè da Marc'Aurelio? Certamente de' perfidi, come noi siamo supposti, avrebbero dovuto avere per persecutori tutte le persone dabbene, non uomini colpevoli dei medesimi disordini (1)».

Tutte queste particolarità sull'uso e le massime dell'età vetusta relativamente alla stretta unione che dev'essere tra la religione e lo stato, nè condussero molto più lontani dal punto divisato. Non crediam per altro che non sembreranno troppo estese in relazione allo scopo di questa

(1) Tertullian, Apolog. § 5.

introduzione, composta per meglio chiarire l' oggetto delle nostre ricerche storiche sull'origine della sovranità temporale della Santa Sede. Il quale scopo è di far conoscere l'origine degli onori e delle prerogative temporali acccordate alla religione e a' suoi ministri appresso la conversione di Costantino.



DISSERTAZIONE

Sugli onori e sulle Prerogative temporali accordate alla Religione e a' suoi Ministri, sotto i primi Imperatori Cristiani.

ARTICOLO SECONDO

Origine de' favori accordati alla religione cristiana da Costantino e suoi successori.

La conversione meravigliosa al cristianesimo di Costantino, e l'universale discredito della religione antica in tutte le parti dell'impero non potevano, come vedremo, non attirare in breve tempo alla Chiesa, non solo la protezione de' cristiani imperatori, ma eziandio gli onori e le prerogative temporali, di cui il paganesimo aveva goduto costantemente tra i Romani e tra ogni popolo antico. Tuttavia non si conoscerebbero che imperfettamente l'origine e le vere cause del poter temporale di cui il clero fu investito dopo la conversione di Costantino, se non si richiamasse alla mente quali erano a quell'epoca, la condizione deplorabile

dell'impero, e i potenti ajuti che gli offerivano la religione, e i suoi ministri contro i pericoli innumerevoli ond'era minacciato. Un rapido colpo d'occhio su lo stato della società romana, sotto questo duplice rapporto, presenterà la naturale spiegazione delle numerose prerogative che gl'imperatori cristiani si affrettarono ad accordare alla Chiesa e che ci proponiamo di narrare partitamente.

§ 1. Condizione deplorabile dell'impero sotto i primi imperatori cristiani; potenti ajuti offertigli dalla Religione e da' suoi ministri.

Germi di dissoluzione nell'impero assai prima di Costantino.

Molto tempo prima della conversione di Costantino, il romano impero recava nel suo seno germi di divisione che, indebolendolo di giorno in giorno, dovevano in fine distruggerlo interamente (1). La

(1) *Saggio storico e critico sulla supremazia temporale della Chiesa e del Papa*, di M. Affre, cap. XIII Montesquieu, *Considerazioni sulle cause della grandezza de' Romani e sulla loro decadenza*, cap. IX. X ec

moltitudine de' popoli diversi, di che si componeva, l'infinita varietà de' loro costumi e caratteri, lo scadimento della militare disciplina, la corruzione universale della morale, tutto cospirava a far crollare la costituzione dell'impero; e le frequenti irruzioni de' popoli barbari accrescevano il pericolo ingenerato dalla congerie di queste differenti cagioni.

Possenti soccorsi offertigli dalla religione cristiana.

In queste tristi circostanze, la religione cristiana offeriva al governo uno de' più sicuri mezzi di rassodare la sua autorità, e di tenere i popoli nella obbedienza. La forte costituzione della Chiesa, la bontà della sua morale, le sublimi virtù che inspirava a suoi figli, le riforme, i miglioramenti che operava ovunque ne' pubblici costumi, sembravano naturalmente chiamarla alla rigenerazione del corpo sociale; ella sola poteva dare novella vita a questo corpo rifinito, procurando il ritorno della retta foggia di vivere, della

— Bossuet, *storia universale*, parte 3. cap. 7 — *Storia della Chiesa Gallicana*, tom. 1. anni 407 — 409 — Annali dell' *evo medio*, tom. 1. lib. 2.

sommissione, e d'ogni vincolo proprio a unire fra esse le diverse parti dello Stato. I cristiani, nello stesso tempo in cui erano i più rispettosi uomini verso la Divinità, si mostravano i sudditi più fedeli degl'imperatori. La sommissione alle potestà del secolo era una delle principali loro massime e più sacre obbligazioni. Mai non si videro fra le sedizioni e le ribellioni che sovente avevano insanguinate le provincie romane e rovesciato il trono imperiale. La costante esperienza mostrava agl' imperatori, che giammai non avrebbero avuti sudditi più devoti, soldati più fedeli, magistrati più integri che nel seno del cristianesimo.

Virtù eminente del clero, e sopra tutto de' vescovi.

Il clero distinguevasi sopra gli altri per virtù assai superiori a quelle che ne' precedenti secoli si erano scorte di più perfette; e a tutto ciò che il cristianesimo stesso presentava di più ammirabile nelle altre classi della società (1). Niente che più commova, del quadro delle

(1) Fleury, *Costumi de' Cristiani* n. 32. e seg. — *Storia Eccles.* disc. 2. n. 4.

virtù del clero, e peculiarmente de' vescovi nel corso de' primi secoli della Chiesa. » I più virtuosi de' nostri antichi, » dice Tertulliano nel suo *Apologetico*, presiedono alle nostre assemblee, al qual » onore si giugne, non per argento, ma » per le testimonianze della Chiesa; pe- » rocchè le cose sante non si comperano » punto (1). »

Così la più parte de' vescovi menzionati dalla storia, in questi primi tempi, erano uomini di un' eminente santità, che predicavano la perfezione evangelica più cogli esempi loro che coi discorsi. Erano assistiti nell' esercizio delle loro funzioni, da preti e da ministri di ordini differenti, degni di essere proposti per modelli all'assemblea de' fedeli, e scelti come i più virtuosi tra essi, spesso anche fra i confessori che nelle persecuzioni avevano dato prova di maggiore costanza (2). Il vescovo faceva la sua scelta in presenza del popolo, di frequente a sua preghiera e dopo avere esaminati i candidati, coadjuvato dai più abili sacerdoti, per esser certo ch'erano muniti delle qualità richieste.

(1) Tertull. *Apolog.* cap. 39 — Origen. *libro contro Celso*, lib. 8. n. 7.

(2) San Cipriano, Epist. 29, 38 ec.

Lo stesso vescovo sceglievasi, presente il popolo e col suo suffragio, dai vescovi delle provincie, uniti per quest' oggetto nella chiesa vacante (1). In questa elezione la principale autorità apparteneva di certo ai vescovi; ma la presenza e i suffragi del popolo erano giudicati necessari, affinchè, ove fosse persuaso del merito dell' eletto, gli prestasse più spontanea l' obbedienza (2).

---

(1) Tomasin., *Antica e nuova disciplina* ec. tom. II. lib. 1. cap. 1. 8. — De Héricourt, *Compendio della medesima opera*, part. 2, cap. II — Van-Espen, *Ius eccl. univ*. part. 1. tit. XIII., cap. 1.

(2) Mosheim, *Histor. Eccles*. 1. *siècle*, 2. *part*. cap. 2., e altri scrittori protestanti pretesero che nei primi tempi della Chiesa il suo governo fu puramente democratico, e che il popolo solo aveva diritto di creare i suoi capi per esercitare in di lui nome l'autorità. Secondo questi principj Jurieu sostiene che l'elezione del popolo è la sola essenziale allo stabilimento dei pastori. *System de l'Eglise*, p. 578. Niente di più contrario di queste pretensioni alla dottrina e alla costante pratica della Chiesa. Negli stessi primi secoli, in cui il popolo aveva una gran parte alla elezione, la principale autorità risiedeva sempre nei vescovi della provincia; il suffragio del popolo era un semplice voto subordinato al giudizio dei vescovi che facevano propriamente l' elezione. Questo risulta chiaramente dai fatti raccolti su questo soggetto dagli autori citati nella

I chierici destinati al servizio di una chiesa, vi vivevano in intiera dipendenza dal vescovo; come discepoli, ch'egli aveva cura d'instruire, di formare, di elevare gradatamente alle differenti funzioni, secondo il loro talento e i loro meriti (1). Ma questa grande autorità dei vescovi sul clero non era una dominazione dispotica, era un regime paterno, e molto distinto per lo spirito di dolcezza e di carità, che n'era l'anima (2). Il vescovo non faceva nulla d'importante senza il consiglio dei membri principali del suo clero, e sopratutto dei sacerdoti ch'erano come il Senato della Chiesa. Conferiva eziandio ad alcuno de' più antichi e de' più rispettabili una specie d'autorità sopra di quello

nota precedente. Ved. anche Fenelon, *Traité du ministère des Pasteurs*, ch. 14. et 15. — Bergier, *dict. Theol. art. Hierarchie* — *Pey*, *de l'Autorité des deux Puissances*, tom. II p. 2. — Dietro questi fatti, e questi insegnamenti si può giudicare quanto sia inesatta e mal fondata l'asserzione di Guizot che i *vescovi furono per lungo tempo scelti dai loro subordinati*, *Storia gen.* della civilizzazione in Europa, 5 lezione.

(1) Thomasin *antica e nuova disciplina*, tom. II, lib. 1, cap. 1. et 2. — De Héricourt ibid. 2. part. cap. 1.

(2) S. Cyprian, *Epist.* 5, 14, 29, 56 ec. — Origen in Matth. xx. 25.

con incarico di vegliare in ogni tempo sulla sua condotta e sui costumi.

Numero grande del clero menava una vita austerissima, non alimentandosi che di legumi, digiunando frequentissimamente, praticando le altre mortificazioni della vita ascetica, compatibilmente alle funzioni del suo ministero. Era raccomandata sopra ogni cosa la continenza ai vescovi, ai preti ai diaconi (1). Egli è vero che nè primi tempi, si elevarono di sovente agli ordini sacri persone maritate. Come in fatti, trovare, fra i giudei e i pagani convertiti, uomini che avrebbero osservata la continenza sino ad un' età matura? Ma chi era innalzato all'episcopato si obbligava per l' avvenire, alla continenza perpetua. Questa disciplina si estendeva pure, nella maggior parte della Chiesa, ai preti, e ai diaconi, cui era vietato di ammogliarsi dopo l' ordinazione (2). Que-

(1) Thomasin. *Antic. e nuova discipl.* tom. 1, lib. 2. cap. 60 — De Héricourt, *compend. della stess' opera*, part. 1, cap. 16. — Jager, le *Celibat. eccles. dans ses rapports rélig. et polit.* 2. edit. Paris 1836 — Collet, *de ordine*, tom. II, cap. 9.

(2) *Concil. Elibert*, ann. 301, canon. 33. (Labbe conc. tom. 1. p. 974) — Ved. anche il *Concilio d'Ancira* nel 314, canon. 9 (ibid. pag. 1467 — *Epistol.* 1, *Siricii Papae ad Himerium Tarraconensem*, anno 385, cap. 7.

sto mirò a mantenere più sicuramente l'esecuzione della disciplina che da principio fece divieto ai chierici non ammogliati di abitare con femmine che non erano loro prossime parenti, proibizione che il concilio di Nicea non applicò, in appresso, alle sorelle, alle madri, alle zie (1).

I vescovi, e del pari il loro clero, vivevano poveramente, o quanto meno colla simplicità ordinaria alle persone di mediocre condizione (2). Molti, prima di ricevere gli ordini sacri, avevano distribuito il loro patrimonio ai poveri. Altri continuavano, dopo l'ordinazione, a vivere de' lor travagli, onde riuscire di minor peso alla Chiesa, ed essere in grado di recar sollievo ai poveri.

Il vescovo amministrava tutte le rendite della Chiesa, delle quali aveva la disposizione suprema; nè si temeva che ne abusasse: il menomo sospetto contro la sua probità avrebbe impedito di affidargli il governo delle anime, che a ragione si giudicava infinitamente più prezioso di tutti i tesori. A lui dunque s'in-

(1) *Concil. Nic. can.* 3. (Labbe, Conc. tom II. p. 30.

(2) Thomasin, *antic. e nov. discipl.* tom. III, lib. 3. — d'Héricourt, *cit.*, *part.* 3. cap. 13.

dirizzavano quelli che abbisognavano di soccorsi; era il padre dei poveri e il rifugio d'ogni miserabile (1).

A tutte queste virtù che rendevano il clero così rispettabile dinanzi il popolo, i vescovi e i ministri inferiori univano una costante applicazione al servizio della chiesa. Il vescovo presiedeva assiduamente alle pubbliche preci, e a tutti gli esercizj del divin culto. Le sue occupazioni più ordinarie, come quelle degli altri ministri sacri, consistevano nella istruzione de' fedeli e de' catecumeni, nella visita degl' infermi e dei penitenti, nella riconciliasione de' nimici. Componeva tutte le dissenzioni, poichè non sofferiva che i cristiani piatissero dinanzi i tribunali de' pagani; e gli stessi fedeli preferivano al giudizio de' tribunali secolari, pressochè tutti idolatri e nemici de' cristiani, l' arbitramento pacifico e disinteressato dei vescovi (2).

Come i vescovi fossero rispettati dai fedeli, e degli stessi pagani.

Che si giudichi, dietro le cose narrate, dell' affezione e del rispetto che professa-

(1) S. Cyprian. *epist.* 2, 34 ec. — *Canon. Apost.* 39, 41, 59. ec. — Thomasin. cit.°

(2) Thomasin. *antic. e nov. disciplina* tom. II,

vano i fedeli ai pastori! « dice Fleury (1), » si rimarca di San Policarpo, che soleva » prosternarsi avanti ai preti, avvicinan» dosi ad essi; e baciare loro i piedi, » aspettandone la benedizione. Stimavasi » fortunato di fornire alloggio ad un dia» cono, o di averlo alla sua tavola. Non » si dava opera a verun affare importante » senza il consiglio del pastore, ch' era » l'unico direttore del suo gregge. Lo » si considerava come l' uomo di Dio, » come quegli che teneva il posto di Gesù » Cristo.... Questo rispetto e quest'amore » figliale formavano tutto il potere de' » pastori, che non avevano, per essere » obbediti, che la voce della persuasione » e le pene spirituali. Altro mezzo man» cava loro di costringere tranne quello » d'intimidire le coscienze, e coloro i quali » erano tanto empj da disprezzare le loro » censure, non soggiacevano ad alcuna » pena temporale. » Così i medesimi pagani non sapevano trovare ostacolo di rispettare il carattere e la virtù dei ministri della religione cristiana. L' imperatore Alessandro Severo proponeva l' e-

---

lib. II, cap. 101. — De Hericourt, *Compend. di dett' opera*, part. 2. cap. 29.

(1) Fleury, *Costumi de' cristiani*, n. 32.

sempio de' cristiani per mostrare con quale cura dovessero scegliersi gli ufficiali pubblici (1). Origene ne' suoi *libri contro Celso*, scritti nel terzo secolo, suppone, come un fatto costante e riconosciuto dagli stessi pagani che la condotta de' cristiani la più imperfetta è molto superiore a quella de' pagani, e che la virtù de' vescovi e de' preti i meno perfetti oltrepassa non poco quella de' magistrati civili. « Le assemblee dei cristiani, egli dice, comparate » alle assemblee popolari delle città, ov' abitano, rassembrano agli astri che rischiarano il mondo. Perocchè chi non » confesserà che la stessa parte più imperfetta delle nostre assemblee è migliore assaissimo delle assemblee popolari ... Se si raffronti il senato della » Chiesa Cristiana con quello di ciascuna » città, troverassi, che fra i senatori » della Chiesa (2) ve ne hanno alcuni » che sarebbero degni di reggere una » città abitata da esseri divini, se nel

(1) Lamprid. *Vita Alex. Sever.*

(2) I senatori della Chiesa significano, in questo luogo, i vescovi, i preti, e i diaconi. È noto in fatti che questi ultimi partecipavano allora al governo della Chiesa, sotto la direzione del vescovo loro capo principale. Vedi la nota del padre Delarue, editore di Origene, su questo passo.

» mondo ne esistesse alcuna di tal sorta;
» laddove gli altri non hanno cosa alcuna su' loro costumi, che valga a renderli meritevoli dell'alto grado da essi occupato. Tessendo eziandio confronto tra il pontefice di ciascuna chiesa col principale magistrato della città, si scorgerà che fra i capi e i governatori della Chiesa di Dio, que' medesimi che meno si distinguono per le loro virtù, prevalgono tuttavia, su questo riguardo, ai capi e ai reggitori dello città (1). » Vuolsi avvertire che Origene si esprime così in un' opera in cui disputa contro i pagani, ai quali si sarebbe dato a divedere manifestamente ridicolo, se il fatto che adduce, non fosse stato di una evidenza notoria (2).

Durata di queste virtù nel clero dopo la conversione di Costantino.

Appresso il tempo delle persecuzioni, e lungo tempo dopo la conversione di

(1) Origene, lib. ii *contra Celsum*.

(2) Lo stesso Origene ne dice nel *Preambolo* di quest' opera (n. 6) che non la destina punto ai fedeli forti nella fede, ma all' istruzione dei pagani e de' fedeli vacillanti.

Costantino, il clero e i vescovi sopratutto, mostravansi degni generalmente de' medesimi elogi (1). Si conservò lunga pezza l'uso di scegliere i vescovi coi suffragj del clero e del popolo tra i cristiani i più distinti per le loro virtù (2). Parecchi erano tolti allo stato monastico, del quale conservavano le pratiche nell'episcopato, continuando a vivere in comune con un certo numero di monaci che radunavano presso di se (3). Trovansi principalmente numerosi esempj in Oriente, daddove quest' uso passò in Occidente circa la metà del quarto secolo per le cure di Sant' Eusebio di Vercelli (4). Dopo quest' epoca, gli stessi vescovi, che non erano prima addetti allo stato monastico, condussero ordinariamente col clero vita comune, ad esempio de' fedeli di Gerusa-

(1) Fleury *Costum. dei Crist.* n. 48, e 49 — *Storia Eccles.* tom. VIII, disc. 2. n. 4.

(2) Thomasin, *Antica e novella discip.* tom. 2. lib. 2, cap. 9 — De Hericourt, *Compend. della stess' opera* part. 2, cap. 12.

(3) Thomasin, citat. tom. 1. lib. 3. cap. 2. — De Hericourt, pure cit. part. 1. cap. 22-23 — Theiner, *Storia degli instit. eccles.* tom. 1. period. 1.

(4) Sant' Ambrogio, *Epist.* 63. — Fleury, *Stor. Eccles.* tom. III. lib. 13. n. 11.

lemme nulla possedevano di proprio, alimentandosi solo di ciò che la Chiesa loro forniva, lavorando talvolta colle loro mani ond' essere di minor peso alla chiesa, e di maggior ajuto ai poveri. Sant'Agostino, che pareva essere in Occidente *l'institutore di queste comunità puramente ecclesiastiche* (1), ebbe ben tosto un gran numero d'imitatori, particolarmente in Francia e in Spagna, dove molti concilj pubblicarono regole per conservare e per estendere una pratica così favorevole al mantenimento dello spirito e de' costumi ecclesiastici (2). Le vite di Sant' Eusebio di Vercelli, di Santo Agostino, di Sammartino vescovo di Tours, di Santo Ilario

(1) Sembra che le *comunità ecclesiastiche*, prima di Sant' Agostino, congiungessero alla pratica della vita clericale quella dello stato monastico; i membri delle comunità erano ad un tempo stesso *chierici e monaci.* Sant' Agostino conservò le sole osservanze della vita clericale nella comunità de' chierici che stabili, poichè venne eletto vescovo. Ved. Thomas. e de Héricourt, *ibi supra* — Tillemont *Memoires pour servir á l' Histoire Eccl.* tom. XIII. p. 226. — Ceillier, *Hist. des Aut. Eccles.* tom. XI. p. 23. — Helyot, Hist. des *ordres monast.* tom. II. cap. 1. et 2.

(2) Ved. Thomas. — De Héricourt — Theiner citati sopra.

d'Arles, di San Gregorio il Grande e di parecchi altri santi vescovi, forniscono, su questo riguardo particolarità così edificanti in se stesse, che tornano in onore al clero delle principali chiese d'Occidente a quell' epoca.

Ma per avere una idea del bello spettacolo che presentavano allora le virtù del clero, basta leggere ciò che scrisse Santo Agostino nel suo libro *dei costumi della Chiesa Cattolica*, nel quale paragona i costumi di questa Chiesa con quelle de' Manichei. Dopo di aver fatto il quadro delle virtù che brillavano tra i solitarj e i religiosi, descrive in questi termini gli esempj non meno ammirabili dati dai differenti ordini del clero: « Non bisogna credere, » egli dice (1), che la santità della Chiesa » cattolica sia concentrata nella classe » dei solitarj e dei religiosi. Infatti, moltissimi io conobbi di eccellenti e di san i » vescovi, di preti, di diaconi e di altri » sacri ministri, de' quali la virtù parevami tanto più ammirabile e degna di » elogi, quanto è più malagevole conservarla nel commercio del mondo e fra » le agitazioni della vita comune. Questi

(1) S. Augustin, *de moribus ecclesiae catholicae*, lib. 1. cap. 32.

» uomini non hanno da governare gente
» sana; sono malati che debbono guarire; sono obbligati a tollerare i vizj della moltitudine per mettervi riparo.
» In una tal condizione soprattutto è difficile esser fermo nella virtù, nella pace e nella calma dello spirito; perocchè, per dire tutto in una parola, gli ecclesiastici sono in luogo pieno di scogli per la virtù, e i solitarj nello stesso soggiorno della virtù. »

Confessione osservabile di Giuliano su questo oggetto.

Gli stessi pagani erano colpiti dal commovente spettacolo che porgeva al mondo quest' ammirabile disciplina, che rendeva i ministri della religione cristiana tanto commendevoli agli occhi dei fedeli. (1). Questo apparisce specialmente da una lettera di Giuliano l' Apostata ad Arsace, Pontefice di Galazia verso l'anno 362. Dopo prescritte le principali norme di vita che dovevano seguire i ministri della

(1) San Gregor. Nazianzen. *Oratio adversus Iulianum* (edit. Bened. p. 138) — Sozomen. *Histor. Eccles.* lib. 4, cap. 16 — Lablelterie, *vie de Julien*, p. 286.

religione pagana, e che sono manifestamente attinte alla religione cristiana, l'imperatore fa abbastanza conoscere quanto sia sorpreso di vedere i preti del paganesimo sorpassati in questo punto e in altri molti da quelli della religione cristiana. « Non tolleriamo, egli dice, che
» questi nuovi venuti ci tolgano la nostra
» gloria, e che, imitando virtù di cui
» abbiamo fra noi l'originale e il mo-
» dello, coprano d'obbrobrio la nostra
» negligenza e inumanità; ovveramente
» non tradiamo la religione nostra; nè
» portiamo disdoro al culto degli Dei.
» Se io saprò che voi adempite questi
» doveri, sarò colmo di gioja (1). »

L'impero sostenuto dal cristianesimo contro gli esterni nemici.

L'ammirazione e il rispetto inspirato, eziandio ai più fieri nemici del cristianesimo, lo spettacolo di tante virtù, bene davano a conoscere al governo tutto quanto esso poteva sperare dall'influenza della religione e de' suoi ministri per la

(1) Iuliani epistola ad Arsacium. Questa lettera, conservata da Sozomeno, fu tradotta da Lablетterie, *Vie de Jovien*, p. 468.

ristaurazione della società, e conservazione dell'ordine pubblico. Ma il cristianesimo non fortificava il governo solamente contro le cause interne di dissoluzione; questa novella religione sembrava del pari propria a difendere l'impero dai nemici esterni. Nel mezzo d'incursioni continue di popoli barbari, l'autorità de' vescovi era sovente il più forte baluardo delle città e delle provincie (1). L'augusto carattere di cui erano rivestiti, la santità della loro vita, la loro sperienza negli affari, la tenera loro affezione al popolo confidato alle loro sollecitudini, procacciavano ad essi la stima e la considerazione degli stessi barbari, che di rado sapevano resistere all'ascendente e alla meditazione di questi uomini tanto commendabili. Fino dall'anno 350 la città di Nisibe, principale barriera dell'impero contro i Persi, fu salvata da' loro attacchi per la prudenza e la santità di San Giacomo, suo vescovo (2). Alcuni anno dopo, verso il 383, l'Imperatrice Giustina, ri-

(1) Fleury, *Costumi de' Cristiani* n. 58 — Thomasin, *antic. e nuova disc.* tom. III, lib. 1. cap. 26.

(2) Theodoret, *Hist. Eccl.* lib. II, cap. 26 — Philostorge, *Histor. Eccl.* lib. III, n. 23 — Fleury, *Storia Eccl.* tom III, lib. 13.

dotta a trattare per gl' interessi di suo figlio Valentiniano II col tiranno Massimo, non credette di affidarli a mano migliore che a quella di Santo Ambrogio; e il santo vescovo soddisfece a questa commissione con esito sì felice, che riuscì a far sospendere la marcia dell' usurpatore, e conchiuse con lui un trattato più favorevole di quello che si avesse potuto osare di attendere nelle difficili circostanze in cui si trovava (1).

Roma, e parecchie altre città salvate dall' influenza de' Vescovi.

Questi esempi ragguardevoli di salutare influenza de' vescovi si rinnovarono più sovente ancora nel secolo seguente secondo che le irruzioni de' barbari sono più spesso avvenute. La città di Roma fu due volte sottratta alle più orribili calamità per la mediazione del pontefice San Leone presso i re barbari Genserico ed Attila (2). Verso lo stesso tempo la Francia trovò nello zelo attivo e nella carità inesauribile de' suoi prelati il più possente conforto con-

(1) Fleury, *Stor. Eccl.* tom. IV. lib. 18.

(2) Fleury, *Stor. Eccl.* tom. VI. lib. 28 — Tillemont. *Mém. sur l'Histoir. Eccl.* tom. XV. p. 750.

tro i flagelli della guerra (1). La città di Troyes, in ispecie, dovette la sua salvezza a San Lupo, suo vescovo, presso l'inumano Attila, che si lasciò egualmente piegare dalle preghiere di Santo Egnano in favore della città di Orleans (2). L'imperatore Giulio Nipote, volendo trattare un affare coi Goti nel 474, non seppe incaricare mediatori più idonei de' vescovi, mercè l' opera de' quali conseguì il bramato accomodamento (3). Alcuni anni innanzi San Germano d'Auxerre, e San Lupo di Troyes, inviati nella Gran Brettagna, per combattere l' eresia de' Pelagiani, avevano salvato questa provincia dall' invasione dei Sassoni e dei Picti (4).

Il potere temporale del Clero, conseguenza naturale di tutti questi fatti.

Questi servigi resi dal clero allo Stato in ogni parte dell' impero, i luminosi esempi di virtù e di fedeltà principal-

(1) Fleury, ivi, lib. 29.

(2) Fleury, ivi, lib. 27.

(3) Sidon. Apollin. *Epist.* lib. VII. epist. 6. ad Basil. — *Histoir.* de l' Eglis. Galliz. tom. II. lib. VI.

(4) Fleury, *Stor. Eccl.* tom. VI. lib. 25. — Lingard, *Histoir. d' Angleterre*, tom. I. cap. I.

mente che metteva innanzi ai popoli, la straordinaria prevalenza degli esempi stessi, e della sua dottrina sui pubblici costumi, i felici effetti che il governo poteva sperare dal di lui concorso pel sostegno e la difesa dell'impero, spiegano naturalmente i rapidi progressi della potestà temporale della Chiesa sotto gl'imperatori cristiani. Le cause che avevano mosso Costantino a gettare le fondamenta di questa potestà, diventarono di giorno in giorno più incalzanti secondo che l'impero si avvicinava alla sua rovina, e le cagioni di sua distruzione acquistavano più efficacia. A misura che il potere politico s'indeboliva, sentiva tanto più il bisogno di chiamare al suo soccorso l'influenza della religione e de' suoi ministri per contenere i popoli nel dovere, e per impedire o ritardare almeno la totale dissoluzione dell'impero. Così la maggior parte de' cristiani imperatori, e quelli stessi che possedevano nel grado più elevato l'arte di governare, non che cercare di diminuire la potestà temporale del clero, adoperavansi ad accrescerla; e la portarono in fine a tal punto che i vescovi, senz'avere alcun titolo politico, senza propriamente appartenere alla costituzione dello Stato, ne formavano in

certo modo il primo corpo colla loro influenza, e coll' autorità che esercitavano in tutti i rami della civile amministrazione.

Questa conseguenza ammessa da non sospetti autori.

Confessione di Dupuy.

Il seguito di questa introduzione porrà sott' occhio gran numero di fatti ad appoggiare queste osservazioni. Qui ci soffermiamo solo a notare ch' elleno colpirono già da tempo, e ne' giorni nostri medesimi, scrittori poco favorevoli al potere temporale del clero, e principalmente alla prodigiosa estensione acquistata da esso dopo l' età di mezzo. Malgrado i loro pregiudizj, bene conosciuti su questo riguardo, eglino non muovono difficoltà a riconoscere, nelle circostanze di cui siamo per parlare, l'origine di questa potestà. « Come i vescovi, dice il celebre Dupuy (1), » si erano resi commendabili pel loro » zelo, la loro giustizia, e la loro fedeltà » all' impero, gl' imperatori commisero

(1) Dupuy, *Traité de la Jurisdiction criminelle*, 1. part. chap. 4. p. 9; e chap. 8. p. 19. Ved. anche Fleury, *instit. au droit eccl.* tom. II. part. 3., e il suo 7. *discours sur l' Hist. Eccl.* — Bossuet *defens. declar.* lib. II. cap. 36.

» agli stessi molti affari temporali, pri-
» mamente il giudicare delle liti anche
» contra i laici, che li avessero assunti
» come arbitri; di poi affidarono loro la
» cura di tutti gli affari, e de' regola-
» menti, la cui esecuzione poteva essere
» appoggiata da uomini di pietà e di
» autorità, in ispecie di quelli riguardanti
» il conforto degli afflitti, come delle ve-
» dove, degli orfani, degli schiavi ec; e
» di punire tutti coloro che avessero
» trasgredito questi regolamenti. I vescovi
» erano associati, per questi affari, ai
» magistrati. Col volgere del tempo, gli
» imperatori, avendo vieppiù riconosciuta
» la fedeltà de' vescovi e il loro zelo per
» l' impero massimamente nelle guerre
» contro i popoli eretici, i Goti, i Van-
» dali ec., gl' incaricarono della sorve-
» glianza delle città onde venissero difese
» dai nemici, e si punissero coloro che
» mancassero di fedeltà al principe. In
» fine diedero ai patriarchi, e special-
» mente al Papa la medesima autorità
» del *prefetto del pretorio* (1) per far ese-

(1) Sotto Costantino e suoi successori, tutte le provincie dell' impero erano divise in *quattro prefetture*; quelle d' Oriente, d' Illiria, d' Italia, e delle Gallie. La carica di *prefetto del pretorio* era una delle più rag-

» guire le leggi, per castigarne i viola-
» tori, e fecero loro abilità di giudicare
» delle cause criminali de' laici ».

Confessione di Guizot.

La dottrina e le confessioni di Guizot sopra questo subbietto, non sono meno osservabili (1). Benchè sia avverso al predominio prodigioso ed anche eccessivo, secondo lui, che la Chiesa ha esercitato sulla media età, sulla società europea nell' *ordine politico*, non oppone ostacoli in riconoscere ch' ebbe una influenza grandissima e saluberrima nell' *ordine mo-*

guardevoli dell' impero, benchè Costantino ne avesse circoscritte le attribuzioni. Prima di lui riuniva l'intendenza generale delle finanze alla giurisdizione superiore civile e militare. Gli inconvenienti di questa grande autorità indussero Costantino a ridurla ad un' amministrazione puramente civile, da cui sottrasse qualche ramo, di modo che i *prefetti del pretorio* non conservarono che l'amministrazione superiore delle finanze e la giustizia civile, senza alcuna giurisdizione sulla milizia. Vedi Tillemont, *storia degli imperatori* tom. IV. — Lebeau. *Histoire du Bas-Empire* tom. I. liv. 5. — Naudet, *Considerations sur le changements opérés dans l'administration de l'Empire*, tom. II. 3. part. chap. 7.

(1) Guizot, *Histoir. de la civilisation en Europe ec.* edition, Paris 2 Leçon.

rale e intellettuale tanto per le sue dottrine, come per la sua disciplina, e per la vigorosa sua costituzione. « Dopo il » quinto secolo, egli dice (1), il clero » cristiano acquistò un potente mezzo d'in- » fluenza. I vescovi e i chierici erano di- » venuti i primi magistrati municipali. » Propriamente parlando, non rimaneva » del romano impero che il regime mu- » nicipale; era accaduto, per le vessa- » zioni del dispotismo, e per la rovina » delle città, che i *curiali* o membri dei » corpi municipali caddero nello scorag- » giamento e nell'apatia. I vescovi per » l'oppositò, e i corpi de' preti, pieni di » vita e di zelo, erano pronti natural- » mente a sorvegliare e a dirigere tutto: » *Si avrebbe torto di rimproverarli di usur-* » *pazione; il corso naturale delle cose vo-* » *leva ciò che avvenne; il solo clero era* » *moralmente forte ed animato; ei diventò* » *ovunque potente; tal è la legge del-* » *l'universo* ».

« Questa rivoluzione è stampata in tutta » la legislazione degl' imperatori a quel- » l'epoca. Se aprite il *Codice Teodosiano* » o il *Codice Giustinianeo*, vi troverete

(1) Guizot, *Histoir. de la civilisation en Europe* ec. edition, Paris 2 Leçon.

» un numero grande di disposizioni, che
» rimettono gli affari municipali al clero,
» ed ai vescovi (1). Di tal guisa la Chiesa
» cristiana ha possentemente contribuito
» in quell' epoca al carattere, allo svi-
» luppo della civilizzazione moderna. Ten-
» tiamo di riassumere gli elementi ch' ella
» vi ha introdotto allora.

» Fu da principio un immenso vantag-
» gio che la presenza di una forza morale,
» di una forza che poggiava unicamente
» sulle convinzioni, avesse a disciogliere
» un diluvio di forza materiale, ond' era
» sommersa in quel tempo la società.
» *Se la Chiesa cristiana non avesse esi-*
» *stito, il mondo intiero sarebbe stato ab-*
» *bandonato alla pura forza materiale.* La
» Chiesa usò soltanto di un potere mo-
» rale. Ella fece di più; mantenne, sparse
» l'idea di una regola, di una legge su-
» periore a tutte le umane leggi; e pro-
» fessava questa credenza fondamentale
» per la salute dell' umanità, che avvi al
» disopra di tutte le leggi umane una

(1) Guizot cita in particolare il *Codice di Giustiniano*, lib. 1. tit. 4. *de episcopali audientia;* tit. 55. *de defensoribus*. Lo sviluppo di quanto si dirà in appresso darà a conoscere ch' egli avrebbe potuto moltiplicare d' assai le citazioni su questa materia.

» legge appellata, secondo i tempi e i
» costumi, ora la *ragione*, ora il *diritto*
» *divino*, ma che, sempre e ovunque, è
» la legge medesima sotto diversi nomi ».

§ II. Conferma delle leggi ecclesiastiche fatta dagl'Imperatori cristiani. Origine delle pene temporali contro l'idolatria, il giudaismo, l'eresia, e gli altri delitti d'empietà.

Stato e progresso del cristianesimo nell'impero prima di Costantino.

Prima di esporre il quadro delle numerose costituzioni emanate dagl' imperatori cristiani in favore della religione, gioverà rammentare lo stato del cristianesimo nell'impero nell'epoca della conversione di Costantino. Non ostante le violente persecuzioni di cui per tre secoli era stato l'obbietto, formava già da molto tempo una società copiosa e forte (1). Dopo il principio del secolo terzo Tertul-

(1) V. Bullet, *Histoire de l'établiss. du christ.* — De La Luzerne, *dissert. sur la vérité de la relig.* tom. iv., 3. dissert. — Frayssinous, *Conference sur l'établis. du christian.*

liano affermava con confidenza nel suo libro *contro i Giudei* che il regno di Gesù Cristo era più esteso dell' impero di Nabucodonosore, di Alessandro, e degli stessi Romani (1). Nel suo *Apologetico* si spiega in modo vieppiù considerevole. « Noi non siamo che di jeri, egli dice (2), » e noi riempiamo il vostro impero, le » vostre città, le vostre isole, i vostri » castelli, le vostre borgate, i campi vo» stri, le vostre tribù, le vostre decurie, » i palazzi, il vostro senato, le vostre » pubbliche piazze, e non vi lasciamo che » i vostri templi. Potremmo combattervi » anche senz' armi e senza ribellione col » ritirarci solamente dal vostro impero. » Moltiplicati come siamo, se vogliamo » solo portarci ad abitare in qualche re» gione lontana, voi sareste confusi della » perdita di tanta copia di cittadini; » basterebbe a punirvi il loro allontana» mento; sareste spaventati della vostra » solitudine, dell' universale silenzio, e » dello stupore in cui il vostro impero » sarebbe come sepolto; cerchereste a » chi comandare, e non vi resterebbero » più nemici che cittadini, perocchè il

(1) Tertull., *Advers. Jud.* cap. 7.
(2) Tertull., *Apolog.* cap. 37.

» numero de' nemici vostri oggidì è sor-
» passato dalla moltitudine de' cristiani ».

Sullo scorcio del medesimo secolo, Arnobio, non contento di confermare, su questo punto, il linguaggio di Tertulliano, presenta ai pagani questa così pronta e sì universale diffusione del cristianesimo come una prova sensibile della verità di questa religione. « Se, dice loro (1),
» come pretendete la storia dei fatti evan-
» gelici non è vera, in che guisa potè avve-
» nire che in sì breve tempo il mondo in-
» tero trovossi riempito di questa religio-
» ne? In qual modo di nazioni di sì lontani
» paesi hanno potuto congiungersi in uno
» spirito solo? Non è agli occhi vostri,
» sufficiente motivo di convincervi il ve-
» dere i nostri domini sparsi sulla terra
» in uno spazio tanto breve di tempo;
» il vedere non esservi alcuna nazione
» al tutto barbara e straniera ad ogni
» civilizzazione, che, mutatasi per l'a-
» more di Gesù Cristo, non abbia miti-
» gata la rossezza de' suoi costumi, e
» che, spogliandosi dalla propria fero-
» cia, non abbia concepito più umani
» sentimenti? ».

---

(1) Arnob., *Adver. gentes.* lib. I. cap. 55. lib. II. cap. 5.

Accordo degli autori pagani coi cristiani su questo punto.

Queste testimonianze, così decisive per sè medesime, sono d'altronde confermate dalla storia profana, la quale fa conoscere che in quell'epoca i pagani erano spaventati de' progressi ognora crescenti del cristianesimo, dello scadimento universale del loro culto, e della moltitudine immensa de' cristiani che si avrebbero dovuto immolare, se si fossero eseguiti alla lettera gli editti pubblicati contro di essi (1). Questa prodigiosa diffusione del cristianesimo sul finire del III secolo è talmente incontestabile, che si riconosce in generale anche in questi ultimi tempi dai più grandi avversarj della religione. La più parte dei moderni increduli pretendono che la conversione di Costantino non fu punto l' effetto del convincimento, ma una misura dettata dalla politica per guadagnare al suo partito i cristiani (2).

---

(1) Plinii, *Epistol.* lib. 10, epist. 97, 98. — Lamprid, *vita Alex. Sev.* Cap. 43 — Lactant., *de Morte Persec.* cap. II — Euseb., *Hist. eccl.* lib. VIII. cap. 14, lib. IX, cap. 7. et 9.

(2) Voltaire, *dict. philos.* artic'es *Cristianisme, Iulien* ec. — *Tableau des saints* par le B. d'Holbach, 2. part. chap. 7. p. 90. — *De la Félicité pubblique* par Chastellux, tom. 1. sect. 2. chap. 4.

Noi siamo ben lontani di ammettere per vera questa incolpazione che stimiamo opposta a tutti i monumenti della storia (1); ma coloro che la sostengono, ammettono con ciò stesso il fatto importante che qui vogliamo stabilire, cioè che prima della conversione di Costantino, il cristianesimo era già nell' impero un corpo abbastanza numeroso, e potente da far sì che l'imperatore prendesse il vivo impegno di affezionarselo, e si dichiarasse apertamente in favore del cristianesimo, senza temenza alcuna dei pagani. È in fatti manifesto che, nella supposizione contraria, la politica di Costantino sarebbe stata la più falsa, e la più goffa che si potesse immaginare (2).

---

(1) Bergier, *Traité de la Religion*, tom. IX. pag. 532 — Lablettcrie, *vie de Jovien*, p. 257. — Duvoisin, *Dissert. sur la vision de Costantin.*, 2. part. § 14 e 15.

(2) Crediamo poter conchiudere da queste osservazioni che anche prima della conversione di Costantino i cristiani erano nell' impero in un numero almeno eguale a quello dei pagani. Le testimonianze di Tertulliano, e degli altri che abbiamo allegate, stabiliscono questo fatto presso uno spirito imparziale. Perciò riteniamo contraria apertamente ai monumenti della storia la supposizione di alcuni scrittori moderni, che riducono il numero dei cristiani nell' impero sotto Costantino al quinto, al dodicesimo, e anche al

Il trionfo del cristianesimo sull' idolatria assicurato prima della conversione di Costantino.

Dalle premesse considerazioni si deduce, che non si può, senza contraddire evidentemente ai monumenti storici, attribuire alla protezione de' cristiani imperatori, e alle loro costituzioni favorevoli alla religione cristiana il trionfo del cristianesimo sull'idolatria (1). Questo trionfo era manifestamente assicurato avanti la conversione di Costantino; e questo principe ben lungi d' avere, sul presente subbietto, dato il movimento alla società, non fece che seguire il generale impulso

vigesimo della popolazione. Beugnot, *Hist. de la decad. du pagan in Occid.* pretende che circa sessant' anni più tardi sotto il regno di Valentiniano 1.°, tutti i cristiani sparsi nell' impero giungessero appena al vigesimo della popolazione (liv. IX chap. 13). Ma le sue congetture non si fondano che su documenti isolati, relativi a qualche città o provincia particolare, il che non può servire di base per calcolare con esattezza, e nemmeno in via di approssimazione il numero dei cristiani nel resto dell' impero. Si può vedere, ad appoggiare queste riflessioni, l'*Histoire de l'Eglise* di Receveur, tom. III p. 38.

(1) De La Luzerne, sopra citato, n.° 114.

che da lungo tempo trascinava i popoli verso il cristianesimo in ogni parte dell' impero. Non v' ha dubbio che l'esempio di Costantino, sorretto da' suoi editti, e da quello de' successori suoi potè favoreggiare i progressi del cristianesimo, ed accelerare la rovina dell' idolatria; ma è fatto costante che il trionfo della religione cristiana sul paganesimo era reso sicuro precedentemente alla conversione di Costantino, e che la divina onnipotenza si era chiaramente manifestata nello stabilire la Chiesa cristiana avanti che movesse i principi della terra a recarle ajuto. » Dio, sono parole di Bossuet, il » quale sa che le virtù più forti nascono » fra i patimenti, ha fondata la sua Chiesa » col martirio, e la tenne, durante tre» cento anni, in questo stato, senza ch'ella » avesse un solo istante di riposo. Poi» chè egli fece vedere, con sì lunga spe» rienza, che non abbisognava di umano » soccorso, nè delle terrestri potenze » per stabilire la sua Chiesa, chiamò in » fine gl' imperatori, e scelse il grande » Costantino a protettore dichiarato del » Cristianesimo (1) . . . . Era consiglio

(1) Bossuet, *Hist. univ.* II partie chap. 20.

» di Dio e destino della verità, se io
» posso parlare della sorte, che ella fosse
» interamente stabilita, non ostante i re
» della terra; e che nella sucessione de'
» tempi, li avesse primamente per disce-
» poli, e poscia per difensori. Non li
» richiese quando ha fondato la sua Chiesa.
» Allorchè la costitui immutabilmente, e
» innalzò sino al colmo questo gran' edi-
» ficio, gli piacque allora di appellarli:
» *Et nunc reges* (1). Li chiamò dunque
» non per necessità, ma per grazia. Dun-
» que lo stabilimento della verità punto
» non dipende dalla loro assistenza, e
» l' impero della verità non procede dal
» loro scettro. Se Gesù Cristo instituì dei
» difensori del suo Vangelo, lo fece per
» onore, non per bisogno; per far rispet-
» tare la loro autorità e consacrare il
» loro potere. Intanto la sua verità santa
» si regge sempre da se medesima, e
» mantiene la sua indepeudenza (2).

Poste queste osservazioni, che parvero importanti a rendere certi contro le asserzioni di alcuni moderni scrittori i fatti miracolosi dello stabilimento del cristia-

(1) Psalm. II, 10.

(2) Bossuet, *Sermon sur la divin. de la relig.* 1 point.

nesimo, facciamo transito ad esporre in particolare le principali disposizioni del *Diritto romano* in favore della religione, posteriormente alla conversione di Costantino (1).

Primi editti di Costantino in favore della religione cristiana.

Il primo frutto e il principale risultato di questa conversione fu di guarentire ai cristiani una piena ed intera libertà di adunarsi, di erigere chiese, di praticare tutti gli esercizj della loro religione. Fu tale l'oggetto degli editti pubblicati nel 312 e 313, da Costantino e Licinio (2). Il primo di questi editti, ch' era indirizzato al prefetto del pretorio, per testimonianza d' Eusebio, non fu conservato fino a noi: ma lo stesso storico ne trasmise il secondo, di cui riportiamo le precipue

(1) Può vedersi l'analisi del *Diritto romano* su questa materia, nelle opere seguenti: *Histor. des Auteurs eccles.* par D. Cellier, tom. IV, chap. 5. art. 4; tom. VIII, chap. 15; tom. XVI, chap. 20 — Domat. *droit pubblic.* liv. 1. tit. 19. Fleury, *Hist. eccl.*, tom. III. ecc. passim.

(2) Euseb., *Histor. Eccl.* lib. IX, cap. 9; lib. X. cap. 5 — Fleury, *Histor eccl.* tom. II, liv. IX. — *Histor. de l'Eglise Gallic.* tom. 1. p. 171.

disposizioni. « Avendo da lungo tempo
» considerato che non dev'essere rifiutata
» a persona la libertà sulla scelta della
» sua religione, abbiamo già ordinato che
» si permetta ai cristiani, come agli altri
» tutti, il libero esercizio della loro. Ma
» poichè nei rescritti concedenti questa
» libertà, hannovi clausole che danno
» luogo a contestazioni, taluni si credettero dispensati dall'osservarli. Il perchè,
» trovandoci noi fortunatamente uniti in
» Milano, io Costantino Augusto, ed io
» Licinio Augusto, e trattando di tutto
» ciò che riguarda la sicurezza e la pubblica utilità, stimammo una delle precipue nostre sollecitudini quella concernente il culto della divinità, e di
» accordare ai cristiani e a tutti gli altri
» la libertà di seguire la religione che
» volevano, onde attirare il favore del
» cielo sopra di noi e i nostri sudditi. . . . .
» Perciò voi dovete sapere (continuano
» i due imperatori, parlando agli ufficiali
» cui l'editto è indirizzato) che, malgrado tutte le clausole delle lettere
» che vi furono dirette relative ai cristiani, a noi piacque ordinare puramente
» e semplicemente che chiunque sia per
» osservare la religione cristiana, lo faccia senza essere inquietato e mole-

» stato in modo alcuno. Questo noi vi
» dichiariamo apertamente, affinchè vi sia
» noto come abbiamo conceduto ai cri-
» stiani la libertà assoluta di professare
» la loro religione, concedendo nulladi-
» meno a tutti gli altri la stessa facoltà,
» per mantenere la quiete nel nostro
» regno. » Il seguito di questo editto comanda di restituire ai cristiani tutte le chiese e gli altri luoghi, ov'erano soliti d'unirsi, ed anche i beni appartenenti alle chiese, sia che li avesse acquistati il fisco, o qualche particolare, avendo però riservato all'uno o all'altro il diritto di ricorrere al vicario della provincia, per ottenere le convenienti indennità.

A questi primi editti, Costantino e i suoi successori altri molti ne aggiunsero di poi, per guarentire vieppiù ai cristiani il libero esercizio del loro culto e per proteggerli contro le persecuzioni e le violenze de' loro nemici. In vigore di una legge di Costantino, pubblicata nel 322, quelli che commettevano qualche violenza contro i cristiani in punto di religione, dovevano essere condannati alla flagellazione, se erano schiavi; e a gravi multe se appartenevano a condizione migliore (1).

(1) Cod. Theodos. lib. xvi. tit. 2.

Onorio condannò pure alla pena capitale chiunque fosse stato convinto d'avere insultato un prete nella chiesa, assalito i luoghi santi o turbato con qualunque altra violenza il divino servizio (1).

Applicazione di Costantino nel discreditare l'idolatria.

Per favorire in guisa ancora più efficace la propagazione e l'esercizio pubblico del cristianesimo, i primi imperatori cristiani procurarono costantemente di mettere in discredito le superstizioni pagane, e di restringere poco a poco l'esercizio della idolatria, aspettando che le circostanze consentissero di abolirla del tutto. Particolarmente Costantino, durante tutto il suo regno, non cessò di adoperare con mezzi indiretti ma efficacissimi alla rovina del culto pagano (2). Egli mostrava,

(1) Cod. Theod. ib. — Fleury *Histor. Eccl.* tom. v. lib. xx.

(2) Euseb., *Vita Costantin.* lib. II. cap. 44. 47; lib. III. cap. 48. 54. — Idem., *de laudib. Costant*, cap. 8. — Fleury, *Histor. Eccl.* tom. III. lib. II. — Lebeau, *Histor. du Bas-Empire*, tom. I. lib. II. *Hist. de l'Eglise Gallicane* tom. p. 121. Tillemont, *Hist. des Empereur* tom. IV. p. 200. — Naudet, *des Changhem. operés dans l'amministr. de l'empire*, tom. II. 3. partie, chap. 2.

in ogni occasione, l'ammirazione sua e l'alta sua stima per la religione cristiana, e il desiderio che aveva di vedere tutti i suoi sudditi riuniti sotto lo stendardo di questa religione divina. Profondeva i suoi doni, i suoi favori sopra i cristiani, ed aveva sempre presso di se vescovi e preti distinti per virtù e meriti; formava di essi il suo consiglio e corteggio abituale; li ammetteva alla sua tavola e all'intima sua confidenza, e gli onorava anche al di sopra di tutti gli altri suoi confidenti. Sceglieva di solito fra i cristiani i magistrati e i governatori delle provincie, e vietava a quelli che erano ancora pagani di sagrificare ai falsi Dei. Non intralasciava cosa alcuna per discreditare nello spirito de' popoli le antiche superstizioni, atterrando un'altare, rovesciando un'idolo ove lo poteva fare senza dar luogo a tumulto; spogliando i tempj del paganesimo, togliendovi le porte o i tetti onde esporli a prossima rovina; trasportando sulle pubbliche piazze le statue delle divinità più famose per farne oggetto della derisione del popolo, o per farli servire di ornamenti profani. Poichè eresse Costantinopoli a sede principale del suo impero, sbandì assolutamente da questa il culto

degl'idoli, e tutte le superstizioni pagane; non vi lasciò sussistere alcun tempio che non fosse consacrato al culto del vero Dio, e non conservò gli idoli che in qualche luogo profano, affinchè vi stessero come ornamenti e trasmettessero alla posterità monumenti dell'antica cecità degli uomini.

Queste diverse regole, unite alla predicazione di una gran quantità di santi vescovi, e missionarj zelanti in ogni parte dell'impero, fecero insensibilmente cadere il paganesimo in tale disistima che una moltitudine di pagani concepirono odio e disprezzo per le viete loro superstizioni.

Suoi editti contro la divinazione segreta.

Costantino, profittando di quest'avventurata rivoluzione operata nello spirito pubblico, promulgò nell'anno 319, una legge che senza interdire assolutamente l'esercizio della idolatria, la circoscriveva assaissimo, proscrivendo sotto pene severissime, le pratiche della magia o della divinazione segreta che potevano favorire la dissolutezza e il libertinaggio, od essere di pretesto a sospette assemblee (1).

(1) Cod. Theod. lib. IX. tit. XVI. — D. Cellier,

Pareva eziandio che i pagani, resi timorosi da questa legge, la prima sanzionata da Costantino contro il loro culto, paventassero nell' innalzare statue alle loro divinità, nell' offrire ad esse sagrificj, ed anche nell' esercitare in pubblico le pratiche della divinazione. Ma l' imperatore non ebbe difficoltà d' assicurarli con una legge emanata nello stesso anno, che quella, di cui ragioniamo, non sopprimeva il libero esercizio del loro culto ne' tempj e negli altri pubblici luoghi. « Quelli, ei » dice; che servono tuttavia al culto an» tico, si portino agli altari e ai pub» blici tempj per celebrarvi le cerimonie » cui sono accostumati; perchè noi non » impediamo ad alcuno di dedicarsi in » pieno giorno, alle pratiche autorizzate » dal costume antico (1). » Questa legge

Histoir. des Auteurs Eccl. tom. IV. p. 132. Per comprendere la natura e il carattere delle pratiche superstiziose che Costantino proscriveva ved. le note di Gottofredo su questo passaggio. — Dissert. di Bonamy *sur le rapport de la magie avec la theologie paıenne* (Mem. de l'Accad. des inscript. tom. VII. — Histoir. de l'Accad. tom. IV.) — Receveur, *Hist. de l'Eglis*, tom. II. — Beugnot, *Hist. de la destruct. du pagan.* tom. I.

(1) Cod. Theod. lib. IX. tit. XVI.

fu confermata poco tempo appresso da una lettera indirizzata agli abitanti delle provincie d'Oriente, nella quale Costantino, esortando apertamente tutti i sudditi ad abbracciare il cristianesimo, dichiara tuttavia di non pretendere d'inquietar coloro che sono addetti al culto antico, e di lasciare a chicchessia piena libertà di fare su questo punto ciò che stima a proposito (1).

Sua condotta moderata verso i pagani.

Costantino, durante tutto il suo regno, tenne questa condotta moderata co' pagani. Si deve credere che sul declinare di sua mortale carriera abbia pubblicata una legge che comandava di chiudere i tempj de' falsi Dei, e proibiva generalmente a suoi sudditi l'esercizio della idolatria (2). Ma, o questa legge non fu emanata che in Oriente, ovvero l'imperatore non ha riputato di volerla eseguita con rigore nell' Occidente; e massimamente a Roma, ove l'Idolatria aveva

(1) Euseb., *Vit. Costantin.* lib. II. cap; 56.

(2) Euseb., *Vita Cost.* lib. II. cap. 45. Theodoret, *Hist. Eccl.* lib. 5. cap. 26 — Sozomenus, *Hist.* lib. III. cap. 17. — Oros. Histor. lib. VII. cap. 28.

ancora fautori nel senato, e in parecchie famiglie ragguardevoli, i quali partigiani importava non irritarli, è indubitato che sino al termine della sua dóminazione, i pagani conservarono il libero esercizio del loro culto (1).

Sua prudenza imitata su questo riguardo da Costanzo e Costante.

Gli imperatori Costanzo, e Costante, figli e successori di Costantino, imitarono su questo punto la sua prudenza. Continuarono a combattere il paganesimo con tutti i mezzi ch'egli aveva impiegato con tanto successo, e che i progressi ognora crescenti del cristianesimo rendevano ogni giorno più efficaci. Non contenti di rinnovare gli editti di Costantino contro la divinazione segreta, ne promulgarono un altro per vietare ogni esercizio della idolatria (2). Per naturale conseguenza di

---

(1) Libanius *oratio pro templis Gentil. non exscindendis*, § 3. et 9. Questo discorso è stato pubblicato la prima volta da Giacomo Gottofredo, Ginevra, 1634. Ved. anche il Comento in Cod. *Theod.* lib. XVI. tit. X. n. 3.

(2) Cod. Theod. lib. XVI. tit. X. — *Cesset superstitio: sacrificiorum aboleatur insania.* Questa legge

questo divieto, l'imperatore Costanzo, divenuto unico padrone dell'impero, ordinò che si togliesse dal senato, nel 357, *l'altare della Vittoria*, sul quale era costume ardere incenso al principio di ogni adunanza, in presenza eziandio dei senatori cristiani, ch'erano stati costretti fino a quel tempo ad assistere a questa ceremonia pagana (1). Tuttavia i pagani esercitarono ancora liberamente il loro culto sotto il regno di Costanzo per lo meno in Occidente. Di questo fatto si ha testimonianza irrefragabile nella *supplica* diretta a Valentiniano II nel 384 da Simmaco per lo ristabilimento dell' *Altare della Vittoria.* L'oratore vi biasima assaissimo Costanzo d'avere fatto togliere questo altare dal luogo in cui il Senato

---

di Costanzo del 341, fu poco dopo confermata da Costante; ma l'una e l'altra non furono che rinnovazione di una legge di Costantino, come lo dichiarò lo stesso Costanzo. Ved. anche la 4. memoria di la Bastie *sur le pontificat des empereur paiens* — Beugnot, cit. tom. 1. p. 141.

(1) Questo fu supposto da Simmaco in più passi della sua *supplica* a Valentiniano II. per lo ristabilimento dell' *Altare della Vittoria,* che si trova anche nelle lettere di Sant' Ambrogio in seguito alla lettera 17. È tradotta in Francese nella citata opera di Beugnot, ma non è versione esatta anche su punti importanti, come si riscontra confrontandola col testo riferito da Sant' Ambrogio.

si adunava, mentre testifica che questo imperatore « non tolse alle Vestali alcuno de'
» loro privilegi, diede il sacerdozio ai
» nobili, non rifiutò ai Romani la pecu-
» nia necessaria alla celebrazione delle
» loro ceremonie religiose . . . ; e che,
» sebbene egli stesso professasse un'al-
» tra religione, conservò nonostante quella
» dell'impero; a ciascuno i suoi costumi,
» i suoi riti (1). »

Questo fatto è d'altronde confermato da parecchie inscrizioni che si leggono ancora sopra monumenti innalzati in Italia e in Roma stessa sotto il regno di Costanzo, e che fanno menzione espressa di altari e statue erette a quell'epoca in onore de' falsi Dei (2).

Moderazione di Gioviano.

L'esecuzione degli editti pubblicati contro l'idolatria da Costantino e dai principi suoi figli, essendo stata sospesa sotto Giuliano l'Apostata, fu rimessa in vigore da' suoi successori; ma deve notarsi che questi, ad esempio de' primi imperatori cristiani, associarono così bene, nella pra-

(1) *Relatio Symmachi.* n. 8.
(2) Ved. l'opera di Beugnot.

tica, la fermezza alla moderazione, che l'adempimento de' loro editti contro il paganesimo non suscitò alcun disordine nell'impero. Temistio, filosofo pagano, ed uno de' più illustri magistrati del suo secolo, encomia altamente l'equanimità di Gioviano in questa materia. « Voi
» avete compreso, egli dice, esservi delle
» cose nelle quali il sovrano non può
» contraddire ai sudditi. Sono in questo
» novero principalmente la religione, e
» la pietà verso gli Dei . . . . Così, lon-
» tano d'usare violenza, voi emanaste
» una legge che permette a ciascuno di
» rendere alla divinità il culto che ripu-
» terà il migliore. Immagine dell'Ente
» Supremo, voi ne imitate la condotta;
» egli ha posto nel cuor dell'uomo una
» naturale inclinazione che lo muove alla
» religione; ma non lo costringe nella
» scelta (1). »

L'altare della vittoria ora tolto, ora ristabilito secondo le congiunture.

I successori di Gioviano seguirono gli stessi principj, e benchè appartenessero

(1) Themistii Or. — Labletterie, *Hist. de Iovien.* — Beugnot, op. cit.

alla religione cristiana, i loro sforzi contro l'idolatria si limitarono a diminuirne l'esercizio il più che dalle circostanze era permesso. Può aversi un'idea delle massime che dirigevano abitualmente la loro politica in questo riguardo, nella condotta che tennero quanto all'*Altare della Vittoria*, la cui storia è, per così dire, quella delle vicissitudini del paganesimo in Occidente dopo il regno di Costantino (1). Quest'altare, tolto la prima volta da Costanzo nel 357, fu ristabilito da Giuliano l'Apostata. Valentiniano I lo lasciò sussistere per riguardo a' senatori pagani, e per conseguenza dell'intiera libertà che credeva di dover lasciare in generale a tutti i sudditi circa la religione (2), Graziano non solo lo fece levare, nel 382, ma nel tempo stesso s'impossessò, delle rendite destinate al mantenimento dei pontefici, e alle spese del culto antico e le attribuì al fisco (3). I senatori pagani, vivamente afflitti per

(1) *Histoir. des Auteurs Eccl.* par D. Cellier, tom. VII. — Beugnot, op. cit. tom. I.

(2) Fleury, *Histor. Eccl.* tom. IV. lib. XVI. Tillemont, *Hist. des Empereurs*, tom. V. — Lebeau, *Hist. du Bas Empir.* tom. IV. lib. XVI.

(3) Fleury, ibid. lib. XVIII. — Beugnot, op. cit. tom. I.

quest' ordinanza, avvisarono di presentare all' imperatore delle supplicazioni, e deputarono, a quest' oggetto, Simmaco fra i più distinti del loro consesso, il quale godeva la fama di più abile oratore del suo tempo. Dal canto loro i senatori cristiani, che formavano allora la maggioranza del senato (1), presentarono del pari una domanda, nella quale si opposero a quella de' pagani, e protestarono apertamente in pubblico e in particolare che si sarebbero astenuti dall' intervenire al senato, se l' imperatore concedeva ai pagani ciò che gli avevano chiesto. Il papa Damaso diede la protesta dei senatori cristiani a Santo Ambrogio che la consegnò egli stesso a Graziano. La quale gli produsse l' impressione che ben si doveva aspet-

(1) Santo Ambrog., e con lui, la più parte degli Autori moderni, affermano che all' epoca di che si parla, la maggioranza del Senato era Cristiana. *Epist.* 17. n. 9, operum tom. II. — Cellier, cit. tom. VII. — Baronius, *Annales*, *ann.* 384. — Fleury, *Hist. de Theodos.* liv. III. — Lebeau, *Histoir. du Bas Empire*, tom. V. liv. XXII. — De La Luzerne citat.. — Beugnot è di opinione contraria (luogo sopra indic.); ma ciò procede da una versione inesatta del senso del testo di Sant' Ambrogio. — Il linguaggio di S. Ambrogio è conforme a quello di Prudenzio, poeta contemporaneo ne' suoi libri contra Simmaco, lib. I. vers. 570, ediz. di Roma 1789.

tare, di modo che i senatori pagani, essendosi presentati per avere udienza, Graziano non volle riceverli. Decorsi due anni, cioè nel 384, Graziano essendo mancato ai vivi, Simmaco, divenuto prefetto di Roma pensò di ricorrere a Valentiniano II, fratello di Graziano; ma questo novello passo non sortì migliore successo del primo. Valentiniano rese nota a Sant'Ambrogio la richiesta di Simmaco, e il Santo rifiutolla con due lettere indirizzate allo stesso imperatore (1). Esse furono lette nel consiglio, in presenza dei conti Botone, e Rumoride, entrambi maestri della milizia, i quali, benchè avessero propensione assai conosciuta verso i senatori pagani, sottoscrissero alla decisione proferita dall' imperatore sulla istanza di quest'ultimi. Nulladimeno i pagani non rimasero per questo scoraggiati; nel 388 fecero un ultimo tentativo presso Teodosio, valendosi ancora per quanto è verosimile dell' organo di Simmaco (2). L' imperatore, non pure negò ciò che gli chiedeva; ma per punire Simmaco della sua ostinazione, lo fece condurre cento miglia lungi da Roma, avendolo, scorso

(1) Sanct. Ambros., *Epist.* 17, e 18, Oper. tom. II.
(2) Fleury, *Histoir. Eccles.*, tom. IV, liv. XIX.

alquanto tempo richiamato, poichè credette bastevole questo gastigo a ricondurre in avvenire al silenzio il principale difensore del paganesimo.

Ultimi colpi portati da Teodosio all' Idolatria.

Ma, qualunque sia stata la fermezza di Graziano, di Valentiniano e di Teodosio contro la pretensione de' senatori pagani, i primi stimarono di dovere del resto tollerare ancora l'esercizio della idolatria, almeno in Occidente. Sant' Ambrogio lo ritenne per vero nella prima sua lettera a Valentiniano contro l' istanza di Simmaco; « Lo zelo che i pagani mostrano » per la falsa loro religione, dic'egli a » questo principe, vi addita quello che » avete a fare per la vera fede... Questo non è recare ingiuria a persona, » preferendole Dio. I pagani sono ben » liberi di difendere le particolari loro » opinioni, *perocchè voi non costringete* » *persona ad adorare ciò ch' essa non vuole.* » Ma conservate eziandio per voi la libertà medesima; e niuno muova querela se non può astringervi ad una » concessione ch'esso non vorrebbe farvi

» nel caso in cui voi foste per esigerla (1). »

Era riservato a Teodosio portare l'ultimo colpo all'idolatria nell'impero; e l'universale discredito in cui è in fine caduta, fornì a questo gran principe più forte motivo di vietarne assolutamente l'esercizio, o per lo meno di far eseguire con maggiore rigore gli editti che prima di lui avevano promulgati su questo subbietto i suoi predecessori (2). Dodici anni dopo il principio del suo regno (nel 391), e decorso un triennio dall'ultima supplica dei senatori pagani, proibì generalmente a tutti i suoi sudditi di offrire sacrificj agli idoli, ed inoltre di entrare ne' loro tempj per esercitarvi alcun atto di culto pagano; e condannò i violatori di questa legge, fossero pure magistrati o governatori di province, alla multa di quindici libbre d'oro (3).

(1) S. Ambros. epist. 17 n. 6. — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. IV. liv. XVIII. — Beugnot, cit., p. 426.

(2) I principali editti di Teodosio su questa materia sono riportati da Fleury *Hist. Eccl.* tom. IV. lib. 18, e 19. Però l'ordine cronologico può rettificarsi *col Commentario di Gottofredo sul codice Teodosiano*. V. anche Cellier, *Hist. des Auteurs Eccl.* tom. VIII. — Beugnot, cit.

(3) Cod. Theod. lib. XVI. tit. 10. Supposto, con Paucton, che la libbra romana valesse allora 10 once, 24, 23

L'esecuzione di questi editti non incontrò molte difficoltà in Oriente, ove il paganesimo contava scarso numero di partigiani nelle classi elevate della società. Non lo stesso avvenne in Italia e specialmente a Roma, in cui una quantità di senatori, addetti al culto antico, raddoppiavano lo zelo a pro de' loro interessi secondo che vedevano scemare il numero de' loro seguaci (1). Teodosio ha creduto prudente d' insistere meno energicamente a Roma per l'adempimento delle sue leggi contro il paganesimo, e di chiudere da principio gli occhi su qualche particolare contravvenzione, per non dar luogo a torbidi funesti all'ordine pubblico. Ma, dopo la sconfitta di Eugenio (nel 394) richiamò a Roma tutti i senatori ancora appartenenti al culto pagano, e che avevano tratto profitto dal momentaneo trionfo dell' usurpatore per ottenere il ristabilimento dell'*Altare della Vittoria.* Tenne loro un discorso pieno di energia onde esortarli a lasciare in ab.

---

del peso nostro di marco, e che il marco d' oro valga oggidì 840 franchi 60 cent., le L. 18 d' oro di che si parla, valevano circa 17, 250 franchi della nostra moneta, Paucton, *Métrologie* p. 291. et 305.

(1) Beugnot, cit. p. 411. ecc.; p. 489.

bandono le antiche loro superstizioni, e ad abbracciare la fede cristiana. Nessuno, se bisogna prestar fede a Zozimo, volle arrendersi alle esortazioni dell'imperatore; tutti risposero di non poter rinunciare alle ceremonie, colle quali Roma era stata fondata, e sussisteva da 1200 anni: aggiunsero che se avessero acconsentito a questo mutamento, non avrebbero preveduto ciò che avrebbe potuto succedere. Teodosio allora dichiarò ai medesimi che il pubblico tesoro era di troppo onorato per sopperire al dispendio de' sagrificj e delle altre ceremonie pagane, e che questo denaro si sarebbe meglio impiegato nel mantenere le truppe. I senatori invano allegarono che le ceremonie non potevansi celebrare legittimamente e secondo l'ordine, se il dispendio non era sostenuto dallo Stato; eglino non riuscirono ad ottenere cosa alcuna. I sacrificj sono anzi cessati, e furono neglette le ceremonie pagane; vennero scacciati i sacerdoti, e le sacerdotesse degli idoli, e posti in abbandono tutti i tempj consacrati agli stessi. Lo storico Zozimo, che narra queste particolarità, deplora tale avvenimento come la vera causa della rovina dell'impero (1).

(1) Zozimo, *Hist.* lib. IV. p. 797; lib. V. p. 814.

Secondo che il cristianesimo si propagava, e le sue radici prendevano vigore sulle ruine del paganesimo, gl'imperatori non si tenevano paghi al proteggere il pubblico esercizio della cristiana religione; ma co' loro editti confermavano le leggi della Chiesa tanto sul dogma quanto sui costumi e la disciplina. * Così il concilio generale di Nicea fu confermato dall'autorità di Costantino, quello di Costantinopoli da Teodosio il Grande, quello di Efesi da Teodosio il giovine, e quello di Calcedonia da Marciano (1). I quali quattro concilj sono stati da *Giustiniano* messi nel novero *delle leggi dell' impero* (2). Altri editti confermarono in particolare

— Prudent., lib. I. contra Simmac. — Tillemont. cit. tom. v. p. 387. — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. IV. liv. XIX. — D. Ceiller., *Hist. des Auteurs Eccl.* tom. VIII. p. 630.

* È uopo intendere quest' asserzione in armonia della regola che l' Autore rammentò in questo discorso che *la sola Chiesa può dar norma alle materie d' ordine spirituale.* Il Traduttore.

(1) Fleury, *Hist. Eccl.* tom. III. lib. XI; tom. IV lib. XVIII; tom. VI. lib. XXVII, e XXXIII.

(2) Iustiniani novella 131, cap. I. Ved anche il Cod. Giust. lib. I. tit. I. n. 7 e 8. — Fleury, ib. tom. VII. lib. XXXIII. — Lebeau, *Hist. du Bas-Empire* tom. IX. liv. 41.

certi punti di dogma, di morale, o di disciplina, qual' è il primato della Santa Sede (1), la santificazione delle domeniche e delle feste (2), il celibato del clero, e delle vergini (3), i canoni sulla elezione de' vescovi, la residenza, la simonia (4), e le pene canoniche decretate della Chiesa contro i trasgressori delle sue leggi (5), in guisa che col tempo non rimase quasi alcun articolo importante della dottrina è della disciplina della Chiesa, che non sia stato dalle costituzioni imperiali confermato (6).

---

(1) Novell. lib. I. nov. 24. *(ad calcem Cod. Theod.).* L' occasione di questa costituzione fu esposta da Fleury, *Hist. Eccl.* tom. VI. liv. 27. — *Hist. de* l' *Églis. Gallic.* tom. II. anno 445. — Questa Costituzione fu rinnovata da Giustiniano nel suo *Codice* e nelle sue Novelle; Nov. 131. Cod. lib. I. tit. I. n. 8.

(2) Cod. Iustin. lib. III. tit. XII.

(3) Cod. Theod. lib. XIII. tit. X.

(4) Cod. Iust. lib. I. tit. III. — Iustin. Nov. 123, 137.

(5) Cod. Theod. lib. XVI. tit. II. — Iustin. Nov. VI. cap. I. — CXXIII. cap. 10 *(ad calum Cod. Iust.).*

(6) Si può vedere l'indicazione di queste Constituzioni presso gli Autori citati (nota 2. pag. 31. di questo discorso, traduzione.).

Pene temporali contro i violatari delle leggi favorevoli alla religione.

Gl' imperatori intenti a procurare l'adempimento de' loro editti in fatto di religione vi aggiunsero di sovente la sanzione di pene temporali contro i contravventori de' medesimi. Ecco l'origine delle pene temporali inflitte per gli attentati pubblici di eresia, e di empietà negli stati cristiani, e che lo spirito filosofico degli ultimi secoli ha spesso censurate con tanta amarezza. L'importanza di questa materia ne impegna ad entrare quì in alcune particolarità sulle principali disposizioni del diritto romano, intorno ai Giudei, agli eretici e agli apostati. Ma innanzi di sporre questa giurisprudenza antica, così opposta all' uso ed ai pregiudizj del secolo nostro, giova risalire ai tempi ed alle circostanze in cui fu stabilita, e farsi una giusta idea de' principj direttivi de' governi d'allora ne' loro rapporti colla religione.

Principj degli antichi governi ne' rapporti loro colla religione.

Dopo che l'assoluta indifferenza su quest' oggetto diventò l'opinione dominante

e quasi universale, è malagevole assai e presso che impossibile a certi spiriti giudicare imparzialmente della condotta di un governo, dinanzi il quale questa indifferenza è tuttavia la più grande delle sventure e il massimo de' reati. Se si ode una moltitudine di filosofi e di politici moderni, la religione è come straniera alla società; la libertà de' culti è per tutti i popoli, e per ciascun di essi e per ogni particolare un diritto naturale e inalienabile; tutte le cure del governo debbono tendere a procacciare il ben essere temporale de' suoi sudditi; esso non deve occuparsi della religione se non per lasciare a ciascuno la più piena libertà di dire e di fare su questo punto tutto quanto gli piace (1). Gli antichi legislatori, anche pagani, avevano su questo punto idee ben differenti, e diametralmente contrarie a quelle della filosofia

(1) Belisaire, ch. 15. — Emile tom. iii. p. 184. — Raynal, *Hist. phil. et polit.* tom. x. p. 14. — I veri principj, su questa materia, sono esposti e sodamente stabiliti nelle *Censure* pubblicate dalla facoltà di Teologia di Parigi contro tre opere. Ved. in particolare la Conclusione della *Censura* di *Belisario* e il *Mandamento* pubblicato nel 1767 contro la stess' opera da M de Beaumont, arcivescovo di Parigi.

moderna. La religione, a' loro sguardi, era il bene principale, come il primo bisogno dell'uomo e della società; e i delitti d'empietà non erano meno contrarj alla prosperità e quiete degli stati, che ingiuriosi alla maestà divina; d'onde deducevano la conclusione che uno de' precipui doveri del sovrano consisteva nel reprimere, mediante pene severe, questa sorta di crimini, al pari degli altri attentati opposti all'ordine pubblico.

Questi principj, come abbiamo notato nel primo articolo di questo discorso, traevano nuovo vigore per la condizione deplorabile dell'impero, sotto i primi imperatori cristiani. La società mai non era stata in preda a cagioni più capaci di dissoluzione; per conseguente mai non erasi reso così necessario di conservarvi l'influenza della religione, che le presentava sussidj tanto validi contro tutti i principj di distruzione che portava nel suo seno.

Gli editti degl' imperatori cristiani
in favore della religione,
fondati su questi principj.

Furono tali i veri motivi delle costituzioni pubblicate dagl'imperatori cristiani

a pro della religione. Costantino espose questi motivi con tanta forza e precisione in una lettera scritta nel 314 ad Ablavo, vicario e governatore d'Africa intorno al concilio di Arles che fu adunato contro i Donatisti « Come so, dice l'imperatore, che voi servite, e adorate, al » pari di me, il supremo Dio, vi confesso che non credo che ne sia permesso di tollerare queste divisioni e » queste controversie che possono attirare » la collera di Dio, non solamente sopra » i miei sudditi, ma eziandio su di me » stesso, il quale dalla sua bontà divina » ho la carica della vigilanza e della » condotta di tutti gli affari della terra. » Ma ho tutta la ragione di sperare dalla » di lui benignità ogni sorta di bene, » allorchè vedrò tutti i miei sudditi onorare, come devono la cattolica religione, » e prestare a Dio tutti gli omaggi in una » fraterna unione e concordia perfetta (1). » I successori di Costantino richiamano spesso questi motivi ne' loro editti contro gli eretici. Questo venne singolarmente rimarcato in una costituzione di Teodosio il giovine contro i Donatisti e i Manichei,

(1) Costantini epist. ad Ablavium (Labbe Conc. tom. i. p. 1422). — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. III. liv. X.

e in un'altra costituzione di Giustiniano contro gli eretici indistintamente. Gl'imperatori adducono per motivi di questi editti che *chiunque viola la legge stabilita da Dio, pecca* contro l'ordine pubblico; . . . . *e che i crimini che attaccano la divina maestà sono infinitamente più gravi di quelli commessi contro la maestà dei principi della terra* (1).

Questi principj riconosciuti dai più celebri pubblicisti moderni.

Le massime dell'antichità, sul bisogno di reprimere con pene temporali gli attentati dell'empietà, sono ricevute anche dai più celebri pubblicisti moderni eziandìo protestanti. Grozio, Domat, Montesquieu, stabiliscono come principio incontestabile, che l'autorità temporale deve con tutto il suo potere reprimere i delitti contrarj alla religione, poichè sono della natura di quelli che turbano ad un tempo l'ordine pubblico e la sicurezza de' privati (2). « Massime importantissime,

(1) Cod. Iust. lib. I. tit. V. — *Quia quod in religionem divinam committitur, in omnium fertur injuriam.*
(2) Grotius *de jur. bell. et pac.* lib. II. cap. 20. — Domat, *diritto pubbl.* lib. I. tit. XIX. — Montesquieu,

» dice Montesquieu: bisogna essere circospetti nel perseguitare la magìa e l'eresìa... Non dico già che non sia d'uopo punire l'eresìa; ma dico che è mestieri essere cautissimo in castigarla (1). Ecco il principio fondamentale delle leggi politiche in fatto di religione; allorquando si è padrone di ricevere in uno Stato *una nuova religione* (cioè come si spiega l'autore, una *religione falsa*), o di non riceverla, non si deve ammetterla; e quando fu ammessa, è mestieri tollerarla (2). »

Si aggiunga a quest'autorità quella del conte de Maistre, di vedute estesissime in materia di governo. Egli si esprime così, quanto alla pena del fuoco minacciata altre volte per uso universale contro gli eretici ostinati. « Senza risalire

---

Spir. delle leggi, lib. XII. cap. 4 e 5, — lib. XXV. cap. 10. — Si possono consultare con profitto su questa materia le seguenti opere: Pey, *de l'Autorité des deux Puissances*, tom. 1. part. 1. cap. 1. et 2. — de Maistre, *Lettres à un gentilhomme russe sur l'inquisition espagnole*, in 8. Frayssinous, *Conferences*, ecc. tom. I. e III. de l'edition in 8.

(1) Montesquieu, cit., lib. XII. cap. 5.

(2) Montesquieu, lib. XXV. cap. 10. Per la spiegazione di questo passo ved. *La difesa* dello Spirito delle Leggi, par. 2. art. *Tolleranza*.

» alle leggi romane che sanzionavano que» sta pena, tutte le nazioni la minaccia» rono contro questi grandi crimini che » violano le più sacre leggi. Nell'Europa » intera si condannarono al fuoco il sa» crilego, il parricida, e soprattutto il » reo di lesa maestà; e come quest'ul» timo reato, si distingueva, secondo i » principj della giurisprudenza criminale, » in lesa maestà divina ed umana, si » riguardava ogni crimine enorme com» messo contro la religione come delitto » di lesa maestà divina che non poteva » essere punito meno severamente. Da » ciò scaturì l'uso universale di dare alle » fiamme gli eresiarchi e gli eretici osti» nati... Credo d'aggiungere che l'ere» siarca, l'eretico ostinato, il propaga» tore dell'eresia, devono essere posti » senza quistione tra i più gravi colpevoli. » Ciò che può ingannarci su questo punto, » si è che noi non possiamo impedire » di giudicarne, seguitando l'indifferenza » del nostro secolo in materia di reli» gione, mentre dovremmo avere per » misura l'antico zelo, qualsiasi nome gli » si applichi, poichè le parole non mu» tano la cosa. Il moderno sofista, che » discorre con comodo nel suo gabi» netto, non s'inquieta guari che gli

» argomenti di Lutero abbiano dato ori-
» gine alla guerra dei trent' anni; ma i
» legislatori antichi, sapendo tutti che
» queste funeste dottrine potevano nuo-
» cere agli uomini, giustamente colpivano
» del supplicio estremo un reo capace
» di schiantare la società sino dalle sue
» fondamenta, e di tuffarla nel san-
» gue (1). »

L'applicazione di questi principj sovente difficile.

Da queste osservazioni chiaramente raccógliesi, che ne' principj dell' antichità, ammessi anche dai più celebri pubblicisti moderni, il moderato uso delle pene temporali contro l'eresìa e gli altri delitti d'empietà, è del pari importante pel bene della religione, e per la quiete della società. Egli è vero che in questa materia, come nelle altre tutte, l'applicazione del principio va spesso soggetta a grandi difficoltà, perchè dipende da una quantità di circostanze che debbono modificarla. Adunque il Sovrano può, a questo riguardo, peccare per eccesso di mitezza, o di severità; ma la difficoltà d' appli-

(1) De Maistre, *Lettres sur l' Inquisition Espagnole*, lettera 2. p. 53.

care un principio, bene d'altra parte fermato, non saprebbe offuscare la verità.

Del resto, qualunque difficoltà sorga in quest'applicazione, l'insegnamento della Chiesa e la pratica de' primi imperatori cristiani, di coloro almeno di cui la Chiesa encomiò la saggezza e la pietà, ne apprendono le regole principali da seguitarsi su questo subbietto.

PRIMA REGOLA.

La sola Chiesa può dar norma agli oggetti d'ordine spirituale.

La prima e la più importante è che alla sola Chiesa appartiene il determinare gli oggetti dell'ordine spirituale, come il dogma, la morale, la disciplina ecclesiastica, e generalmente tutto ciò che concerne il regime de' fedeli nell'ordine della religione, e della eterna salute (1). Tutto l'esercizio dell'autorità temporale, in questa materia, deve consistere nel proteggere la Chiesa, cioè appoggiare le sue decisioni, senza estenderle, o in al-

(1) Ved. l'opera dell'abate Pey: *De l'autorité des deux Puissances*, tom. ii. 3. partie, chap. i. tom. iii. chap. 4. chap. 5.

una guisa correggerle. Questo principio, sovente inculcato dai concilii e dai santi dottori, come appartenente alla costituzione divina della chiesa, era pure riconosciuto dagl' imperatori cristiani, che sovente lo hanno proclamato ne' loro editti (1), e lo rispettarono sempre nella pratica, non mai lasciandosi fuorviare dalle suggestioni dell' eresia, o da perfidi consigli. Nulla vi ha di più esatto del linguaggio dell' imperatore Giustiniano, intorno a questo subbietto in una delle sue Novelle: « Dio, egli dice, ha confi» dato agli uomini il sacerdozio e l'im» pero; il sacerdozio per ministrare le » cose divine, e l'impero per presiedere » alle cose umane; l' uno e l'altro procc» dono dallo stesso principio; » dal che l' imperatore toglie a conchiudere ch'esso non pretende di dare norma agli affari ecclesiastici, ma di confermare soltanto le regole della Chiesa, e i canoni de' concilj (2).

Il quale principio serve a spiegare il titolo di *vescovo esteriore*, di cui il primo

(1) Ved. l'opera succitatata dell'abate Pey, tom. II. parte 3. cap. I.; tom. III. cap. IV.; cap. V. — tom. IV. cap. 3.

(2) Iustiniani, *Novella* VI., *Pref.*

imperatore cristiano gloriavasi qualche volta in presenza dei vescovi. « Dio, di» ceva loro, stabilì voi vescovi nell' in» terno, e me per l'esterno (1); » colle quali parole dava ad intendere, che, come i vescovi hanno il dovere d' insegnare, e di condurre il popolo fedele nella via della salute, l' obbligo dei principi è di sostenere le loro decisioni, i loro decreti. Tale si è il vero senso di questa massima di Costantino, della quale hanno talvolta abusato i principi per opprimere la Chiesa, ma che rettamente intesa, e spiegata dalle azioni di Costantino medesimo, presenta loro una delle più efficaci lezioni sulla indipendenza della Chiesa nell' ordine spirituale, e sulla protezione da essi dovuta alle di lei decisioni circa la materia in discorso. « Vero è dice » uno de' nostri più illustri prelati (2) » che il principe pio e zelante è appellato » il *vescovo esterno* e il *protettore dei ca-* » *noni*, espressioni che noi ripeteremo » sempre con gioja, nel senso moderato » in cui se ne servirono gli antichi. Ma

(1) Euseb., *De Vita Costantini*, lib. iv. cap. 24.

(2) Fenelon, *Discours prononcé au sacre de l'électeur de Cologne*, 1. point. (Tom. xvii. des oeuvres de Fenelon, p. 147).

» il *vescovo esterno*, non mai deve assu-
» mere l' ufficio del *vescovo interno*. Se
» tiene la spada in mano alla porta del
» santuario, si astiene però dall'entrarvi
» così. Mentre protegge, obbedisce; pro-
» tegge le decisioni, ma non ne fa al-
» cuna. Ecco i due ufficj cui si limita:
» il primo è di mantenere la Chiesa nella
» pienezza di libertà contro tutti i nemici
» esterni, affinchè Ella possa nell'interno,
» senza difficoltà, pronunciare, decidere,
» approvare, correggere, in fine atterrare
» tutto quanto si facesse sorgere contro
» la scienza di Dio; il secondo è di for-
» tificare queste stesse decisioni, dap-
» poichè sono emanate, senza mai per-
» mettere, sotto verun pretesto, d'inter-
» pretarle. Questa protezione de' canoni
» è diretta soltanto contro i nemici della
» Chiesa, ossia contro i novatori, contro
» gli spiriti indocili e pestilenti, contro
» tutti coloro che ricusano la correzione.
» *A Dio non piace che il protettore governi?*
» Il sovrano ascolta con umiltà, crede
» senza esitanza, egli stesso obbedisce, e
» fa obbedire, tanto coll'autorità del suo
» esempio quanto col potere che ha nelle
» mani sue. Ma in fine il protettore della
» libertà, non mai la diminuisce; la sua
» protezione non sarebbe più un soccorso,

» ma un giogo mascherato, se volesse
» dar regole alla Chiesa, anzichè lasciarsi
» guidare da essa.

SECONDA REGOLA.

Non mai estorquere colla violenza una professione di fede.

Dalla dottrina e dalla pratica dei primi secoli della Chiesa è del pari provato che l'uso della potenza temporale, in materia di religione, non deve giugnere mai sino ad estorquere colla violenza una professione di fede, o la disapprovazione dell'errore. « Non è consentito ai cri-
» stiani, dice San Giovanni Grisostomo,
» di combattere l'errore colla violenza,
» e colla coazione, ma solamente colla
» ragione e colla mitezza. Il perchè nes-
» suno de' cristiani imperatori ha pubbli-
» cato contro il paganesimo editti simili
» a quelli coi quali gli imperatori pagani
» hanno colpito i cristiani (1). » L'unico oggetto degli editti, anche i più severi, debbe consistere nel punire gli *attentati esterni dell'empietà*; nel frapporre ostacolo, finchè le circostanze non si oppongano,

(1) S. Ioann. Chrysost. Lib. in S. Babylam, *contra Gentiles* n. 5 (Op. t. II. p. 540).

alla *professione esteriore delle false religioni;* nel privare quelli che le seguitano di certi onori e vantaggi che dependono dalla libera dispozione delle leggi, onde impegnare in tal guisa gli eretici a rientrare in se stessi, e a fare serie riflessioni che li muovano a riconoscere i loro errori.

TERZA REGOLA.

Non mai infliggere la pena capitale per il solo motivo della fede.

Si opporrebbe ancor più allo spirito della religione l'infliggere ai settatori di una religione falsa la pena di morte *pel solo fatto di loro fede.* Questo si considera da San Girolamo come un principio inconcusso nel suo commentario sul passo di San Matteo, in cui il padre di famiglia vieta a' suoi servi *di estirpare la zizzania per tema che non svellessero nel tempo stesso il frumento.* « Dio, egli dice, parla » così a' suoi domestici, per impedire le » guerre e le uccisioni, perocchè non è » mestieri mettere a morte gli eretici; » oltre di che sarebbe eccitare nel mondo » una guerra interminabile........ molti » vi hanno che, abbandonando l'ere» sia, di zizzania che erano, potrebbero » divenire buon grano .... *Dunque Dio*

» *non impedisce di reprimere gli eretici*, » di chiuder loro la bocca, di privarli » della libertà di parlare, di sciorre le » loro adunanze, di rompere ogni rela- » zione con essi; *Egli proibisce solamente* » *di spargere il* loro sangue (1). » È vero che le costituzioni imperiali stabiliscono, in certi casi questa pena contro gli eretici, i giudei, i pagani, ma non la determinano mai *pel solo fatto dell' errore:* è sempre per qualche altro delitto contrario alla pubblica tranquillità e ordinariamente castigato colla morte dalle *leggi romane,* a cagion d' esempio la pervicacia degli eretici a dimorare, o ad unirsi ne' luoghi loro interdetti, o a predicare la loro dottrina, malgrado reiterata proibizione che fosse stata fatta ai medesimi (2).

---

(1) S. Ioann. Chrys. *Hom.* 46. in Matt., n. 1. 2.

(2) Il cardinal Bellarmino (*Controv. de Laicis*, cap. 21. *prob.* 2. et 4. *Operum* tom II.) suppone che gl' imperatori *Valentiniano III* e *Marciano decretarono generalmente* la pena di morte contro gli *eretici che si sforzarono di spargere i loro errori.* In quest' asserzione sono parecchie inesattezze. 1. La legge citata da Bellarmino è di Valentiniano II e di Teodosio il Grande: *Cod. Theod.* lib. XVI. tit. 5. n. 18. 2. Questa legge ordina di mettere a morte solo i Manichei che *rifiutassero di sortire di Roma* contro l' ingiunzione formale della legge. Una legge di Marciano *Cod. Iust.* lib. I. tit. V.

QUARTA REGOLA.

Opporsi con energia all'eresia nascente.

Il principe deve, in generale, usare severità maggiore contro un' eresia la quale nasce, che verso quella già stabilita nello stato, poichè è molto più sicuro ed agevole arrestare il male nel principio che il reprimerlo alloraquando ha già fatto de' progressi. San Girolamo pose, in poche parole, questo principio, mediante un' osservazione decisiva nel suo commentario sul detto di San Paolo ai Galati: *Un poco di lievito corrompe tutta la massa.* « E bisogno, ei dice, estinguere » la scintilla tosto che la si scorge, se» parare il fermento da tutta la massa » unitavi, tagliare la carne corrotta, se» gregare l'animale infetto dalla mandria,

---

n. 8. commina la pena di morte solo contro quegli eretici che contro il divieto legale persistessero a *predicare l'eresia.* Così Giacomo Gottofredo, nei Commenti al Codice Teodosiano, osserva che gl' imperatori cristiani mai non decretarono la pena capitale contro gli eretici *pel solo fatto della religione*: Comment. ad Cod. Hheodos. lib. XVI., tit. 5. — Ved. anche Bingham, *Origines sive Eccl. antiq. Eccl.* tom. VII, lib, XVI. cap. 2.

» per tema d'esporre la casa intera al-
» l'incendio, tutta la massa alla corru-
» zione, il corpo alla putrefazione, e ogni
» parte del gregge alla distruzione. Ario,
» in Alessandria, aggiunge il Santo dot-
» tore, non era che una debole scintilla;
» ma perchè non fu subito estinta, la
» sua fiamma produsse la rovina di tutto
» il mondo (1). » In virtù del detto principio, San Leone il Grande, innalzato alla santa sede alcuni anni appresso la morte di San Girolamo, non si tenne contento all'uso delle esortazioni e delle pene ecclesiastiche per ricondurre alla Chiesa i Manichei scoperti a Roma nel suo tempo, ma consegnò i più ostinati ai giudici secolari, *per timore che il contagio dell'eresia*, così si esprime, *non guadagnasse insensibilmente il rimanente della greggia* (2).

Disposizioni severe del diritto romano *su questo punto*, *non approvate dalla Chiesa.*

Per quanto valgano queste osservazioni a giustificare, presso gli spiriti impar-

(1) Sancti Hieron. *Comm. in Epist. ad Galat.*, cap. 5.
(2) S. Leonis *Epist.* 8 — Fleury, *Histor. Eccl.* tom. vi. liv. xxvi. n. 37.

ziali, l'uso moderato del potere temporale in materia di religione, non intendiamo con questo di approvare indistintamente tutte le disposizioni *del diritto romano* sulla stessa materia; anzi confesseremo che la severità di alcune di esse sembra non poter essere scevra di censura. Ma per prevenire le difficoltà che possono presentare egli è d'uopo avere sott'occhio, 1.° che la Chiesa non le ha mai approvate. Non si deve negare ch'ella in generale diede lode allo zelo de' cristiani imperatori per il mantenimento della religione, e per la regressione della eresia; ma non si scorge che abbia mai aderito in particolare alle disposizioni severe che che si notano in alcune delle loro costituzioni, e soprattutto quella che decreta la pena di morte, in certi casi, contro gli attentati pubblici dell'empietà. Per l'opposto è certo che la Chiesa inspirava abitualmente ai principi, e ai magistrati, coll'organo de' vescovi, e dei santi dottori, grande moderazione nell'applicare delle leggi sancite contro gli eretici, e che biasimava altamente quelli de' suoi ministri che incalzavano con rigore l'osservanza di queste leggi (1).

---

(1) Thomassin. *Tract. de edictis*, tom. I. cap. 30. Si faccia attenzione in particolare alle circostanze rela-

Rigore ordinario delle leggi penali a quest' epoca.

Pongasi mente, in secondo luogo, che per bene stimare certe disposizioni del diritto romano che a noi sembrano severe assai, è mestieri risalire al tempo in cui si sono pubblicate, cioè ad un'epoca in cui *le leggi penali* erano generalmente molto più rigorose di quello che siano di presente, ossia dopo che il cristianesimo recò sì grandi raddolcimenti ne' pubblici e privati costumi (1). Deve far meraviglia che il *diritto romano*, nelle sue disposizioni contro l' eresia e gli altri delitti dell'empietà, abbia conservato qualche massima di rigore impressa allora in ogni altra parte della legislazione? Non è ben più naturale che gl' imperatori cristiani applicassero ai delitti contrarj alla religione cristiani le pene costantemente inflitte fino allora ai colpevoli de-

---

tive alla condotta dei Santi dottori verso gli eretici della loro epoca, p. e. di S. Agostino verso i Donatisti, di S. Ambrogio, e di S. Martino verso i Priscillianisti ec.

(1) Ryan, *Bienfaits du Christian.* chap. 5. § 5. — De Vouglans, *Lois. Crim. de France*, liv. 2. tit. 3. 4.

gli attentati pubblici dell'empietà? « Hanno novi in ogni secolo, dice su questo » proposito il Conte de Maistre, certe » idee generali che strascinano gli uo- » mini, e che mai non sono oggetto di » quistione. O bisogna rimproverarle al- » l'uman genere, o non farne motivo di » rimprovero a persona (1).

Addolcimenti nella pratica.

Si aggiunga che la severità delle costituzioni imperiali sulla materia in discorso, era nella pratica assai mitigata per lo spirito di moderazione e di dolcezza che predominava ordinariamente nella loro esecuzione. Si è veduto già con quale saggia lentezza Costantino e i suoi successori avevano proceduto ne' loro editti contro l' idolatria, col lasciare dapprima ai pagani il libero esercizio del loro culto, col ristringerlo dopo poco a poco a misura che lo consentivano le circostanze, e col non portargli gli estremi colpi che in un tempo in cui potevano farlo senza ferire la pubblica opinione, e senza dar causa a verun turbamento

(1) De Maistres, *Lettres sur l'Inquisition Espagnole*, 2. lettre, p. 83.

nello Stato. Si osserva generalmente la stessa prudenza nella condotta degl' imperatori cristiani quanto agli eretici (1). Per poco che si esaminino da vicino la serie, e l' oggetto delle Costituzioni imperiali su quest' argomento, si comprenderà ch' erano più o meno severe, secondo le varie circostanze de' tempi e de' luoghi; e la moderazione che si metteva in uso nello mandarle ad effetto provava chiaramente che il principe si proponeva ben meno la punizione de' settarj, che d' impedire il propagamento di loro dottrine, e di costringerli, medianti salutevoli misure, a rientrare in se medesimi, e a riconoscere i loro errori. Questa è riflessione di Sozomeno nell' occasione delle leggi promulgate contro gli eretici da Teodosio il Grande: « Questo principe, » dic' egli, pubblicava contro essi leggi » severe; ma non le faceva eseguire. Il » suo scopo non era di punire gli ere» tici, ma di ricondurli alla vera fede » col timore dei castighi; grandi lodi » esso retribuiva a quelli che di buon » grado si convertivano (2). » Questa

(1) Thomassin, *De edict.* tom. 1. cap. 32. — Bossuet, *Politique sacrée*, liv. VII. art. 3.

(2) Sozomeno, *Hist. Eccl.* lib. VII. cap. 12. — Tillemont, *Histoire des Emper*, tom. V. p. 399.

moderazione inspirata agli imperatori dai medesimi vescovi (1), vuol essere vieppiù notata, perocchè gli eretici ne abusavano sovente per darsi a nuovi eccessi contro i cattolici. Santo Agostino ammise questo per vero in modo chiaro in parecchie lettere sue (2); e tale fu il motivo in particolore che obbligò Onorio a rinnovellare le leggi fatte da' suoi predecessori contro le sette differenti nimiche alla Chiesa Cattolica. « Nella temenza, » dice il nominato dottore, che i Donatisti e le altre sette eretiche, ed anche » i Giudei e i Pagani, non riguardino le » antiche leggi siccome cadute in dissuetudine, noi ingiungiamo a tutti i giudici di conformarvisi esattamente, e » di mandare, senza esitanza, ad esecuzione tutto ciò che fu decretato contro » queste sette differenti (3).

Appresso queste osservazioni che ci parvero necessarie per antivenire le difficoltà che presenta una materia così delicata, ci proponiamo di sporre compendiosamente le principali disposizioni del *diritto ro-*

(1) Thomassin, *Tract. de edict.* tom. i. cap. 30.

(2) Sant. Aug., *Epist.* 100, *ad Donatum Epist.* 133. *ad Marcellinum* (Operum tom. ii)

(3) Cod. Theod. lib. xvi tit. 5.

mano concernenti ai Giudei, agli eretici, ai sacrilegi, agli apostati, le quali sono tanto più da togliersi in considerazione, perocchè il *romano diritto* fu modello a quello di tutti gli altri Stati cristiani dell' Europa nell' evo medio (1).

I. Leggi contro i Giudei.

Severità di queste leggi.

La prima legge di Costantino contro i Giudei fu provocata dalle violenze e da manifesti eccessi di cui alcuni di loro s'erano fatti colpevoli. Circa due anni dopo la conversione di questo principe, un numero di Giudei, avendo osato di pubblicamente insultare i cristiani sino a scagliare pietre contro di essi, l'imperatore espose con un editto che, se alcuno dei Giudei si fosse in avvenire resi leciti simili eccessi, sarebbe stato condannato alle fiamme con tutti i suoi complici. Proibì nello stesso editto a

(1) *Histoire des Auteurs Ecc.* par Cellier tom. IV. ch. 8., tom. VIII. ch. 18. — tom. XVI. ch. 20. — Domat, *Droit pubblic*, liv. I. tit. 19. — Fleury, *Hist. Eccl.*, tom. III. — Thomassin, *Tract. de edict.* tom. I. cap. 30.

chiunque professava un' altra religione di abbracciare il giudaismo, ch' egli considerò come setta di uomini turbolenti, animati da un odio furioso ed irreconciliabile contro il cristianesimo (1). Per questo scopo, Costantino pose anche divieto ai Giudei di circoncidere quelli de' loro schiavi che non erano addetti alla religione giudaica, e sancì contro i violatori di questa legge la pena della perdita degli stessi schiavi (2).

Questa malavventurata nazione non ebbe miglior trattamento sotto i successori di Costantino; perciocchè impedirono ai Giudei, sotto severissime pene il contrarre matrimonio coi cristiani, il comperare e circoncidere schiavi di un' altra nazione e religione, e soprattutto schiavi cristiani. (3) Una legge dell' imperatore Costanzo volle che il compratore, fosse punito non solo colla perdita de' suoi schiavi, ma eziandio colla confiscazione di tutti i beni, ed assoggettato alla morte, se aveva osato circoncidere i suoi schiavi (4). Un altra

(1) Cod. Theod. lib. XVI. tit. 8. — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. III. liv. X.

(2) Cod. Theod. ibid., tit. 9. — Fleury, ibid. lib. XII.

(3) Cod. Theod. lib. XVI. tit. 9.

(4) Questa legge fu rinnovellata (nel 384) dagli

legge del medesimo Principe condannò a morte il Giudeo, che aveva sposato una cristiana (1); ma il rigore di questa legge fu raddolcito da Teodosio, che si limitò a statuire che queste specie di matrimonj si castigassero come veri adulterj, e che dovessero denunciarsi da chiunque (2). Posteriori editti tolsero la facoltà ai Giudei di esercitare verun impiego civile, di far testimonianza in giudizio contro i cristiani, di edificare alcuna nuova sinagoga, e di pervertire qualche cristiano (3). Quest'ultima azione fu proscritta da Teodosio il giovine sotto le pene della confiscazione dei beni, e del perpetuo esilio (4).

Ragioni di questa severità.

Tra queste disposizioni ve ne hanno alcune che senza dubbio possono parere rigorose; ma è da considerarsi, 1.° che

---

Imperatori Valentiniano II. Teodosio ed Arcadio. Cod. Theod. ibid. lib. III. tit. I.

(1) Cod. Theod. ib. lib. XVI. tit. 8.

(2) Cod. Th. ib. lib. III. tit. 7.

(3) Può vedersi la raccolta di questi editti nel Cod. Iustin., lib. I. tit. 8.; tit. 9. — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. VI. liv. XXVI.

(4) Cod. Iust. lib. I. tit. 9. n. 16.

i Giudei davano spesse volte occasione di emanarle con nuovi eccessi contrarj non meno alla tranquillità pubblica che all'onore della religione cristiana. L'odio inveterato che gli accendeva contro il cristianesimo manifestavasi in ogni congiuntura o con violenza, o con crudeltà che esercitavano verso i cristiani, ora colle persecuzioni che agli stessi suscitavano dalla parte dei pagani, e di sovente colle ribellioni e le sedizioni eccitate nelle parti diverse dell'impero (1).

2.° I Giudei erano tanto meno fondati a mover lagni de' pubblici editti contro di essi obbligatorj, in quanto che gl'imperatori eransi contenuti verso di loro con una grande moderazione. Costantino, malgrado gli eccessi di cui si resero colpevoli sotto il suo regno, aveva accordato ai loro capi e a tutti i ministri delle sinagoghe, l'esenzione da ogni peso personale e civile che fosse stato impedimento ad attendere liberamente alle loro funzioni (2). Essi godettero in fatti di questa dispensa sino ai tempi di Valentiniano II, che la revocò nel 383,

(1) Fleury, *Hist. Eccl.*, tom. III. liv. XII; liv. XIII.

(2) Cod. Theod. lib. XVI. tit. 8. — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. III. liv. XI.

poichè non stimò conveniente di lasciare ai capi della religione giudaica un' esenzione, della quale i ministri della religione cristiana erano stati spogliati da Valentiniano I. (1).

3.° Da ultimo, è parimente da riflettere che gl' imperatori cristiani, prendendo di mira con leggi severe i Giudei, vituperavano altamente e reprimevano con rigore violenze arbitrarie che uno zelo indiscreto talvolta inspirava contro di essi pei loro nemici. Non poche costituzioni imperiali tendono ad antivenire questi fatti di animosità e di furore, e comminano castighi gravi ai cristiani, che, col pretesto di religione, fossero per abbattere, o saccheggiare le sinagoghe, o per impedire in qualunque altra guisa le adunanze dei Giudei (2).

II. Leggi contro gli eretici, e gli apostati.

Leggi di Costantino.

Le considerazioni stesse che obbligavano gl' imperatori cristiani a pubblicare

(1) Cod. Theod. lib. XII. tit. I.
(2) Cod. Theod. lib. XVI. tit. 8.

contro i Giudei editti tanto rigidi, li spinsero di sovente a sanzionarne de' simili contro gli eretici. I primi editti di questo genere li emanò Costantino verso l'anno 316 contro i Donatisti che turbavano allora la Chiesa di Africa con ogni sorta di violenze e di ladroneccio. L'imperatore, avendo impiegato inutilmente tutti i mezzi suasivi e di conciliazione per ricondurli alla fede cattolica, stabilì in fine con una legge doversi loro togliere le chiese che avevano, confiscò i beni che possedevano coi luoghi ove solevano adunarsi; e proscrisse anche alcuni di essi, che davano segno di essere più ostinati e più sediziosi (1).

Decorsi alcuni anni, cioè nel 323, Ario, essendo stato condannato nel concilio di Nicea, Costantino promulgò tosto più editti, co' quali apponeva la nota d'infamia al medesimo, lo condannava all'esilio assieme ai vescovi del suo partito, e ingiungeva di consegnare alle fiamme i suoi scritti, obbligando i suoi fautori a

(1) S. Aug., *Epist.* 88, *ad Ianuar.* n. 3. — *Epist.* 93, *ad Vincentium* — id. *contra Litt. Petil.* lib. II. — S. Optat., *de Schism donat.* lib. II. — *Bibliot. Patr.* tom. IV. p. 349. — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. III. liv. X. — Thomassin, *Tract. de edict.*, tom. I. cap. II.

presentarli colla minaccia della morte a chi si rifiutava di obbedire. Colpì di condanna eziandio i particolari che persevererebbero nell'errore, costringendoli a soddisfare, oltre la loro tassa personale, quella di dieci altre persone (1). Eccettuò per altro da questa legge i Novaziani, che, a quel che sembra, egli non riguardava ancora meritevoli assolutamente di pena (2), ma, poichè dopo meglio conobbe questa setta, fece divieto pure alla medesima, come a quella de' Valentiniani, dei Marcioniti, e ad ogni altra di tenere adunanze pubbliche o private, e volle che le loro Chiese si dessero ai cattolici; che gli altri luoghi delle loro assemblee fossero confiscati; e che i libri di essi fossero ricercati accuratamente per essere distrutti. (3).

---

(1) Socrate, *Hist. Eccl.* lib. I. cap. 9. p. 62. — Sozomeno, *Histor. Eccl.* lib. i. cap. 20. — Fleury, ibid. liv. XI., ch. II.

(2) Cod. Theod., ibid. — Fleury, ibid. — Tomassin, *Trac. de edict.* tom. I. cap. 30.

(3) Eusebius, *Vit. Const.* lib. III. cap. 63 — 66 — Fleury, ib., n. 46. — Lebeau, *Hist. du Bas. Empire*, tom. I. lib. V.

Leggi di Teodosio il Grande. Origine della inquisizione.

Questi editti di Costantino furono tutti rinnovellati da' suoi successori, ed applicati con più o meno di rigore alle diverse sette di eretici. Teodosio il Grande, con un editto del mese di gennajo tolse agli eretici tutte le chiese, e dichiarò nulli i rescritti contrarj che avrebbero potuto ottenere per frode (1). Condannò nominatamente in tale editto i Fotiniani, gli Ariani, gli Eunomiani; raccomandò la fede di Nicea, e impedì tutte le assemblee degli eretici entro i recinti delle città, aggiungendo che se essi volessero muovere rumore, sarebbero stati anche espulsi dalle città. Nell'anno medesimo una legge più severa venne da lui sancita contro i Manichei, che dichiarò infami, privò della facoltà di testare o anche di succedere ai beni paterni e materni, i quali tutti sottopose a confisca; tranne riguardo ai figli cui lasciò il diritto di succedere al patrimonio paterno e materno, se avessero abbracciata una

(1) Cod. Theod., lib. XVI., tit. V. — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. IV., liv. XVIII.

religione più santa (1). Un' altra legge di Teodosio trattò ancora più austeramente que' Manichei, che per meglio celarsi prendevano il nome di *Encratidi*, di *Saccofori*, e d' *Idroparastati*, avendo loro minacciata la pena capitale (2). E per assicurare l'esecuzione di questa legge, l' imperatore diede comando al prefetto del pretorio di stabilire *degl' inquisitori*, incaricati di fare indagini per conoscere gli eretici, e di ragguagliare intorno ad essi. È questa la prima volta che nelle leggi apparè il nome *d' inquisitore* contro gli eretici; ma *l' inquisizione*, di cui qui si tratta, non è nuova, imperocchè già vedemmo Costantino ordinarne una simile contro gli Ariani ed altri eretici de' suoi tempi (3). Questi severi provvedimenti erano provocati dalla dottrina abbominevole de' Manichei, la quale aveva eccitato dall' origine della loro setta il rigore degl' imperatori pagani (4). Gli errori di questa setta attaccavano in fatti non il solo domma cattolico, ma le basi

(1) Cod. Theod. lib. XVI. tit. V. Fleury, ibid.

(2) Cod. Theod. lib. XVI. tit. V. n. 9. — Fleury, ibid.

(3) Ved. le preced. pagine 30, 31.

(4) Fleury, *Histoir. Eccl.* tom. III. liv. VIII. — Thomassin, *Tract. de édict.*, tom. I. cap. 3.

della morale, e miravano di giorno in giorno a moltiplicare nella società gli eccessi più grandi di corruzione e di scelleratezza (1).

Molte altre leggi di Teodosio vietano agli eretici di adunarsi sia in città, sia fuori, e di farvi ordinazione di vescovi (2). L'imperatore dispose che le case in cui si sarebbero uniti, cadrebbero sotto la pena della confisca, e che i loro dottori o ministri pubblici verrebbero scacciati, e rimandati al luogo d'ond'erano venuti, e minacciò inoltre di castigare i magistrati negligenti in vegliare per l'esecuzione di questa legge. Da ultimo una costituzione del mese di giugno 392 condannò all'ammenda di dieci lire d'oro per persona gli eretici che avrebbero conferita o ricevuta l'ordinazione, e alla confisca del luogo ove si sarebbe fatta; tuttavia, se il proprietario di esso ignorò questa ceremonia sacrilega, il solo pigionante del luogo stesso doveva punirsi

---

(1) S. August. *De moribus Manichæorum* — (Oper. tom. I.) — Tillemont, *Memoir. pour l'Hist. Eccl.* tom. XIII. art. 18. — Bossuet, *Hist. des variations*, liv. XI.

(2) Cod. Theod. lib. XVI. tit. V. — Fleury ibid., tom. IV. liv. XVIII. et XIX.

colla flagellazione e coll' esilio, s'era di condizione servile, e coll' ammenda di dieci lire d'oro, s'era di condizione libera (1).

Leggi d'Onorio e di Teodosio il giovine: gli eretici incapaci di tutti gl'impieghi civili.

Più costituzioni degli imperatori Onorio e Teodosio il Giovine, dichiarano gli eretici in generale, specialmente i Donatisti e i Manichei, incapaci di ogni impiego e di tutti i diritti civili, e soggetti a tutte le pene portate dalle costituzioni precedenti (2). Rimarchevole più delle altre è quella pubblicata verso l'anno 407 da Teodosio il Giovine. « Noi puniamo, egli » dice, i Manichei e i Donatisti dell'uno » e dell'altro sesso come lo merita la » loro empietà. Così non vogliamo che » godano de' diritti accordati dalla con» suetudine e dalle leggi al resto degli » uomini. È voler nostro che si trattino

(1) Cod. Theod., ibid. — Le dieci lire d'oro, in discorso, valgono circa 11,300 franchi, secondo i principj fissati da Paucton, Metrologie, indicati in appresso.

(2) Cod. Theod. ib., n. 42. — Fleury, *Histor. Eccl.* tom. v. liv. XXIII. et XXIV.

» criminalmente, e che i beni loro siano » confiscati, conciossiachè chi viola la » religione stabilita da Dio pecca contro » l'ordine pubblico ..... Di più togliamo » a tutti quelli che saranno convinti di » quest'eresie, la facoltà di donare, acqui- » stare, vendere, e di conchiudere qual- » che altro contratto ...... È inoltre » nostra volontà che sia riguardata nulla » la loro disposizione fatta per causa di » morte, con testamento, codicillo, per » lettera o in altra guisa, e che i loro » figli non possano riguardarsi eredi di » essi, se non rinunciano all'empietà de' » loro genitori (1). » Un'altra legge del medesimo imperatore ingiunge l'espulsione de' Manichei dalle città, e l'applicazione del supplicio estremo agli stessi, *come rei* degli ultimi eccessi di malvagità (2).

Leggi di Marciano confermatrici delle precedenti.

L'imperatore Marciano, successo a Teodosio il Giovine usò severità non minore

(1) Cod. Iustin., lib. I. tit. V. n. 4.

(2) Cod. Iust. lib. I. tit. V. n. 5. Fleury, *Histor. Eccl.* tom. V. liv. XXIV.

verso gli Eutichiani, dopo che furono condannati dal concilio di Calcedonia (1). Con un primo editto, pubblicato nel mese di febbrajo 452, impedì agli stessi di disputare pubblicamente sulla religione, sotto pena della deposizione quanto ai chierici; della perdita delle cariche rispetto ai magistrati civili; e pe' semplici privati, d'essere sbanditi da Costantinopoli, e secondo i loro meriti gastigati. Questo primo editto non essendo stato sufficiente a frenare certi spiriti inquieti e turbolenti, il medesimo principe, scorso qualche mese, ne sancì un altro molto più rigido, che toglieva agli Eutichiani il costume di ordinare vescovi, de' preti, o altri del clero, e comminava l'esilio e la confisca a chi avesse fatto o ricevuta l'ordinazione (2). Quell' editto fa loro divieto di adunarsi, o di costrurre monasteri, sotto pena della confisca de' luoghi, e di diversi castighi pei proprietarj o pigionanti. È altresì per il citato editto negata la facoltà agli Eutichiani di acquistare per testamento, di esercitare verun impiego pubblico, di tener dimora in

(1) Fleury, *Hist. Eccl.* tom. VI liv. XXVIII. n. 34,

(2) Cod. Iust., lib. I. tit. V. n. 8. — *Concil. Chalcedon.*, part. III. n. 12. (Labbe Concil. tom. IV. p. 868).

Costantinopoli o in alcuna metropoli: i chierici e gli addetti al monastero di Eutichio si scacciarono dal territorio dell'impero; si diedero alle fiamme i libri della setta; condannaronsi a morte i predicatori della sua dottrina quai perturbatori dello Stato; e i loro discepoli furono colpiti di un ammenda di dieci lire d'oro.

Leggi simili di Giustiniano,
nel suo Codice *e nelle sue* Novelle.

Giustiniano, non contento d'inserire nel suo *Codice* queste costituzioni differenti, altre ne fece note colla promulgazione per spiegare e confermare le antiche. Noi già accennammo quella del mese di marzo 541 che fra le leggi dell'impero colloca i quattro concili generali di Nicea, Costantinopoli, di Efeso, di Calcedonia. Per conseguenza naturale di questo principio, parecchie altre costituzioni infliggono pene gravi assai a tutti gli eretici senza eccezione, come trasgressori delle leggi dello Stato. Ci soffermeremo in particolare sopra una legge di Giustiniano, i cui termini si rendono così tradotti. « Noi dichiariamo » infami a perpetuità decaduti dai loro » diritti e condannati all'esilio *tutti gli* » *eretici dei due sessi, di qualunque nome*

» *siano*; volendo che i loro beni siano
» confiscati senza speranza di ritorno, e
» senza che i loro figli possano preten-
» dere alla loro successione, *perchè i cri-*
» *mini che attaccano la maestà divina sono*
» *infinitamente più gravi di quelli che le-*
» *dono la maestà de' principi della terra.*
» Quanto a coloro che saranno notevol-
» mente sospetti di eresìa, se non dimo-
» streranno la loro innocenza mediante
» convenienti testimonianze, dopo avere
» ricevuti gli ordini della Chiesa, debbono
» considerarsi infami e condannati al-
» l'esilio (1). »

In conseguenza di queste differenti leggi, Giustiniano comandò in una delle sue *Novelle* che in avvenire tutti i governatori di provincia, prima di entrare nell'esercizio della loro carica, dovranno prestare all'imperatore un *giuramento di fedeltà*, nel quale dichiareranno espressamente che *sono nella comunione colla Chiesa cattolica, e prometteranno di nulla fare contro di essa, e di reprimere con tutta la loro autorità le imprese de' suoi nimici* (2). Fu altresì conseguenza di que-

(1) Codex Iust., lib. I. tit. V. n. 19. . Ved. anche il Glossario di Ducange.

(2) *Iustiniani Novell.* 8.

ste leggi che Giustiniano commise al patriarca di Alessandria verso l'anno 540 piena facoltà sui duchi, e tribuni dell'Egitto per rimovere dagli impieghi gli eretici, e sostituirvi dei cattolici (1).

Disposizioni particolari contro i sacrileghi e gli apostati.

Le disposizioni del diritto romano non erano meno rigorose contro i *sacrileghi e gli apostati*. Non entreremo qui nelle particolarità delle leggi pubblicate contro di essi, le quali non fanno che applicare loro le pene decretate contro gli eretici (2). Osserveremo soltanto che le leggi erano più severe riguardo a coloro che usavano seduzione o violenza per strascinare i fedeli nell'apostasia. Una costituzione promulgata nel 435 dagli imperatori Teodosio il Giovine e Valentiniano III decretò contro questo crimine la pena capitale (3).

(1) Liberati, *Breviarium*, cap. 23. (Labbe Conciliorum, tom. v. p. 777). — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. vii. liv. xxxiii. n. 1.

(2) Cod. Iustin. lib. i. tit. vii. — Digest. lib. xlviii., tit. xiii. — Fleury, *Hist. Eccl.*, tit. iv; liv. xviii. liv. xix.

(3) Cod. Iustin., ibid. n. 5.

Il diritto romano seguito su questo punto in tutti gli altri Stati cristiani d'Europa nel medio evo.

Tutte queste particolarità possono servire a correggere le seguenti asserzioni sfuggite alla penna di qualche scrittore moderno: « Che i principi cristiani, e » sopratutto la Chiesa, ebbero per regola » costante di non impiegare che le armi » della persuasione contro l'errore, il quale » non usa che quelle del ragionamento; » che la setta dei Priscillianisti è la prima » contro la quale il braccio secolare siasi » armato di spada . . . . ; che dopo la » metà del secolo quinto non vi ha più » questione sulle leggi imperiali in Occi- » dente contro gli eretici (1). » Dalle testimonianze e dai fatti che abbiamo addotti risulta il contrario; 1.° che dopo la conversione di Costantino le pene temporali sono state messe in opera dagl'imperatori cristiani senza eccezione contro gli eretici, benchè siano stati trattati con

(1) Bergier, *Diction. Theol.*, art. *Hérétique* (edit. de 1816). p. 14. et 18. — Duvoisin , *Essai sur la tolerance* , p. 387. — Affre , *Essai histor.* , p. 370 et 372.

maggior rigore gli eretici sediziosi, e turbolenti, in ispecie i Donatisti, e i Manichei; 2.° *che dopo la metà del quinto secolo*, ed anche molto tempo appresso le leggi imperiali contro gli eretici non furono meno in osservanza in Occidente che in Oriente. E di vero, la più parte delle leggi che abbiamo memorate su questa materia fanno parte del *Codice Teodosiano* pubblicato nel 438 da Teodosio il Giovine; ora è certo, e generalmente riconosciuto che questo *Codice*, che vigeva in tutte le provincie di Occidente, ove i popoli barbari si stabilirono dopo la metà del quinto secolo, continuò ad avervi forza obbligatoria almeno per gli antichi abitatori assai tempo dopo tale stabilimento. I nuovi sovrani ne consentirono generalmente l'uso alle vinte nazioni (1). Ebbe questa veduta Alarico II, re dei Visigoti, allorchè pubblicò nel 506 col

(1) Thomassin, *De edict.* tom I. cap. 30. — Giacom. Gottofred. *Prolegom. ad Cod. Theod.* cap. 3. — Terrasson, *Hist. de la Iurisp. Rom.* 3. part. § 8. part. IV. § 1. Canciani, *Barbarorum leges antiquae*, tom. I. praefat. p. 13.; IV. praefat. *in Codic. legis romanae et in Wisigothorum leges* — Heineccius, *De origine et progressu Iuris. Germ.*, lib. II. cap. 1. — Savigny, *Histoir. du droit. Rom.* tom. I. chap. 3.

consenso dei vescovi e dei signori de' suoi Stati, un *Compendio delle leggi romane*, che fu quasi tosto adottato dalle novelle monarchie, e nel quale trovansi tutte le disposizioni del *Codice Teodosiano* contro gli eretici (1). Queste disposizioni furono anche estese, in seguito, a tutti i sudditi delle novelle monarchie, senza distinzione di Romani e di Barbari. In tutti questi Stati l'eresia fu generalmente considerata come delitto contrario così all' ordine pubblico, e al bene della società, come all'onore di Dio e della religione. Essa era repressa con tanta severità, che nel corso di più secoli, i suoi partigiani o fautori non osavano mostrarsi; ed appena qualch'esempio si incontra in Inghilterra,

(2) Sembra oggetto di stupore, a prima giunta, che Alarico, il qual era Ariano con tutto il suo popolo, abbia dato forza di legge alle costituzioni imperiali che vietavano sotto pene gravissime la professione dell' Arianesimo, come di tutte le altre eresie. Ma non si può dubitare di questo fatto, chiaramente attestato dalle parole medesime del *Codice delle Leggi romane* pubblicato da Alarico (Cod. Theod. lib. XVI. tit. 5.). Questa condotta parrà meno subbietto di meraviglia, se si rifletta che all'epoca in cui questo principe pubblicò il suo codice, non ha preteso d' imporlo ai Visigoti, ma soltanto intese di riconoscerlo come la *legge romana*, dietro cui si governavano gli antichi abitanti delle provincie conquistate.

in Francia e in Spagna dopo la conversione di que' regni alla fede cattolica, sino al termine del nono secolo (1). Un' eretico ostinato, non appena veniva scoperto, era perseguitato dall' autorità dei due poteri temporale e spirituale, e segregato dalla società come un membro cancrenoso, e la sua empietà si puniva coll' esilio o col carcere perpetuo. Così furono trattati in Francia verso l' anno 639 un eretico monotelita, e qualch' altro novatore, che cercavano di pervertire il popolo (2). Gli stessi mezzi erano stati posti in uso in Inghilterrra verso la metà del secolo V. per estirparvi il resto del pelagianismo (3). In Spagna non eransi adoperate su questo punto minori cautele, come lo si scorge in particolare nel terzo canone del sesto concilio di Toledo, che obbliga il sovrano *a promettere con giuramento, tra altre condizioni, nella ceremonia*

(1) Thomassin, *Trac. de edict.* tom. I. cap. 37. tom. II. cap. 13. — Lingard, *Antiquités de l'Eglise Anglo-saxone* ch. VI. — Daniel, *Hist. de France*, tom. IV. p. 153.

(2) Fleury, *Hist. Eccl.* tom. VIII. liv. XXXVII. — *Histoire de l'Église* Gallicane, tom. III. ann. 639.

(3) Beda, *Stor. Eccl.* lib. I. cap. 21. — Fleury, ibid. tom. VI. liv. XXVII.

stessa di sua elezione, di non sofferire eretici ne' proprj Stati (1). La *legge dei Visigoti*, che allora vigeva in Spagna, entra su questa materia in particolarità notevole: vi si *proibisce* espressamente *a tutte le specie di persone di dire qualche parola contro la fede cattolica*, *e le definizioni degli antichi padri*. I contravventori a questa legge, chierici o laici erano spogliati perpetuamente de' loro dominj, delle loro dignità e sostanze; e, se rifiutavano con pertinacia di convertirsi, erano sottoposti a perpetuo esilio (2).

La legislazione di tutti gli altri Stati cristiani dell'Europa nell'evo medio presenta disposizioni simili, come possiamo convincersi, sia col testo medesimo delle leggi allora dominanti, sia colle testimonianze di parecchi concilj sì generali che particolari, i decreti de' quali intorno

(1) Concilium Toletanum VI. cap. 3. (Labbe, Conciliorum, tom. V.). Questo decreto fu rinnovato nell'ottavo Concilio, tenuto nel 653. *Concil. Tolet.* VIII. can. 10.

(2) Lex Wisigothorum, lib. XII. tit. 2. — Si trova la legge dei Visigoti nel tom. IV. *Du Recueil des Historiens de France*, publie par D. Bouquet, e nel tom. IV. della raccolta pubblicata dal P. Canciani sotto il titolo — *Barbarorum leges antiquae.* Venetiis, 5 vol. in fol.

all' oggetto in discorso, furono pubblicati in presenza e col consenso espresso o tacito dei principi (1). I decreti del terzo e del quarto concilio di Laterano forniscono su questo proposito una testimonianza decisiva, e che ci dispensa di moltiplicare citazioni (2).

La protezione dei principi insufficiente a sostenere la Chiesa; necessità dell' assistenza divina.

Mettendo fine a questa esposizione della romana legislazione in favore della religione cristiana dopo la conversione di Costantino, non riescirà inutile avvisare

(1) Decretal. lib. v. tit. vii. — Può vedersi l'analisi di questo titolo delle *decretali* nelle *leggi ecclesiastiche* di Francia, di Hericourt, p. 148; Alfonso de Castro, *de justa hæreticorum punitione*, lib. ii. cap. 5. 13. — Van-Espen, *Jus Eccl. univ.*, tom. ii. part. iii. tit. iv. cap. 2. — Bossuet, Defenzio Decl. lib. iv. cap. 3. — De Hericourt *Loix Eccles.* 1. part. chap. xxiv.

(2) Più autori spiegarono assai diversamente i decreti di questi due concilj, perche non posero sufficiente attenzione al concorso delle due potestà a queste grandi assemblee. Ved. su queste diverse spiegazioni Tournely, *De Ecclesia* tom. ii. pag. 447. — Bossuet, *Defens. Declar.* lib. iv. cap. 1. et 2. — Mamachi, *Origines et antiquitates Christianæ*; tom. iv. p. 245. not. 2.

che la protezione generalmente accordata alla Chiesa, appresso quell' epoca dai principi cristiani, non ha resa meno necessaria la divina assistenza che sola potè sorreggerla nel giro di tre secoli di persecuzione. Si cadrebbe, in fatti, in errore gravissimo, se si attribuisse alla protezione de' principi, e ai loro editti in favore della religione cristiana la continuata esistenza della Chiesa. Egli è fuor di dubbio che tale protezione tornò di frequente vantaggiosa a lei, ajutandola contro gli attacchi dell' eresia, dello scisma, dell' empietà, e favoreggiando tal fiata lo stabilimento di essa nelle nazioni infedeli. Tuttavia è certo che la Chiesa ebbe non di rado a patir detrimento per parte di principi eretici o fautori dell' eresia, i quali, sospinti da uno zelo cieco, voltarono contro la Chiesa stessa le leggi dapprima pubblicate a difenderla. Il che fu veduto in particolare nell' occasione delle eresie di Ario, di Eutichio, e di molt' altri i quali cagionarono grandissimi torbidi nell' impero. Costantino stesso, che si era da principio dichiarato così altamente contro l' arianesimo condannato dal concilio di Nicea, lasciossi sedurre dagli Ariani verso il finire di sua vita sino ad acconsentire alla sentenza di

reità, e all' esilio di Santo Atanasio. Costanzo suo figlio, trascinato nello stesso partito, lo proteggeva apertamente co' suoi editti e colle sue violenze contro i cattolici (1). L' *Enotico* di Zenone in favore degli Eutichiani (2), L' *Ectesi* di Eraclio e il *Tipo* di Costanzo in favore del *monotelismo* (3), l' editto di Giustiniano a favore della setta degl' *Incorruttibili*, avversa a quella di Eutichio (4), e molt' altri fatti celebri nella storia, mostrano come la Chiesa ebbe spesso a dolersi anche dei principj da cui essa doveva naturalmente attendere maggior protezione.

Alla persecuzione dello scisma, e dell' eresìa si accoppiava ancora più spesso quella dei vizj e degli scandali, che, in epoche diverse, generarono funesti scemamenti nei costumi e nella disciplina, di modo che, dopo la conversione di Costantino, come prima, non cessò di essere esposta ad attentati che naturalmente la dovevano distruggere, se dalla divina possanza non fosse stata conservata. Sorta nel mezzo de' miracoli, si sostenne per

---

(1) Fleury, *Histor. Eccl.* tom. III. liv. XIII. et. XIV.
(2) Fleury, ib., tom. VI. lib. XXIX.
(3) Fleury, ib., tom. VIII. liv. XXXVIII.
(4) Fleury, ib., tom. VII. liv. XXXIV.

un miracolo continuo, e fu mestieri che Dio la facesse trionfare di tutti gli ostacoli che il mondo non finì di opporre alla sua conservazione. « Non si tosto, dice, » Bossuet, ella cominciò a respirare per » la pace datale da Costantino, Ario, » questo sciagurato prete, le suscitò di » grandissimi torbidi, che mai non aveva » sofferto. Costanzo figlio di Costantino, » sedotto dagli Ariani, de' quali autorizzò » il domma, tormenta i cattolici in ogni » dove: nuovo persecutore del cristiane» simo, tanto più spaventevole che sotto » il nome di Cristo, ei muove guerra a » Cristo stesso. A compimento della sven» tura, la Chiesa così divisa, cade fra » le mani di Giuliano l'Apostata, che » tutto mette in opera per distruggere » il cristianesimo, e non trova mezzo » migliore che il fomentare le fazioni di » cui era lacerato. Succede Valente tanto » addetto agli Ariani quanto Costanzo, » ma più furioso. Altri imperatori tolgono » a proteggere con furore non dissimile » altre eresie. La chiesa è da tanta spe» rienza fatta persuasa che non ha a patir » meno sotto gl' imperatori cristiani di » quello che non aveva sofferto sotto i » dominatori infedeli; e che le rimaneva » a versare del sangue, non solo per

» difendere tutto il corpo di sua dottrina
» ma eziandio ciascun particolare articolo.
» In fatti, non ve n'ha alcuno che non
» sia stato contraddetto da' suoi figli. Mille
» sette, e mille eresìe emerse nel di lei seno,
» si sono, elevate contro di essa. Ma, se
» ella le vide innalzarsi, secondo le pre-
» dizioni di Gesù Cristo, le ha pur ve-
» dute cadere tutte, conformemente alle
» sue promesse, benchè quelle sette ed
» eresie fossero bene spesso sostenute
» dagl' imperatori, e dai re. I veri figli
» della Chiesa, al dire di San Paolo, fu-
» rono riconosciuti per questa prova; la
» verità, quando venne contestata, non
» fece che acquistare più forza, e la
» Chiesa rimase ferma (1). . . . . Questo
» appare da tutto il seguito della sua
» storia. . . . ; Il mondo ha minacciato,
» la verità stette ferma; egli adoperò di
» giri sottili, e di lusinghe, la verità si
» conservò pura. Gli scismi lacerarono
» il corpo della Chiesa, la verità non
» cessò di essere intera. Molti furono i
» sedotti; i deboli soggiacquero a mole-
» stie; i forti stessi sono stati smossi;
» un Osio, un Origene, un Tertulliano,
» tant' altri che parevano l'appoggio della

(1) Bossuet, *Hist. univ.* 2. part. chap. 21.

» Chiesa, cascarono con grande scandalo;
» la verità sedette ognora immobile. Che
» avvi dunque di più sovrano, di più
» independente della verità che persiste
» sempre stabile, malgrado le minaccie
» e i vezzi, malgrado i doni e le proscri-
» zioni, malgrado i scismi e le eresie,
» malgrado tutte le tentazioni e tutti gli
» scandali, in fine nel mezzo della de-
» fezione degl'infedeli suoi figli, e nella
» funesta caduta di que' medesimi che
» sembravano essere le sue colonne (1)?

§ III. Beni e richezze del clero durante i primi secoli della Chiesa, particolarmente sotto gl'imperatori cristiani: uso che se ne faceva (2).

Principj della Chiesa primitiva sulla rinuncia ai beni della terra.

Chi non ignora al tutto la storia dell'età prima della Chiesa non può non

(1) Bossuet, *Sermon sur la divin. de la Relig.* 1. point. Ved. anche *la Préface et la Conclusion, de L'Hist. de l'Eglise*, par Lhomond. — Feller, *Catech. Phil.*, tom. III. n. 139. — Massillon, *Sermon sur la vérité de la Relig.* 1. point.

(2) Thomassin, *Ant. et nova discipl.*, tom. III.

sapere com' ella ispirasse il perfetto distacco generalmente a' suoi figli dalle dovizie, e dalle temporali grandezze. (1). Discepoli di un Dio povero ed umiliato, che ha predicato costantemente co' suoi discorsi e co' suoi esempi la fuga dagli onori, dalle ricchezze, dai piaceri, i primi cristiani erano generalmente nemici al lusso, allo splendore; la virtù e la pietà

lib. 1. cap. 1. — De Hericourt, *Abrégé du même ouvrage.* 3. part. chap. 1. Natal. Alex., *Hist. Eccl.* sæc. IV. cap. 8. art. II. sæc. V. cap. 6. art. 8. sæc. VI. cap. 6. art. 6. — De Hericourt, *Lois Eccl. de France Dissert. prélim.* de la 2. e de la 4. parties. — Muzzarelli, *Disser. sulla ricchezza del clero;* lo stesso, *Dissert. dell' origine ed uso delle oblazioni, primizie e decime.* — Dissert. *sur la grandeur temporelle* de l' Église, dans le t. 1. du *Recueil de pièces d' histoire et de litterature* (par l' abbé Granot et le pere Desmolets), Paris 1731. — Bingham, *Origines et antiquit. eccles.*, tom. II. lib. V. cap. 4. — Mamachi, *Del diritto libero della Chiesa di aquistare e di possedere beni temporali, sì mobili, che stabili* — Fleury, *Mœurs des Chrétiens,* n. 14 et 28 — Petit — Pied. *Traité des droits et de prérogatives des eccles;* 1. partie. — Bellarmin, *De membris Ecclesiæ* lib. 1. cap. 26. — Bonnaud, *Réclamation pour l' Église Gallicane contre l' invasion* des biens eccl. pag. 17. — 33. — Carriere, *De Iust. et Iur.* tom. 1. p. 137.

(1) Duguet, *Conférences Eccl.* 30. Dissert. — Fleury, *Mœurs des Chrétiens* n. 11.

erano i beni per essi unicamente apprezzati; riponevano la loro perfezione nel vivere ignoti al mondo; e piuttosto riputavano le onorificenze e i beni della terra come inciampi allo spirito di povertà di che facevano professione (1).

Nulladimeno, sebbene la Chiesa fosse intenta ad ispirare ad ogni fedele questo spirito di distacco, è certo che non stimava la *rinuncia esteriore ed effettiva* ai beni mondani come assolutamente necessaria alla perfezione riguardo eziandio ai sacri ministri. Per rimanerne convinti sarebbe bastevole volgere gli sguardi sui libri santi che la Chiesa dalla sua origine diede ai fedeli per regola infallibile di loro fede, e morale. Ben lungi dal rappresentare le ricchezze come incompatibili in se stesse col carattere e colla perfezione dei ministri sacri, tutti i libri dell'Antico Testamento suppongono il carattere e la perfezione di questi ultimi combinabili colle più grandi dovizie. Melchisedecco, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, e parecchi altri santi personaggi

---

(1) Matth., v., 3., vi., 34. — Act; ii. 44. 45; iv., 34. 35. — Tertull., *De Pallio*, cap. 5. — S. Cyprian, *Epist.* i. ad *Donatum*. — Origen.; *contra Celsum* lib. ? n. 75.

propostici dalla Scrittura quai modelli compiuti di perfezione, erano nel tempo stesso re e sacerdoti, principi e profetti. Quest'unione di ricchezze al carattere di sacro ministro era costante e abituale sotto la legge Mosaica per la instituzione di Dio medesimo, come lo abbiamo rimarcato.

La pratica conforme a questi principj.

La stessa pratica dei primi secoli dimostra chiaramente che la Chiesa non credeva incompatibili le ricchezze per se medesime col carattere e colla perfezione dei ministri della novella legge. Uno de' più commoventi spettacoli che ne offre la Chiesa nascente egli è quello de' primi fedeli, che vendettero i loro beni, e ne lasciarono il prezzo agli apostoli, senza determinarne l'impiego (1); di modo che si vide da quel tempo la prima di tutte le Chiese, governata dagli Apostoli stessi, e che doveva essere di modello alle altre tutte, possedere un fondo di ricchezze considerevole, destinato al sostentamento dei pastori e del popolo fedele.

Nelle Chiese, ove questa comunione di

(1) Act. II. 44. 45; IV. 34. e seg.

beni non era stabilita, que' medesimi principj di religione e di equità naturali che avevano attirato di sì rilevanti dovizie ai sacri ministri presso gli antichi popôli, non tardarono a procurare simili vantaggi ai ministri della religione cristiana. Questa è la vera origine delle decime, delle primizie, delle offerte, delle questue ordinarie e straordinarie che scorgiamo in uso sino dal tempo degli Apostoli, per mezzo delle quali parecchie Chiese particolari erano in grado di procurare ragguardevoli soccorsi non solo ai poveri del loro distretto, ma eziandio alle Chiese straniere angustiate da grandi bisogni (1). San Giustino e Tertulliano parlavano di questue che si facevano regolarmente ogni domenica nell'adunanza de' fedeli, e infondevano negli stessi pagani la più alta idea della carità de' cristiani (2). I *Canoni Apostolici* distinguono due specie di offerte allora in uso: le une, in grano, uva, olio, incenso, si facevano all'altare; le altre, consistenti in latte, legumi,

(1) Act. XI., 29; 1. Corint. XVI. 1. 2. Corint. VIII. et IX; Galat. VI. 6.

(2) S. Iustin. *Apologia* 1. — Tertullian; *Apologet.*, cap. 39. Vedi la raccolta dei testi di questi autori, e di altri che siamo per accennare sulla stessa materia, nelle opere di Thomassin. e Muzzarelli citate superiormente.

animali, si portavano alla casa del vescovo, che doveva farne parte ai diaconi, ed agli altri chierici (1). Sant' Ireneo, San Cipriano, e tutti gli autori ecclesiastici di quell' epoca, insistono fortemente sull' obbligo di fare alla Chiesa queste sorte di offerte, non solamente per una ragione di carità e di compassione ai poveri, ma inoltre per un motivo di giustizia verso i sacri ministri, che si dedicano al servizio de' santi altari (2).

---

(1) Can. Apost. 3. 4. 5.

(2) Sant. Ireneo, *Adv. Hæres.*, lib. IV. cap. 34. — S. Cipr., *Epist.* lib. c. 9. Lo stesso, De *Unitate* Eccl. — Constit. Apost. lib. II. cap. 25. et 35.; lib. VII. cap. 29. — Origene, *Homil.* XI. Fleury, Hist. Eccl., tom. II. lib. IX. n. 19.

Per l'intelligenza della dottrina dei Santi Dottori su questa materia è importante notare che il precetto dell'antica legge che ordina di pagare ai preti le decime e le primizie, era in parte *di diritto naturale*, e in parte di *diritto positivo*. Apparteneva al primo, in quanto che prescriveva al popolo di provvedere al sostentamento dei ministri sacri; era di diritto positivo, per ciò che concerneva il modo di soddisfare a tale obbligo naturale. Sotto questo rapporto solamente, il precetto dell' antica legge è abrogato nel Nuovo Testamento; sotto il primo obbliga tuttavia i cristiani. Di là viene che i santi Dottori parlano del precetto della decima, ora come un precetto abolito dal Nuovo Testamento, e talvolta come un precetto ancora

Ricchezze di alcune Chiese durante le persecuzioni.

Mediante queste diverse contribuzioni, ogni Chiesa si procacciava un fondo più o meno considerevole pel sostentamento de' poveri, pel mantenimento de' chierici, e per le altre spese relative al culto divino. La storia della persecuzione suscitata

vigente. Sant' Epifanio (*Haeres.* VIII. cap. 6), e San Giovanni Grisostomo (*Homil.* 74. *in Math.*) discorrono nel primo senso. Origene (*Homil.* XI.), e alcuni altri parlano nel secondo, che lo stesso San Giovanni Grisostomo suppose in alcuni passide' suoi scritti (*Orat.* V. *Adv. Iud.*). — Si possono consultare S. Tommaso 2. 2. *quaest.* 86. art. 4; *quaest.* 87. art. 1. — Thomassin, *Antiq. et Nov. Discipl.*, tom. III. lib. 1. cap. 9. — Van Espen, *Ius eccles. Univ.* part. 2. tit 33. — Bellarmin. *Controv. de Cleric.*, cap. 25. — Muzzarelli, Dissert. dell' *Origine ed uso delle oblazioni, primizie e decime.* — Cotelier, *Nota sur les Constitutiones Apostoliques*, liv. II. cap. 35. — Il padre Delarue, Benedettino, nella sua edizione dell' opere di Origene, riprodusse testualmente questa nota di Cotelier. Essa può servire ad emendare alcune asserzioni esagerate dell' abate Bonnaud, su questa materia nell' opera sua intitolata: *Reclamation pour l' Église Gallicane, contro l' invasion des bien ecclesiastiques et l'abolition* de la decime. Paris, 1792, in 8. p. 100 — 163.

in Africa da Massimiano Ercole nel 303 può dare una idea della ricchezza delle Chiese in quell'epoca. Gli atti della detta persecuzione ne fanno consapevoli, che Paolo, vescovo di Cirta in Numidia, consegnò ai magistrati di quella Città, due calici d'oro, sei calici d'argento, sei ampolle d'argento, un boccale o brocca d'argento, sei lampade dello stesso metallo, e molt'altri mobili preziosi destinati al servizio della Chiesa (1).

Oltre le volontarie offerte in argento, in derrate, e in altri oggetti mobili, la Chiesa possedeva beni stabili, nel tempo stesso delle persecuzioni. Gl'imperatori pagani d'ordinario ciò tolleravano, e talvolta proteggevano queste proprietà contro l'ingiustizia e la violenza degli usurpatori (2). Come le ultime persecuzioni diedero luogo a certe specie di violenza,

(1) Queste particolarità si desumono dagli *Annali di Baronio* (anno 303. e dal tomo II. della *Miscellanea* di *Baluzio.*) Ved. anche Fleury, *Hist. Eccles.* tom. II. liv. VIII.

(2) Lampridio, nella vita di *Alessandro Severo*, cita un esempio rimarchevole di questa condotta moderata di alcuni imperatori pagani. — Eusebio, nella *Storia ecclesiastica*, narra pure altri fatti del medesimo genere. V. lib. VII, cap. 30. — Fleury, Hist. Eccl. tom. II, liv. VIII.

Costantino fece ricostruire magnificamente le chiese distrutte dal furore de' pagani, e ordinò di *restituire al clero le case, i poderi, i campi, i giardini, e gli altri beni di cui era stato con ingiustizia spogliato* (1).

La chiesa di Roma era fra quelle del mondo una delle più doviziose, e in pari tempo delle più celebri per le sue liberalità (2). Molto tempo prima di Costantino essa era in grado di sopperire al mantenimento di gran numero di chierici, di vedove, di vergini, di poveri. Essa mandava sussidj abbondanti ai fedeli delle provincie più lontane, sino in Siria, in Arabia (3). Era essa ricca anche di ornamenti, di vasi preziosi per la celebrazione dei santi misteri di calici d'oro e d'argento fatti in basso rilievo, e guerniti di diamanti; in fine aveva opulenza bastevole per tentare la cupidigia dei persecutori, come lo si scorge in particolare dalla storia del martire San Lorenzo (4).

(1) Euseb., *Vita Constant.* lib. ii. cap. 39. — idem, *Histor. Eccl.* lib. viii. cap. 1. et 2.; lib. x. cap. 8. — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. ii. liv. ix; tom. iii. liv. x.

(2) Oltre gli autori citati di sopra, Ved. Alban Buttler, Vie *des Peres* 10. *aout.* — S. Ambr., *De officiis*, lib. ii. cap. 28. — Prudent., *Hymn.* 2. *de Corona.*

(3) Euseb., *Histor. Eccl.* lib. iv. cap. 23; lib. vii. cap. 5.

(4) Ved. la penultima nota.

Da tutti questi fatti risulta luminosamente che ne' detti primi tempi, in cui la Chiesa era in generale povera, e durante anche la vita degli apostoli, alcune chiese particolari possedevano assai più beni di quelli che facevano loro di bisogno; e ch'esse erano assai ricche, non solo per mantenere numero grande di ministri sacri, ma eziandio per celebrare con pompa il culto divino, per fare limosine abbondanti, e per recare sussidj a chiese lontane che non avevano mezzi sufficienti.

Aumento dei beni ecclesiastici dopo la conversione di Costantino.

L'accrescimento de' beni ecclesiastici, in tutte le parti della Chiesa, doveva naturalmente essere uno de' primi risultati della conversione di Costantino, e della libertà conceduta alla Chiesa da questo gran principe. La storia in fatti ne attesta che la munificenza sua non si mostrò altrimenti con tanto splendore come nelle sue liberalità verso la Chiesa. Non si possono, senza meraviglia, leggere le particolarità che ci trasmisero, su quest'argomento, gli autori contemporanei, e specialmente Eusebio, di tutti il più antico,

e il più in grado di conoscere i fatti ch' ei narra. In ogni parte dell' impero, precipuamente a Roma, a Costantinopoli, a Gerusalemme, e in tutti i luoghi santi di Palestina, Costantino fece edificare magnifiche chiese, ed assegnò alle stesse rendite considerevoli, non facendo verun risparmio, sia per la bellezza delle fabbriche, sia per la ricchezza degli ornamenti e de' sacri vasi, sia per il mantenimento del clero, e per il sussidio delle differenti opere di carità che lo zelo de' pastori e la pietà dei fedeli promovevano (1). Nell' anno medesimo, in cui, d' accordo con Licinio pubblicò l' editto che autorizzava il pubblico esercizio della religione cristiana, divisò di portare larghi beneficj alle chiese. Del che può aversi un' idea dalla lettera scritta in particolare a Ceciliano, vescovo di Cartagine, del tenore seguente (2): « Essendo venuto nella » risoluzione di fornire qualche cosa » pel mantenimento dei ministri della

(1) Eusebius, *Histor. Eccl.* lib. x. cap. 6. Idem, *Vita Costantini*, lib. I. cap. 43; lib. III. cap. 26. 41. 50; lib. IV. cap. 58. — Ciampini, *De sacris ædificiis a Costantino Magno constructis.*

(2) Euseb. *Hist. Eccl.* lib. x. cap. 6. — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. III. lib. 10.

» religione cattolica in tutte le provincie di
» Africa, di Numidia, e di Mauritania,
» ho scritto ad Urso, tesoriere generale
» d'Africa, e gli commisi di farvi nume-
» rare *tre mila borse* (1). Allorchè voi

(1) Sarebbe difficile, o forse impossibile determinare oggidì il valore delle tre mila borse, di cui si parla. Ecco ciò che noi crediamo poter stabilire di più verosimile su questa materia, su cui i dotti molto si occuparono. Sotto Costantino e i suoi successori, la parola *follis* indicava tre specie di monete o di valore, cioè: una moneta di cuojo, altrimenti appellata *nummos* o *tetrassarion* del valore di 4 *assarions*, ossia, secondo Paucton, circa un soldo e mezzo di nostra moneta; 2 il *follis* militare, cioè una borsa contenente 175 denari; 3, infine le *balantion*, altra specie di borsa, contenente 250 danari.

Si ritiene generalmente che il *follis* in discorso nella lettera di Costantino non è il *tetrassarion*; perchè una moneta così esigua sarebbe stata insufficiente in modo manifesto a soddisfare allo scopo propostosi dall' imperatore in quella lettera. Nè è più verosimile che abbia parlato di *follis* militare in una lettera indiritta ad un vescovo sopra un oggetto di amministrazione civile. Il *follis*, di cui si tratta, è dunque probabilmente le *balantion*. Così là pensano Fleury, *Hist. Eccl.*, tom. III. lib. X. Cellier, *Histor. des Auteurs. Eccl.*, tom. IV. pag. 131., e la più parte dei critici. Supponendo con Paucton che il danaro sotto Costantino e i suoi successori, valesse circa cinque soldi 1/2 della nostra moneta, il *follis* di cui si tratta, valeva circa 195 lire tornesi; e le tre mila borse, 585,000 lire tornesi.

» avrete ricevuta questa somma, fatela
» distribuire a quelli che indicai, secondo
» il prospetto che Osio vi ha spedito. Se
» per compire la mia intenzione non tro-
» verete quanto basta, non abbiate diffi-
» coltà a domandare a Eraclide, intendente
» del mio demanio, ciò che può essere
» di mestieri; perocchè gli diedi ordine
» di darvi la pecunia che gli chiederete. »

La storia di quest' epoca ci presenta più tratti del pari rimarchevoli della liberalità di Costantino verso la Chiesa. Sant'Atanasio fa fede che questo Principe aveva ordinato ai magistrati dell' Egitto di somministrare annualmente al patriarca di Alessandria una ragguardevole quantità di frumento, e soccorere le vedove d'Egitto e di Libia (1). Teodoreto aggiunge che lo stesso Principe donò a tutte le chiese una certa quantità di misure di frumento, pel sostentamento del clero,

Fleury, e Cellier, attribuiscono al danaro un valore assai meno rilevante, riducendo la somma delle tre mila borse a 300,000 lire tornesi. Vedi Pancton, *Metrologie*, p. 424. et 765. — Ducange, *Dissert. de nummis imperii*. c. 6. n. 90. — Petau, *Dissert. de Folle*, in seguito alle opere di S. Epifanio.

(1) S. Atanas., *Apologia de fuga*, n. 18 — Epist. ad solit. n. 31.

delle vedove, delle vergini e dei poveri, che Giuliano l'Apostata, avendo rivocato questo dono, il di lui successore, non potendolo restituire interamente, ne fece da principio dare il terzo; e che, considerato questo terzo, del quale le chiese godevano ancora al tempo di Teodoreto, potevasi giudicare della incredibile liberalità di Costantino (1).

Sue liberalità verso la Chiesa Romana.

Anastasio il Bibliotecario, nelle vite de' Papi pubblicate nel IX secolo, dietro gli archivi della Chiesa romana, fa una enumerazione ben più meravigliosa delle offerte fatte da questo gran principe alle Chiese di questa città, e ad alcune altre d'Italia (2). » Sotto il pontificato di San

(1) Theodor., *Hist. Eccl.* lib. I. cap. 11., lib. IV., cap. 4. = Sozomenus, *Hist.* lib. I. cap. 8; lib. V., cap. 5.

(2) Anastas. *Vita S. Sylvestri.* — Fleury, *Moeurs des Chrètien*, n. 20. — *Hist. Eccl.* tom. III. liv. XI. Fleury seguitò l'edizione di Anastasio, che si trova nella collezione dei *Concilj* del padre Labbe, tom. I. p. 1409. Ma giova osservare che dopo questa edizione, ne uscirono delle più corrette e più accreditate. Fra le altre citeremo quel'a del Bianchini (*Roma* 1718) e del Muratori nel tomo III. *De Rerum Italicarum scriptores.* Noi abbiamo emendato in qualche luogo il testo del Padre Labbe colla guida di queste edizioni.

» Silvestro, egli scrive, Costantino innalzò
» in Roma, ed in parecchie altre città
» d'Italia un grande numero di basiliche,
» e le ha magnificamente decorate. Ecco
» i principali ornamenti, di cui ha fatto
» ricca la *Basilica Costantiniana* (1).

» 1.° Un baldacchino d'argento (2),
» davanti al quale era una statua del
» Salvatore assiso sopra un seggio, alto
» cinque piedi (3) e del peso di cento

(1) La *Basilica Costantiniana*, che oggi porta il nome di *San Giovanni di Laterano*, era situata presso il palazzo di Laterano, antica residenza degl' imperatori, che Costantino donò al papa Milziade e a' suoi successori. Sembra che questo palazzo, col'e sue dipendenze, sia stato il primo patrimonio della Santa Sede. Baronii. *Annales*, ann. 312. — Lebeau, *Histoir. du Bas-Empire*, tom. 1. liv. n. Ciampini, *De ædificiis sacris a Constantino constructis*.

(2) Il testo d'Anastasio dice *fastigium*. Sarebbe difficile determinare il senso di questa parola, che lo stesso Ducange non ha creduto di dire (*Lessicon infimæ latinitatis* art. *Fastigium*). Fleury pensa che si parli di un *tabernacolo* (*Moeurs des Chretiens* n. 30). Ma la descrizione che fa Anastasio dell' ornamento in discorso, il peso che gli attribuisce, ne inducono a credere che trattisi di un baldacchino in fine del coro, o al disopra dell' altar maggiore.

(3) Il piede romano equivaleva a circa 11 pollici 1/2 dei nostri piedi reali. Ved. Paucton, *Metrologie*, p. 129 et 758.

» libbre. Vi si scorgevano altresì i dodici
» apostoli, con corone sul capo, di pu-
» rissimo argento, ciascuna di piedi cin-
» que, del peso di ottanta libbre. Al di
» dietro era un'altra statua del Salva-
» tore, assisa sur un trono, riguardante
» *l'abside* (1). »

» Questa statua alta cinque piedi, del
» peso di cento quaranta libbre. Dopo di
» essa erano quattro angioli di argento, alti
» cinque piedi, ed ognuno del peso di
» cento cinquanta libbre. L'intero bal-
» dacchino pesava due mille venticinque
» libbre (2).

---

(1) La parola *abside* si prende in diversi sensi dagli autori della età media. Significa generalmente in materia d'architettura, un *centro* ed una *volta*; indica tal fiata la volta di una Chiesa, o il fondo del coro terminato semicircolarmente, ovvero la sede del vescovo collocata in questo luogo. Sarebbe malagevole dire il senso preciso di questo vocabolo secondo il testo di Anastasio; del pari sarebbe difficile determinare la posizione respettiva delle due statue del Salvatore di cui qui si parla. Può supporsi che la prima era collocata sotto il baldacchino, ed appoggiata al muro; la seconda, al di sotto del baldacchino.

(2) Per la valutazione delle differenti somme i principali autori da consultarsi sono — Ducange, *glossarium infimæ latinitatis*, verbis *libra*, *uncia*, *solidus*. — Leblanc, *Traité Hist. des monnais de France*. — Pauctoa,

» 2.° Una lumiera d'oro puro, ornata » di quindici delfini, del peso di venti- » cinque libbre, con catena che la teneva » sospesa sotto il baldacchino.

» 3.° Quattro candelabri, colla forma » di corona, d'oro purissimo, ornati di » venti delfini, del peso ciascuno di quin- » dici libbre.

» 4.° La volta della basilica, dorata » in tutta la sua lunghezza, di cinque- » cento piedi.

» 5.° Sette altari d'argento, del peso » ciascuno di ducento libbre.

» 6.° Sette patene d'oro, del peso di » trenta libbre ognuna.

» 7.° Sedici patene d'argento, ciascuna » di libbre trenta.

» 8.° Sette coppe d'oro purissimo, di » dieci libbre ognuna.

» 9.° Un'altra coppa di metallo, tem- » pestata d'oro, ornata di corallo, di » smeraldi, di giacinti, del peso di libbre » venti once tre.

Metrologie. — Letronne, *Consid. general sur l'evaluation des monnaies grecques, et romaines.* — Naudet, *Des changements operés dans l'administration de l'Empire.* Secondo Paucton, che noi seguiamo, le 12 once romane valevano 10 once 23/24 del nostro peso di marco.

» 10.° Venti coppe d'argento, ciascuna
» di libbre quindici.
» 11.° Due vasi d'oro purissimo di
» cinquanta libbre ciascuno, contenenti
» tre medimne (sorta di misura presso
» i Greci) (1).
» 12.° Venti altri vasi d'argento, cia-
» scuno del peso di dieci libbre, conte-
» nente *un medimne*.
» 13.° Quattro calici d'oro purissimo,
» ciascuno d'una libbra.
» 14.° Cinquanta calici d'argento, cia-
» scuno di due libbre.
» 15.° Un candelabro d'oro purissimo
» collocato dinanzi l'altare, ornato di
» ottanta delfini, del peso di libbre trenta.
» 16.° Un candelabro d'argento, ornato
» di venti delfini, del peso di cinquanta
» libbre.
» 17.° Quarantacinque candelabri d'ar-
» gento collocati nella navata, del peso
» ciascuno di libbre trenta.
» 18.° Dal lato destro della basilica,
» quaranta candelabri d'argento, ciascuno
» del peso di libbre venti.

(1) Si tratta verosimilmente di *medimna attica*, che valeva secondo Paucton, sei moggia attici, e tre moggia e mezzo di Parigi, Paucton, *Metrologie*, pag. 239, 263, 787.

» 19.° Dal lato sinistro della basilica,
» venticinque candelabri d'argento cia-
» scuno del peso di libbre venti.
» 20.° Cinquanta altri candelabri d'ar-
» gento collocati nella navata, del peso
» ciascuno di venti libbre.
» 21.° Tre urne d'argento purissimo,
» ciascuna del peso di trecento libbre, e
» contenente ognuna dieci *medimme*.
» 22.° Due incensieri d'oro finissimo,
» del peso ciascuno di libbre trenta.
» Ecco gli ornamenti principali del
» battistero.
» 23.° Un tino di porfido, coperto nel-
» l'interno e nell'esterno d'una lamina
» d'argento finissimo del peso di tre
» mila libbre.
» 24.° Nel mezzo del tino una colonna
» di porfido portante una lampana d'oro
» finissimo del peso di tre mille ed otto
» libbre.
» 25.° Sul bordo del tino un agnello
» d'oro purissimo, versante acqua, del
» peso di trenta libbre.
» 26.° A destra dell'agnello, una statua
» del Salvatore, di argento purissimo,
» alta cinque piedi, del peso di cento
» settanta libbre.
» 27.° A sinistra dell'agnello una statua
» di San Giovanni Battista, tenente in

» mano un' iscrizione così concepita: *Ecco* » *l' Agnello di Dio, ecco colui che cancella* » *i peccati del mondo.* Questa statua, alta » cinque piedi, pesava cento libbre.

» 28.° Sette cervi d' argento, versanti » acqua, del peso ciascuno di ottanta » libbre (1).

» 29.° Un incensiere d' oro finissimo, » del peso di dieci libbre, ornato di qua» rantadue pietre preziose di smeraldo, » o giacinto. »

Riuniti tutti gli ornamenti d'oro e d'argento di cui Anastasio fece qui l'enumerazione, si scorge che sommavano a sei cento ottantacinque libbre d'oro, e a dodici mille novecento quaranta tre libbre d'argento, il che ascende a più di 1,700,000 franchi di nostra moneta, senza lavorio (2).

---

(1) I cervi collocati nel battistero erano un simbolo del desiderio ardente che i catecumeni dovevano avere pel sacramento della rigenerazione. Questa espressione simbolica è fondata sul detto del Salmo 41. — *Quemadmodum desiderat cervus ad fontes aquarum, ita desiderat anima mea ad te, Deus.* —

Fleury, con Labbe, suppone che ogni cervo pesasse 800 libbre. Ma ciò pare errore di stampa; perchè non si trova in nessun manoscritto consultato da Muratori e Bianchini.

(2) La lettura e il confronto degli Autori, che prima di noi trattarono questa materia ci diedero motivo di correggere su qualche punto le basi adottate da Fleury e da

Nè comprendiamo in questa somma l'oro impiegato per indorare la volta della basilica lunga cinquecento piedi.

Costantino ha eziandio dotato questa basilica e il suo battistero di considerevoli redditi in fondi stabili, situati a Roma ne' circondarj, e in parecchie provincie lontane (1). Tutti questi beni, enumerati da Anastasio, fornivano alla basilica una rendita di 14,604 soldi d'oro, ossia circa 233,664 franchi di nostra moneta. L'imperatore vi aggiunse un'annuo reddito di 150 libbre di aromi pel servizio divino.

---

parecchi che lo seguirono, e di giungere, se non alla valutazione esatta e rigorosa delle somme in discorso, almeno ad una stima più verosimile e fondata. I principali Autori da consultare sono: Ducange, *Glossarium infimæ latin.*, verbis *Libra*, *Uncia*, *Solidus*. — Leblanc, *Traité hist. des Monnaies de France*. — Paucton, *Metrologie*. — *Letronne*, *Consid. gen. sur l'évaluation des Monnaies grecques et romaines* — Naudet, *des changements operés dans l'administr. de l'Empire*.

Nella particolarità delle valutazioni, seguimmo generalmente i calcoli di Paucton, l'opera del quale è molto più completa delle altre, e contiene documenti relativi a tutti i tempi e paesi. Quanto alla valutazione delle monete greche e romane, i suoi calcoli differiscono poco da quelli di Letronne.

(1) Dissertazione X del P. Zaccaria nella sua raccolta intitolata — *De Rebus ad hist. et antiq. Eccl. pertinentibus*. Tom. ii. p. 75.

Oltre queste offerte, fatte alla *Basilica Costantiniana*, il nostro principe elargì somme ragguardevoli alle chiese di Roma da lui edificate o ristaurate, specialmente a quella di San Pietro, di San Paolo, di Santa Croce di Gerusalemme, di Santa Agnese, di San Lorenzo, di San Pietro, e di San Marcellino. Si mostrò eziandio splendido donatore verso un'altra chiesa di Roma costrutta da San Silvestro, e verso le chiese ch'egli stesso fece innalzare ad Ostia, ad Albano, a Capua, a Napoli. Gli ornamenti d'oro e d'argento donati a queste differenti chiese, formavano circa due terzi della somma degli ornamenti compartiti alla *Basilica Costantiniana*. A queste chiese assegnò inoltre beni stabili di rilievo, situati a Roma, in Italia, nelle provincie le più lontane, in Africa, in Asia, e sino in quelle dell'Eufrate. L'annuo reddito appartenente alle sole chiese di Roma, non compresavi quella della *Basilica Costantiniana*, ammontava a 16,576 soldi d'oro, che sono circa 262,016 franchi della nostra moneta.

Questa descrizione ha qualche cosa di tanto prodigioso che pòrse motivo ad alcuni dotti moderni, di sospetto che l'antico autore, del quale Anastasio ha qui adottata la narrazione; abbia attribuito

a Costantino le obblazioni fatte alla Chiesa da' suoi successori (1). La quale conghiettura, come osserva Fleury, potrebbe assolutamente ammettersi per le offerte in oro, ed in argento; ma sarebbe difficile approvarla riguardo ai beni stabili, i cui titoli dovevano essere molto meglio conservati (2).

Quantunque possa recar meraviglia la narrazione delle liberalità da Anastasio attribuite quì a Costantino, non sembreranno impossibili a chi pon mente alle ingentissime somme, di cui poteva questo Principe disporre a pro della Chiesa, senza nuocere in alcun modo allo Stato e senza imporre di nuovi pesi a' suoi sudditi. Si può formarne un' idea soltanto richiamando all' attenzione le immense

---

(1) Fleury, *Hist. Eccl.*, tom. III. liv. II.

(2) Per non avere fatta questa riflessione, Bingham arrivò sino a considerare come favoloso tutto questo racconto di Anastasio, col pretesto che sembra essere stato attinto ad un opuscolo falsamente attribuito al papa Damaso (Bingham, *Orig. et antiquit eccles.*, tom. III. lib. VIII. cap. 7). L'opinione di questo scrittore è generalmente abbandonata dagli eruditi. Vedi sull' autorità dell' opera di Anastasio la *Prefazione* di Bianchini, la quale si trova anche nel volume già citato di Muratori. Cellier ne da un sunto nel tomo XIX de *l' Hist. des Auteurs sacr. et eccles.* p. 49.

rendite a quell'epoca dell'impero, e l'uso che gli antecessori di Costantino avevano costume di farne (1). Può giudicarsi dell'uno, e dell'altro dalle spese eccessive che gl'imperatori pagani solevano sostenere, non solo per i pesi necessarj al governo, ma inoltre, per rendere a sè affetti, mediante munificenze, il popolo, e i soldati.
» Dopo le guerre civili, dice su questo
» punto un recente scrittore (2), l'ambi-
» zione non sentì più freno, la corruzione
» non fu più combattuta, la prodigalità
» non stette più entro veruna misura.
» Distolto il popolo romano dal partito
» della repubblica, e sviato dalle armate
» per la speranza del profitto, la concor-
» renza alla dominazione non consistette
» che in una vendita agl' incanti ; i ge-
» nerali, per regnare sul mondo, ne pro-
» mettevano lo spoglio ai soldati e al
» popolo . . . (3). Ottavio, nel campo di
» Filippi, aveva profferte 5,000 dramme
» a ciascun soldato romano ; ed egli
» aveva ventotto legioni (4). Più di cento

(1) Naudet succitato, tom. I. 1. part. chap. 1.

(2) Naudet, ibid, pag. 177.

(3) Svetonius, *De XII Cæsarib.*, lib. I.

(4) Appian, *De Bello Civili*, lib. IV. — Iust. Lips. *De Magnitudine Rom.* lib. II. cap. 13.

» settanta mille uomini hanno dunque ricevuto ciascuno 3,920 franchi di nostra moneta (1).

» Caligola, Nerone, Didio, Giuliano, Commodo, e tutti i tiranni che volevano guadagnare l'animo del popolaccio e delle truppe aumentarono vieppiù l'avidità colle loro follie. Commodo aveva donato al popolo in una sol volta 725 denari per ciascuno, ossia 2,900 sesterzi, circa 568 franchi di nostra moneta (2). Nell'età di Augusto si numeravano trecento venti mille cittadini alimentati dal pubblico tesoro (3). Severo si vantò di avere sorpassata la liberalità di tutti gl' imperatori. Caracalla sciupò in tre giorni il tesoro accumulato da suo padre nel corso di

---

(1) Il valore di 5,000 dramme, ammonta anche a L. 1,500 della nostra moneta, supponendo con Paucton, che la dramma, o il denaro romano, valesse allora 18 soldi di nostra moneta. (Paucton, *Métrologie*, p. 76).

(2) Lampridius, *Vita Commodi*. Secondo Paucton, il *danaro romano*, che valeva circa 18 soldi di nostra moneta prima del Regno di Claudio, o di Nerone, non ne valeva più di 16, dopo Nerone sino a Costantino (Paucton, 16). In questa supposizione, i 725 danari, di cui si parla, valevano circa 580 della nostra moneta.

(3) Iust. Lips., *De Magnitudine Roman.* lib. III. c. 3.

» diciotto anni. Si possono vedere le più
» ampie particolarità intorno a queste
» eccessive profusioni nell'opera di Giusto
» Lipsio su la *grandezza de' Romani* (1).
» I buoni imperatori erano strascinati
» dall'uso che fatto aveva una neces-
» sità della dissipazione dei danari pub-
» blici. Dopo il regno di Claudio, l'avve-
» nimento di un principe, una nascita,
» un' adozione nella imperiale famiglia;
» i *decennali*, o rinnovellamento del regno,
» che si celebravano ogni decennio, le
» vittorie, il ritorno del principe nella
» capitale, ed altre circostanze che si
» reiteravano più o meno sovente, erano
» altrettante occasioni nelle quali non
» si poteva esimere di fare larghezza
» al popolo e ai soldati, senza attirare il
» loro odio, e senza esporre ad una ri-
» voluzione lo Stato. Non è meno oggetto
» di sorpresa ciò che gli autori di quel
» tempo narrano in particolare della ma-
» gnificenza, o piuttosto della prodigalità
» anche dei migliori dominatori nei di-
» vertimenti, e negli spettacoli. Augusto,
» dice il memorato scrittore (2), dichiara

(1) Iust. Lips. id. lib. II. cap. 12. 13. 14.
(2) Naudet, ib., p. 178.

» egli stesso di avere celebrato ventiquattro volte in suo nome, e ventitre volte per magistrati assenti, o poveri giuochi pubblici (1). È credibile appena la narrazione di Svetonio, di Dione, Cassio, e degli storici che trattarono della *vita degli Imperatori*, intorno la magnificenza e le profusioni di Caligola, di Nerone, di Commodo, di Eliogabalo e di altri che a loro si rassomigliavano. Ogni giorno del loro dominio era diviso tra le crudeltà e le feste. Teatri immensi addobbati d'oro, e coperti di veli di porpora; moltitudine di belve feroci sgozzate nell'arena con dardi e lance guernite d'argento; rappresentazioni di battaglie navali, date sopra laghi riempiti di vino; lotterie in cui gettavansi al popolo biglietti che si mutavano tosto l'uno con un cavallo, l'atro con un vaso d'oro, o con un vestimento prezioso, o con una casa; tavole sontuosamente servite in tutte le strade; in una parola, tutto quanto i capricci dell'ozio, l'insolenza di una smisurata dovizia, le follie della dissipazione, lo sprezzo di ogni pudore e di tutti i sentimenti umani potevano suggerire di

(1) Svetonius, *De duodecim. Cæsaribus*, lib. II.

» trovati stravaganti e bizzarri per di-
» vertire un popolo sanguinario e frivolo,
» fu esaurito a Roma. Tutti i giorni l'e-
» sistenza delle provincie era sacrificata
» ai diletti di questa città. Gli abusi
» erano divenuti leggi e gli eccessi si
» cangiarono in bisogni. Si leggano in
» Dione, in Giulio Capitolino le distribu-
» zioni enormi di Tito, e di Marc'Aurelio
» per giuochi prolungati mesi interi; e
» si giudicherà de' costumi del popolo
» romano allorquando di simili principi
» erano obbligati a prodigargli siffatti
» ricreamenti: se si potrà, si avrà una
» idea delle profusioni degl' imperatori
» che non si credevano padroni del mondo,
» che per soddisfare ogni loro desiderio,
» e sprecare in folli spese i tesori estorti
» alle nazioni. »

Dal fin qui detto, apparisce come riesciva agevole a Costantino e a' suoi successori darsi a conoscere magnifici verso la Chiesa e i suoi ministri, senza aggravare i loro sudditi di alcun nuovo peso, ed anzi sminuendo gli antichi. Le riforme introdotte nel governo da Diocleziano, e Costantino; e molto più ancora le idee d'ordine e di convenienza diffuse dal cristianesimo in ogni parte dell' impero, fecero insensibilmente scemare gli abusi di

cui si favella, e aprirono l'adito agli imperatori cristiani di destinare a scopi più utili le immense somme che i loro predecessori impiegavano in ridicole profusioni. L'applicazione fatta alle chiese di questa parte di redditi dello Stato era vieppiù conveniente, perocchè, senza esigere alcun aumento degli oneri pubblici, essa tornava nel tempo stesso a sollievo de' poveri, e in appoggio di una religione che per la sua influenza sui costumi pubblici, sembrava avere la destinazione di rigenerare la società intera.

Altre fonti di ricchezza per la Chiesa: restituzioni, liberalità de' fedeli ecc.

Vuolsi altresì aggiungere che le rendite dell'impero non erano l'unica sorgente delle liberalità di Costantino verso la Chiesa (1). Egli seppe trovare mezzi forse ancora più copiosi ne' beni ingiustamente confiscati durante le persecuzioni a persone di cui si ignoravano gli eredi (2) e nei tesori e redditi dei tempj d'idoli

(1) Fingham, *Origines sive Antiquit eccl.* tom. II. lib. V., cap. 4. — Fleury, *Moeurs des Chrétiens.* n. 80. — Idem, *Histor. Eccl.* tom. III. liv. X. et XI.

(2) Eusebius, *Vita Const.*, lib. II. cap. 36.

alcuni dei quali possedevano lautissime ricchezze (1); in fine nelle ragguardevoli somme che erano prima assegnate pei sagrificj, pe' giuochi e per le diverse ceremonie del culto pagano. Per tal guisa è dalla storia reso certo che le liberalità di Costantino verso le chiese, non solo non cagionarono accrescimento delle imposte pubbliche, ma che non furono di ostacolo a lui a pubblicare regolamenti accettissimi al popolo, sia per la diminuzione di esse, sia per mettere un ritegno al rigore e all' avidità de' percettori (2).

Non contenti delle loro liberalità, gli imperatori cristiani eccitavano, coi loro editti, quelle dei semplici particolari (3). Le romane leggi consentivano generalmente a costoro di disporre de' loro beni in favore de' stabilimenti pubblici e delle comunità legalmente autorizzate (4). Per

---

(1) V. le particolarità esposte su quest' oggetto nel primo articolo di questa dissertazione.

(2) Naudet, *Des changements opérés dans l' administration de l' empire*, tom. II. p. 207.

(3) Thomassin, Antiq. e nov. disc. tom. III. lib. 1. cap. 18. — De Héricourt, *Abrégé du meme ouvrage*, 3. part. ch. 2. — Idem, *Lois Eccl de France*, 4. part., pag. 182. — Bingham, *Origines ecc.* tom. II. lib. V. cap. 4.

(4) Digest. lib. XXX. tit. I. n. 117. et 122.; lib. XXXIV t 1. [illegible]. n. 20.

questo principio la legge aveva riconosciuto mai sempre le donazioni fatte per contratto o testamento ai tempi, e ai ministri de' falsi Dei (1). Era pertanto ben naturale che Costantino rendesse partecipi dello stesso vantaggio la Chiesa, i suoi ministri. Laonde non esitò a farlo con una legge che dava vigore nel modo il più formale a tutti i legati pii a profitto della Chiesa (2). Valentiniano I. restrinse, è vero, questa concessione, col proibire generalmente ai chierici e a tutti quelli che facevano voti di continenza, di ricevere dalle vergini e dalle vedove cosa alcuna per atto tra vivi, o per testamento (3); ma ciò tutto dà luogo a credere

---

(1) Digest. lib. XXXIII. tit. I. n. 20.

(2) Questa legge di Costantino trovasi nel *Codice Teodosiano* (lib. XVI. tit. 2. n. 4). e nel *Codice di Giustiniano* (lib. I. tit. 2. n. 1). tranne alcune variazioni che non cangiano nulla il disposto della legge. Meritano di essere ricordate queste parole di Giustiniano: *Nihil est quod magis hominibus debeatur, quam ut supremæ voluntatis postquam jam aliud velle non possunt, liber sit stylus.*

(3) Cod. Theod. lib. XVI. tit. 2. n. 20. Fleury, *Hist. Eccl.* tom IV. liv. 16. — Ceiller, *Hist. des Aut, Eccl.* tom. VIII. p. 596. — Questa legge di Valentiniano fu abolita da' suoi successori, probabilmente perchè era al

che questa legge, ben lungi dal portare detrimento alla Chiesa le tornasse utilissima, col rimovere il torto che l'avarizia di alcuni chierici le procurava, i quali, con vergognosi artificj, facevano riuscire a loro vantaggio particolare le pie liberalità che le dame romane destinavano alla Chiesa (1). Motivi non dissimili pare abbiano determinato Teodosio il Grande a proibire con una legge alle diaconesse di disporre con testamento a pro della Chiesa, de' chierici, o dei poveri (2).

---

tutto sconveniente, che un imperatore cristiano avesse lasciato il detto privilegio di acquistare ai ministri dei falsi Dei, e lo avesse tolto a quelli della vera religione; disconvenienza altamente censurata da Sant' Ambrogio (epist. XVIII. ad Valent. II. n. 12).

Hallam, *L' Europa au moyen âge* (tom. III. p. 294), dice che la legge di Valentiniano I tendendo a prevenire la cupidità di certi chierici, dimostrava *che la cupidità era allora un vizio quasi caratteristico del clero.* Con un simile argomento potrebbe conchiudersi per le differenti leggi pubblicate da Valentiniano e da altri imperatori contro certi disordini dei magistrati, de' militari, di altri stati di persone che, i *disordini erano allora presso che* carateristici di questi stati.

(1) Questa congettura sembra fondata su parole di San Girolamo nella sua lettera a Nepoziano.

(2) Cod. Theod. lib. XVI., tit. 2. n. 27. — Fleury, *Hist. Eccl.*, tom. IV., lib. XCIX. n. 21.

Imperocchè si temeva che certi chierici, sia per spirito di cupidigia, sia per zelo mal inteso a sollievo dei poveri e delle chiese usassero mezzi *captatorj* per ottenere legati favorevoli alla Chiesa, o a loro medesimi. Tuttavia un altra legge dello stesso Principe corresse la severità della prima, autorizzando le diaconesse a donare con atti tra vivi alla Chiesa i loro servi, i beni mobili, ed anche, a chi loro paresse, i loro beni stabili (1). In fine l'imperatore Marciano, spiegando o modificando le precedenti leggi, accordò generalmente alle vedove, alle vergini, e a tutte le persone consacrate a Dio, di lasciare i loro beni con testamento alla Chiesa, ai chierici, e ai monaci (2). Verso lo stesso tempo l'imperatore Teodosio il

(1) Cod. Theod. lib. XVI., tit. 2. n. 28. — Vi ha qualche dubbio sull' articolo *beni fondi*. Il testo della legge in vece di *prædia*, reca *prædam*, lezione ricevuta come la vera da parecchi scrittori. — Flechier, *Histoir. de Theod.*, liv. IV. n. 7. non pare aver raggiunto il senso di questa legge. Bisogna attenersi a Gottofredo, Comment. su quest' articolo del *Codice Teodosiano.*

(2) Questa Costituzione di Marciano è nella collezione delle Costituzioni imperiali collocata in seguito al *Codice Tedosiano.* Fu poi inserita nel *Codice Giustinianeo* lib. I. tit. 2. n. 13.

Giovine emanò un editto del pari favorevole al clero, attribuendo alle chiese e ai monasteri i beni de' religiosi e de' chierici morti senza testamento, senza avere parenti prossimi (1). La quale disposizione ha esteso alla Chiesa un favore di cui godevano molt' altre corporazioni, che, per le leggi ereditavano in eguali casi dai defunti loro membri (2).

Decime, primizie, donazioni, e testamenti.

La pietà dei fedeli, fortificata dagli esempj e dagli editti imperatorj, aumentava di giorno in giorno le ricchezze del clero in ogni parte dell' impero. Sebbene la Chiesa, prima del VI. secolo, non abbia stabilito verun formale precetto per obbligare i fedeli nella prestazione al clero della decima e delle primizie de' loro beni, la più parte di essi continuò a fare spontaneamente queste sorte di offerte secondo l'uso introdotto dopo il tempo delle persecuzioni (3). I santi Dottori insistevano sovente ne' loro scritti,

(1) Cod. Theod., lib. v. tit. 3. n. 1.

(2) Gottofr. *Comm.* ad Cod. Theod., lib. v. tit. 2. n. 1.

(3) Thomassin, *Antic. et Nov. Disc.* tom. III. lib. 1. cap. 4. — De Héricourt, *Abrégé du même ouvrage*, 3. part. chap. 1. Van-Espen, *Ius Eccl. Univ.* tom. 1. part. 2. tit. 33. cap. 1.

e nelle loro pnbbliche esortazioni sui motivi di carità ed eziandio di giustizia, che dovevano impegnare i fedeli a questa pratica. Tra gli altri San Girolamo, nello spiegare queste parole del Salvatore: *Rendete a Cesare ciò che appartiene a Cesare, e a Dio che appartiene a Dio:* dice espressamente che *ciò che appartiene a Dio*, sono le decime, le primizie, e le altre obblazioni in uso nella Chiesa (1). La stessa interpretazione delle parole del Salvatore è rimarcata in un discorso attribuito a Santo Agostino, ma che sembra piuttosto di San Cesario, o di qualche Autore suo contemporaneo (2). Non può moversi dubbio sull'efficacia di queste esortazioni rispetto al maggior numero de' fedeli; Cassiano suppone anche che al suo tempo non era minore fra essi la premura di offerire le decime e le primizie ai monasteri, o di prestarle alla Chiesa (3). Tutto induce a credere che questo costume universale di pagare la decima al clero diede motivo al precetto generalmente stabilito su questa materia nella Chiesa latina dopo il secolo quinto.

(1) S. Hieron. *Comment. in Matt.* cap. 22.
(2) S. Aug., Oper. tom. v. append. Sermo 86.
(3) Cassiani, *Collat.* 14. 21. ecc.

La Chiesa, indipendentemente da questa specie di obblazioni, vedeva aumentare ogni dì i suoi redditi dopo la conversione di Costantino per nuove donazioni di beni fondi. Numero grande di persone doviziose e di prima qualità, rinunciavano al loro patrimonio a pro della Chiesa o dei monasteri allorchè avveniva la loro conversione, o il loro ingresso nella classe dei chierici, o nello stato monastico (1). Altri vi rinunciavano solo in parte durante la loro vita, e testavano in favore della Chiesa, o de' pii stabilimenti. I vescovi soprattutto, e gli altri ministri sacri, si recavano quasi sempre un dovere di disporre così, non solamente dei beni che avevano potuto acquistare servendo la Chiesa, ma altresì del loro patrimonio, allorchè non avevano parenti prossimi (2). La storia di quest' epoca ci presenta numero copioso di fatti in appoggio di queste asserzioni, dei quali riferiremo quì soltanto alcuni dei più notabili.

L' imperatrice Pulcheria, sposa a Marciano, non contenta di avere costrutte e

(1) Thomassin, cit., lib. III. cap. 2. et. 3. — De Héricourt, ib. 3. part. chap. 13.

(2) Thomassin, ibid. lib. II. cap. 38. — De Héricourt, ibid. —

riccamente dotate molte chiese, lasciò nel suo testamento alla Chiesa e a' poveri tutti i suoi beni che di certo erano ragguardevoli pel favore e per l'autorità di cui per lungo tempo aveva goduto; la quale disposizione pia fu senza difficoltà confermata dall'imperatore Marciano (1). Sant'Ambrogio, nel suo innalzamento alla sede di Milano, volle privarsi di tutto per imitare la povertà di Gesù Cristo. Il perchè distribuì la sua pecunia alla Chiesa e a' poveri, donò inoltre alla Chiesa tutti i suoi beni stabili, de' quali riservò soltanto l'usufrutto a sua sorella Marcellina (2). San Gregorio di Nazianzo dichiara nel suo testamento di lasciare tutti i suoi beni alla Chiesa pel sostentamento de' poveri del luogo (3). San Cirillo, patriarca di Alessandria, trasmette con testamento una parte rilevante del suo patrimonio al di lui successore, raccomandandosi unicamente di avere cura de' nipoti di esso testatore (4).

(1) Sozomen., *Hist. Eccl.*, lib. IX. cap. I. — Theodor. Lect. *Fragm. hist.* lib. I. p. 552. — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. VI. liv. XXVIII.

(2) *Vita S. Ambros.* a Paulino ejus notario *scripta* — Fleury, *Histor. Eccl.* tom. IV. liv. XVII. n. 21.

(3) S. Gregor. *Oper.* tom. I. p. 924. — Ceillier, *Histoir. des Auteurs Eccl.* tom. VII. p 22.

(4) Concil. Chalcedon., Act. 3. cap. 8.

La liberalità dei fedeli eccitata dalle esortazioni de' santi dottori.

Il linguaggio e le esortazioni de' santi dottori, a quell' epoca, basterebbero a porgerci una grand' idea della ordinaria liberalità de' fedeli, e soprattutto de' sacri ministri verso i poveri, e la Chiesa. Salviano biasima altamente in molti passi dell' opere sue, la condotta de' diaconi, de' preti, e segnatamente dei vescovi che, non avendo figli o prossimi parenti, lasciano i beni ad estranei, piuttosto che donarli ai poveri, alla Chiesa, e a Dio stesso (1). Riprende del pari le vergini e le vedove che, non avendo congiunti prossimi, non elargiscono alla Chiesa una buona parte de' loro beni. Esorta anche le persone del mondo che hanno figli a fare simili disposizioni per testimoniare il loro affetto alla madre comune di tutti i fedeli. (2). Santo Agostino raccomanda anche ai ricchi che hanno più figli, di aggiunger loro Gesù Cristo nella persona dei poveri, beneficandoli con una porzione eguale a quella trasmessa a ciascuno dei

(1) Salvian; *Epist. ad Salonium*, tom. VII. p. 381.
(2) Salv. Ad Eccles. Cath. lib. III.

figli stessi. « Se un padre, egli dice, non
» ha che un figlio, consideri Gesù Cristo
» come il secondo; se ne ha due riguardi
» Gesù Cristo come il terzo; se ne ha
» dieci, ponga Gesù Cristo per l'unde-
» cimo (1). » Egli, altrove consiglia quelli che perdono un figlio a dare ai poveri la porzione de' loro beni destinatagli (2). La stessa esortazione indirizzò San Girolamo ad un padre dovizioso e potente il quale in due giorni vide morire due delle sue figlie: « In vece, così si esprime,
» di far ricca la loro sorella dei beni che
» le destinate, servitevene a cancellare i
» vostri peccati e a nutrire i poverelli (3).

I santi Dottori biasimano
le donazioni eccessive o indiscrete.

Con tutto ciò, quantunque fossero energiche queste esortazioni dei santi dottori, è cosa da avvertirsi che disapprovavano, ed anche non accoglievano le limosine eccessive e indiscrete che riuscivano dannevoli alle famiglie, o che avrebbero eccitati

(1) Sanct. Augustin. *Serm. de divers.* 355.
(2) Sanct. Aug. *Serm.* 86.
(3) Sant. *Hieron. Epist. ad Iulian.* 92.

giusti richiami di esse (1). Un uomo ricco di Cartagine, senza prole, nè avendo speranza di ottenerla, donò alla Chiesa tutti i suoi beni, riservandosene il solo usufrutto. In appresso gli sopravvennero figli, ed Aurelio, vescovo di Cartagine, non aspettando che il donatore chiedesse la restituzione dei beni data alla Chiesa, glieli rese interamente (2). Sant' Agostino che riferisce questo tratto con grandi elogi, dimostra in più occasioni il medesimo disinteresse. Ripudiava assolutamente le eredità che procedevano più dall'ira di un padre contro i suoi figli che da un sentimento di compassione verso i poveri; ed altamente vituperava i parenti, che per carità mal intesa privavano interamente i loro figli e i prossimi parenti, o non lasciavano ad essi una sostanza dicevole al loro stato. « Chiunque, » ei diceva, vuole eseredare suo figlio » per arricchire la Chiesa, cerchi un altro,

(1) Questo punto è solidamente stabilito dal padre Thomassin, *Antiq. et Nov. Disc.*, tom. III. lib. I. cap. 17. et 20.

(2) Sant. Aug. *Serm.* 355., il quale disse che il vescovo Aurelio poteva ritenere i beni donati, *jure fori*, *non jure poli*.

» non Agostino, per accettare la sua do-» nazione; o piuttosto, voglia Iddio, che » non trovi persona che la riceva (1). » San Girolamo, Sant' ambrogio, San Fulgenzio, e molti altri santi Dottori, colla loro condotta e coi loro discorsi, provano che professavano lo stesso spirito di moderazione e di disinteresse (2).

Ricchezze delle Chiese patriarcali.

L'aumento delle ricchezze del clero appariva più che nelle altre chiese nelle patriarcali. San Girolamo in una lettera scritta a Pammachio verso l'anno 400, pensa che la Chiesa di Gerusalemme possedeva grandi beni e rendite in conseguenza del numeroso concorso dei pellegrini che vi si recavano di continuo da ogni parte del mondo (3). Le liberalità di San Giovanni l'elemosiniere, patriarca di Alessandria nel VII. secolo, e tutte le particolarità della sua amministrazione

(1) Sanct. Aug. ibid.

(2) S. Hieron. Marcellæ *Epitaphium.* seu *Epistola* 96 *ad Principiam.* — S. Amb. *Expos. in Lucam*, lib. VIII. Vita S. Fulgentii, per *Ferrandum* Diac. cap. 7. Ved. Thomassin, ibid. cap. 17.

(3) S. Hieron. *Epist.* 38 *ad Pammachium.*

presuppongono del pari che la sua Chiesa avesse allora mezzi abbondantissimi per l'alimentazione de' poveri (1). Allorchè salì al trono patriarcale trovò nel tesoro della sua Chiesa *otto mille libbre d'oro*, che fu sollecito d'impiegare in opere buone (2). Si fece consegnare in quell'occasione un elenco dei poveri della

(1) *Vita S. Ioann.* per Leontium. — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. VIII. liv. XXXVII. n. 11. et 12. — Thommassin, cit., tom. III. lib. III. cap. 30.

(2) Questo fatto della esistenza delle 8,000 libbre d'oro, risulta dal testamento di S. Giovanni limosiniere, contenuto nella sua vita scritta da Leonzio, autore contemporaneo, e da Simeone Metafrasto, che scriveva tre secoli dopo (Bolland. *Mens. Iannar.* tom, II. pag. 513. et 529.)

Togliendo per base la stima della libbra romana adottata da Paucton, e il prezzo attuale del marco d'oro le L. 8,000 d'oro equivalgono questi a 11,000 marchi d'oro, ossia a 9,246,600 franchi di nostra moneta. La grande autorità di cui godevano le Chiese di Roma e di Alessandria, l'estensione della loro giurisdizione, le opulentissime rendite che da più secoli godevano, le annue prodigiose limosine che raccoglievano tutto concorre a rimovere il sospetto di esagerazione o di errore nei testi dei citati scrittori.

Nè pare probabile l'opinione di Fleury, Ceiller, Berault-Bercastel e di qualch'altro, che non fossero 8,000 libbre, ma solo 4,000 quelle in discorso, poichè nessuna ragione adducono a sostenerla, e contraddice manifestamente ai detti testi.

sua città episcopale, e ne numerò più di settemille cinquecento, ai quali fornì giornaliero sussidio. Oltre queste elemosine quotidiane, il santo patriarca eresse, in diversi distretti di sua diocesi, ospitali per gli stranieri, pei vecchi, pe' malati, e nulla omise di quanto poteva essere di ajuto agl'infelici che ivi erano ricevuti in turba. La di lui carità non aveva per solo oggetto i poveri della sua diocesi, e della sua provincia; ma soccorreva eziandio ai bisogni di una gran quantità di chiese e di sventurati in Egitto ed in Oriente. Da ultimo, può giudicarsi da un solo tratto dell'opulenza della Chiesa di Alessandria a quell'età: essa perdette in un giorno soltanto tre vasselli di trasporto, di cui ciascuno portava circa diecimille moggia di grano.

Ricchezze della Chiesa Romana: suoi numerosi patrimonj.

Le ricchezze della Chiesa romana superavano quelle fin qui accennate, poichè

Alcuni suppongono che non si parli di 8,000 libbre romane, composta ogni libbra di once 12, ma di libbra egiziana, di otto once cadauna. Questa supposizione cessa, perchè la differenza tra la libbra romana e l'egiziana non durò più dopo il regno di Costantino; e i dotti ritengono d'accordo, che la libbra-peso in discorso sia la romana.

tutti i fedeli del mondo cristiano la veneravano come il centro della cattolicità. La più parte de' popoli illuminati dalla face della fede n'erano debitori allo zelo di questa Chiesa, e de' missionarj che aveva loro inviati; epperò serbavano con gratissimo animo la memoria di sì grande beneficio, e riponevano il rispetto alla santa sede nel carattere distintivo di un vero cristiano. Il quale sentimento ereditario tra tutti i figli della Chiesa Cattolica riaccendevasi spesso ne' cuori alla notizia delle calamità che l'inondazione de' Barbari attirava alla santa sede, e ai popoli d'Italia datisi alla sua protezione. Pareva vergognoso ai fedeli d'ogni parte del mondo che il capo della religione, e il vicario di Gesù Cristo in terra, fosse esposto alle molestie del bisogno, od inceppato nella sua amministrazione spirituale dai sacrifici enormi ch'era obbligato a fare per la salute del popolo commesso alle sue sullecitudini. In questa veduta i principi e i popoli si affrettavano a dar segno, con ricche offerte, del loro profondo ossequio al successore di San Pietro e della alacrità di concorrere coi loro beni al sostegno, e governo della Chiesa universale. Dal che sono derivate le grandi facoltà della

santa sede, appresso la conversione di Costantino. Dalla fine del secolo IV., erano già sì considerevoli, che Pretestato, senatore romano, essendo designato console, diceva lepidamente al papa Damaso: *Fate me vescovo di Roma, e sull' istante mi faccio cristiano* (1).

Ma la più alta idea delle dovizie di questa Chiesa dopo il detto IV. secolo è resa chiarissima soprattutto dalla quantità ed estensione de' suoi *patrimonj*, ossiano beni stabili che possedeva in tutte le parti del mondo cristiano (2). La narrazione che abbiamo fatta prima d'ora, conformemente a quella di Anastasio il Bibliotecario, sulla munificenza di Costantino verso la Chiesa Romana, non lascia guari a dubitare che non fosse posseditrice sino dal tempo di questo Principe di numero grande di fondi nelle differenti provincie dell'Impero. Anche nella supposizione, che non è molto verosimile,

---

(1) *Facite me Romanæ urbis episcopum, et ero protinus christianus.* S. Hieron. Epist. 38 ad Pammachium.

(2) V. la decima dissertazione del P. Zaccaria nel tom. ii. p. 68. della collezione: *De rebus ad Hist. et Ant. Eccl. pertinentibus.*

che il biografo antico seguito da Anastasio sia stato in errore sulla vera origine di questi patrimonj, era d'uopo per lo meno che al tempo, in cui quest'autore scriveva, appartenessero già da lunga età alla Chiesa Romana, essendo allora generale la persuasione che li avesse ricevuti da Costantino.

Checchè siane di tale quistione, i monumenti rimastici della storia de' Papi, dopo la metà del IV. secolo, ne mostrano la quantità de' patrimonj della Chiesa romana aumentarsi ogni giorno mercè le liberalità de' principi e dei popoli. Fleury scrisse « tutte le vite de' Pontefici, dopo » San Silvestro, e il cominciamento del » IV. secolo sino al termine del IX., sono » piene di doni fatti alla Chiesa di Roma » dai Papi, dagli Imperatori, e da pri» vati; e questi presenti non consistono » soltanto in vasi d'oro e d'argento, » ma in case in Roma, in terreni nelle » campagne, in Italia ed altresì nelle di» verse provincie dell'impero (1). La quale asserzione sarebbe agevole comprovare con una moltitudine di testimonianze; ma a noi basterà richiamare alla

---

(1) Fleury, *Mœurs des Chretiens*, n. 80. — Zaccaria sopra cit. cap. 2. — Hallam, *L' Europe au moyen âge* tom. III. p. 296.

memoria alcuni de' fatti più osservabili, attinti ai monumenti più autentici.

Dalle lettere di San Gregorio il Grande si raccoglie come al suo tempo la *Chiesa* romana aveva *patrimonj* ragguardevoli anche in Dalmazia, Sicilia, Sardegna, Corsica, in Ispagna, nelle Gallie, in Africa e in molte altre provincie (1). Di questi patrimonj, alcuni erano beni stabili, di cui la Chiesa percepiva i redditi, altri erano di vera *signoria*, che talvolta comprendevano città, intere provincie, e nelle quali il Papa esercitava, col mezzo de' suoi officiali, tutti i diritti di un sovrano temporale (2). Il numero di questi *patrimonj* s'aumentò assai dopo per le successive donazioni di parecchi sovrani, e degli stessi imperatori (3). Monumenti

(1) S. *Gregorii Vita*, per Ioann. Diacon, lib. II. cap. 53. 58. — *Ejusdem vita recens adornata* (auctore D. De Sainte-Marte.) lib. III. cap. 9. n. 6. — Fleury, Hist. Eccl., tom. VIII. lib. XXXV. — Zaccaria, ib., cap. 3. — Histoire de l'Eglise Gall., tom. III. p. 511.

(2) Zaccaria citat., cap. 1. — S. Gregor. *Epist.* lib. 1.; epist. 41. 75. lib. IX. epist. 19. 99. 100. — Sainte-Marte cit., nella vita di S. Gregorio. — Thomassin, cit.; tom. III. lib. 1. cap. 27. —

(3) Thomassin cit., tom. III. lib. 1. cap. 27. — Zaccaria, ib., cap. 4.

autentici fanno prova che avanti di finire il VII. secolo, la Chiesa romana annoverava fra i suoi *patrimonj*, il paese delle Alpi Cozie, compresa la città di Genova, e tutte le vicine coste sino alle frontiere delle Gallie. I Lombardi avevano usurpati questo paese verso lo scorcio del medesimo secolo; lo restituirono al papa Giovanni VII. (verso l'anno 708) *come antica proprietà della Chiesa romana* (1). I patrimonj di questa Chiesa in Sicilia, e in Calabria, confiscati circa il tempo stesso dell'imperatore Leone Isaurico, erano tanto di rilievo, ch'ella ne ritraeva un reddito annuo di tre talenti e mezzo d'oro, vuolsi dire più di 400 franchi di nostra moneta, secondo la valutazione più verosimile (2). Questo valore può senza

---

(1) Beda, nella sua *Cronaca su l'anno* 708, tom. III. ediz. di Colonia. — Paolo Diacono *nella storia dei Lombardi*, lib. VI. cap. 28. — Ved. anche Fleury, *Hist. Eccl.*, tom. IX. liv. XLI. — Zaccaria. ib. cap. 3.

(2) Teofane, *Cronaca* all'articolo di *Leone Isaurico*. Per determinare il valore dei *tre talenti* d'oro di cui parla Teofane, è uopo notare, che nello stile degli autori greci del medio evo la parola *talento* si prende talora per *cento libbre d'oro* (Teophan. *Cronol.* ann. 9. Nicep.); talvolta per *una libbra d'oro* (Ducange in una nota sull'Alessiade d'Anna Comnena); qualche volta

dubbio parere esorbitante a primo aspetto; tuttavia non sembrerà incredibile, se pongasi mente, che, secondo un' opinione comune assai e probabilissima, la più gran parte dei *patrimonj* della Chiesa romana in Sicilia e in Calabria, le fu donata dagl' imperatori, dopo Teodosio il Grande, in permuta di quelli ch' essa possedeva in parecchie provincie di Oriente, e de' quali sarebbe stato difficile percepire

---

per un pezzo d'oro detto *soldo*, *solido* o *bisante* (Teophan, ann. 1. Michael Curopal).

Già vedemmo che la libbra d' oro sotto Costantino si divideva in 12 che valevano presso che 11 dei nostri pesi di marco. La libbra d'oro valeva dunque circa 1153 franchi 80 cent. di nostra moneta.

È al tutto inverosimile che Teofane abbia preso il vocabolo talento per una *libbra d' oro;* e meno ancora per un *soldo d'oro*. Può egli infatti credersi che i patrimonj della Chiesa romana in Sicilia e in Calabria, già tanto grandi all' epoca di S. Gregorio, non avessero fruttato un secolo dopo alla Chiesa che tre libbre e mezzo d'oro, cioè circa 4015 franchi?

Dnnque tutto fa ritenere che Teofane prenda la parola *talento* per *cento libbre d' oro*; e che i tre talenti e mezzo, di cui discorre, valgano 350 libbre d' oro, ossia circa 404, 830 franchi di nostra moneta. Il qual calcolo pare conforme a quello del P. Zaccaria nella sua già citata dissertazione: *De rebus ad Hist. et Antiquit. Eccl. pertinentibus*.

le rendite per le irruzioni frequenti de' Barbari in quelle provincie (1).

Preziosi risultati delle ricchezze del clero pel bene sociale.

Questo continuo aumento de' beni ecclesiastici sotto gl' imperatori cristiani, dopo il secolo IV. sino all' VIII. mette più che bastevole luce sullo stato in quell' epoca della liberalità dei principi e de' popoli verso la Chiesa. Non è del pari men certo e chiaro che gli ecclesiastici, e i religiosi si mostrarono generalmente meritevoli delle medesime, e sovente anche se le procacciarono, senza volerlo, pel santo uso che solevano farne. L'aumento de' loro beni temporali tornava a profitto de' poveri, e a sollievo di tutte le miserie della umanità. Può anzi dirsi con fondamento che questo prezioso risultato delle dovizie del clero fu uno dei precipui effetti dell' influenza del cristianesimo sulla società, e specialmente sulla classe de' poveri così numerosi in ogni

(1) Zaccaria, ibid., cap. 2. n. 9. — Orsi, *Della origine del dominio e della sovranità de' Romani Pontefici.*

tempo, ma tanto negletti dai pagani (1). La Chiesa cristiana, nella sua origine,

---

(1) Fleury, *Mœurs des Chrétiens* n. 81. Ryan, Bienfaits de la Relig. Chret. ch. 3. n. 29. — Thomass. *Antiq. et Nov. Discipl.*, tom. III. lib. 4. cap. 47. — De Héricourt, *Abreg. du mém. ouvrag.*, chap. 19. n. 2. Bergier, *Dict. Theol.* art. *Hopitaux*. — Naudet, *De changements dans l' admin. de l' empire*, tom. 1., pag. 118. Ved. anche De Gerando, *De la Benfaisance pub.* tom. IV. 3. part. pag. 271 ecc. 499. Però questo scrittore, mentre riconosce, parlando degli Ospitali, i vantaggi resi dalla religione cristiana alla società collo stabilirli, sostiene che i popoli antichi non provavano il bisogno di averli, perchè lo prevenivano colla *ospitalità*, colle *infermerie domestiche*, e colla *schiavitù*. Queste asserzioni sono poco fondate, perchè *l' ospitalità* primitiva s' indebolì poco a poco, e disparve quasi del tutto presso i popoli antichi, massime tra i Greci, e i Romani, a misura che si allontanarono dalla prisca semplicità, il che avvenne assai prima dell' origine del cristianesimo. Le *infermerie domestiche* non esistevano che nelle famiglie ricche, e solo per la loro utilità particolare. Quanto *agli schiavi* si sa ch' erano generalmente trattati con durezza eccessiva, specialmente presso i Greci, e i Romani. al tempo dell' avvenimento di Cristo (ved. una memoria di Bonamy *sur les Esclaves romains dans le Memoir. de l' Acad. des inscriptions*, tom. XXXV. dell' edizione in 4. p. 328. Lo stesso De Gerando cita dei fatti (pag. 468 ecc.) che avrebbero dovuto far modificare assai le sue asserzioni. Egli non ha posta la dovuta attenzione alle gravi autorità indicate in principio di questa nota.

parve suscitata da Dio per svegliare, su questo punto, i sentimenti dell' umanità, e per ispirare in tutti gli uomini uno spirito di commiserazione, cui erano sembrati fin' allora stranieri. Fu questo per i pagani uno spettacolo al tutto nuovo. Al vedere la tenera carità che univa fra loro tutt' i fedeli, essi gridavano con stupore, al riferire di Tertulliano « *Mirate* » com' essi si amano gli uni, e gli al» tri (1). » Lo stesso imperatore Giuliano, questo nimico dichiarato del cristianesimo, arrossiva nel paragonare, sotto questo oggetto, i pagani e i cristiani; il che si desume particolarmente dalla sua lettera ad Arsace, pontefice di Galazia, nella quale lo esorta ad erigere ospitali in sollievo de' poveri, ad esempio de' cristiani che « oltre i loro poveri, egli dice, » alimentano anche i nostri che noi la» sciamo mancare di tutto (2). »

Stabilimenti di carità : ospitali.

Infatti la carità compassionevole ed universale del clero e de' fedeli non si

(1) Tertull. *Apolog.*, cap. 39.

(2) Iulian. *Epist.* 49 *ad Arsacium* Pontif. — Questa lettera si trova in seguito alla *Vita dell' imperatore Gioviano*, di Lablctterie, p. 468.

manifestava solamente per le passeggere, ed abituali elargizioni, ma eziandio dallo stabilimento di una gran copia di asili pubblici destinati a sovvenire a tutte le miserie dell' umanità. I Greci e i Romani tanto distinti fra i popoli tutti per civiltà, politica, e successo nelle arti e nelle scienze, ignoravano, o coprivano di negligenza assoluta questo modo ammirabile di sollevare le umane sciagure ed infermità. Tutta la loro politica in questo genere, secondo l' osservazione di Fleury (1), *si limitava a sbandire la poltroneria, e i mendicanti validi*, e tutt' al più a dare qualche misura transitoria per alleviare in certe tempi le calamità. Presso di loro non era un ordine pubblico e abituale onde provvedere ai miserabili inetti a prestare qualche servizio alla società; non esisteva veruno di questi caritativi stabilimenti che il cristianesimo ha reso tanto comuni nella maggior parte de' paesi, ove si è stabilito, e dei quali sembra avere fornita al mondo la prima idea. Gli autori antichi, che descrissero con maggior particolarità i monumenti di Roma, di Costantinopoli e

(1) Fleury, *Mœurs des Chrét.*, n. 21.

delle altre celebri città de' primi tempi fanno bensì menzione di palazzi, di bagni, di teatri, di tempii, di porti, di magazzeni pubblici, di prigioni e di altri edifizj di pubblica utilità; ma non parlano d'alcuno stabilimento destinato a ricevere i malati, e i colpiti da infortunio (1). I primi ospitali di cui parla la storia sono dovuti alla carità dei cristiani. San Gregorio di Nazianzo nel suo *discorso contro Giuliano*, composto nel 363, suppone che essi avessero di già fabbricato un numero grande di questi pii asili anteriormente alla dominazione di questo Principe, il quale tentò inutilmente di formare dei simili (2). Dopo quest'epoca si vide moltiplicarsi rapidamente questo nuovo genere di stabilimenti in tutte le parti dell'Impero, e dovunque penetrò il Cristianesimo.

---

(1) Le *infermerie (valetudinaria)* di cui è quistione in Seneca, Columella, e in altri antichi scrittori, non erano stabilimenti pubblici, ma appartamenti collocati nell'interno o presso del palazzo di un grande, per quelli de' loro servi ch'erano attaccati da morbo. Vedi le note di Giusto Lipsio sopra Seneca, *De Ira*, lib. 1. cap. 16, et Epist. 27. — Columella, *De re rustica*, lib. XI. cap. 1. — Ryan, *Bienfaits du Christ.* chap. 3. n. 3.

(2) Sant. Gregor. de Naz., *Orat.* 1. *contra* Julian. n. 111, et 112.

S. Basilio fece costruire nella sua Città vescovile un ospitale pei poveri verso l'anno 372 e pervenne anche in appresso a farne erigere in parecchie altre città o borgate della sua Diocesi (1). Decorsi alcuni anni, S. Pammachio ne fondò uno a Porto vicino a Roma pei forastieri, e un'altro a Roma, d'accordo con una Dama Romana nominata Fabiola, la quale si consacrò essa medesima colla più tenera carità al servizio degli infermi (2). Verso il medesimo tempo S. Agostino volle si formasse un'ospizio per i forastieri in Ippona (3); e S. Gallicano un'altro a Ostia (4). Parecchie costituzioni dell'Imperatore Giustiniano presuppongono la esistenza, nel suo tempo, di un gran numero di ospedali eretti nelle diverse parti dell'Impero, e concedono ampli privilegi a questi preziosi stabilimenti (5).

Ducange, nella descrizione dei monumenti innalzati a Costantinopoli sotto gl'imperatori cristiani, vi annovera sino 35 case di carità destinate al sostentamento

(1) Sanct. Basil., *Epist.* 94. 142. 143. 176. — Sanct. Greg. de Naz. Orat. 43.

(2) S. Hieron. *Epistol.* 54. ad *Pammach.* p. 586. *Epist.* 84. *ad Oceanum*

(3) S. August., Serm. 356. n. 10.

(4) Baronius, Martyrol. 23. jun.

(5) Cod. Iustin., lib. 1. tit. II. n. 19. et 22.

di tutte le formalità per l'addietro richieste all'efficacia di tale affrancazione. Di più accordò ai Chierici di redimere i loro schiavi anche in particolare senza atto pubblico e con una semplice manifestazione di loro volontà (1); e sebbene avesse proibito generalmente ogni atto giudiziario in Domenica, eccettuò espressamente le redenzioni considerandole come atto di pietà convenientissima in questo santo giorno (2). Poscia i riscatti diventarono più frequenti di giorno in giorno. Gli ecclesiastici e soprattutto i Vescovi, non tenendosi contenti al raccomandare la compassione verso gli schiavi, redensero d'ordinario gran numero di quelli che loro appartenevano. S. Gregorio il Magno rinnovò spesse volte questo esempio di carità, e non neglesse veruna occasione di ispirarne la pratica ai Vescovi e anche a tutti i fedeli (3). I principj e gli esempj dei primi secoli su questo punto, seguiti generalmente anche presso le più barbare

(1) Cod. Theod. lib. IV. tit. VII. — Ceillier, *Hist. des Aut. Eccl.* tom. IV. p. 171.

(2) Cod. Theod., ib., lib. II. tit. VIII. n. 1.

(3) Ioann. Diac. *Vita* S. Gregor. lib. IV. cap. 14. — S. Gregor. *Epist.* lib. VI. epist. 12. et 13.

nazioni secondochè si sottomisero al Cristianesimo, operarono insensibilmente l'abolizione della schiavitù nell'Europa Cristiana (1).

Liberalità immense della Chiesa romana.

La Romana Chiesa, massimamente moltiplicava le sue elargizioni e liberalità a misura che vedeva crescere i suoi redditi. Appresso il tempo delle persecuzioni la storia ne dipinge i Sovrani Pontefici costantemente applicati ad impiegare in pro dei poveri e del mantenimento delle Chiese le ricche obblazioni che la pietà dei Principi e dei popoli da ogni parte loro attirava. Questo è in particolare riferito da S. Girolamo intorno al Papa Anastasio I. da lui nominato in tale occasione; *un uomo di una ricchissima povertà e di una sollecitudine* veramente Apostolica (2). S. Leone il Grande consacrava con una generosità senza limiti le rendite della

(1) Ryan, *Bienfaits du Christ.* chap. 3. n. 32. — Bibliogr. Cattol. 1. ann. p. 221. De Maistre, *Du Pape*, tom. II. liv. III. chap. 2. — Troplong, *De l'Influence du Christian* 2. part. chap. II.

(2) S. Hieron. Epist. 97: *Vir ditissimæ paupertatis, et apostolicæ sollicitudinis.*

S. Sede a sanare le calamità che l'Italia doveva allora soffrire per la irruzione dei Vandali, e specialmente a ristabilire le Chiese di Roma che avevano distrutte o saccheggiate (1). Il papa Gelasio I. riducevasi spontaneamente alla povertà per alimentare una moltitudine d'infelici (2). Il pontificato di San Gregorio merita specialmente di essere memorato come uno de' più perfetti modelli della carità pastorale (3). Questo gran Papa era santamente prodigo dei beni della Chiesa per il sollievo de' poveri, non soltanto a Roma, e in Italia, ma in ogni parte della cristianità. La collezione delle sue lettere è piena di quelle da lui scritte agli amministratori o *rettori dei patrimonj* della Chiesa romana, situati ne' varj paesi, per eccitare vieppiù la loro carità verso i monasteri, gli orfani, le vedove, i poveri d'ogni specie, e, sopra gli altri, i poveri vergognosi. Per animare coll'esempio i suoi inferiori, faceva egli stesso in Roma

(1) Anastas. Bibliotech., *Vita Sanct. Leonis.*

(2) Diony. Exig. Præf. in Canon.

(3) Ioan. Diac., *Vita S. Gregor.* lib. II. n. 24. — S. Gregor., *Vita recens adornata* lib. II. cap. 3.; lib. III. cap. 9. — Thomassin, cit., tom. III. lib. III. cap. 29.

quotidianamente abbondanti elemosine, che duplicava in certi tempi dell'anno, nel giorno primo d'ogni mese, all'avvicinarsi delle grandi solennità, e massimamente nelle sciagure che le incursioni de' Barbari portavano allora così di spesso nell'Italia e nelle altre provincie dell'impero occidentale. Egli stesso ne dice che tra i poveri cui dava sussidio in Roma erano tremille religiosi, cui ogni anno donava ottanta libbre d'oro, ossia circa 92,160 franchi di nostra moneta (1). Nel IX. secolo si vedeva ancora nel palazzo di Laterano un registro de' poveri di ogni età, e sesso che il santo Papa soccorreva abitualmente a Roma, in Italia e nelle città d'oltremare, e dei presenti che loro faceva. Tanto era prodigioso il numero di questi poveri che l'autore, nel parlarne, non osa enunciarlo in particolare, temendo di stancare il suo lettore. Molto tempo prima di quello di S. Gregorio, ne' luoghi in cui la Chiesa romana aveva patrimonj, era uno spedale pei poveri, nominato *Diaconia*, perchè amministrato ordinariamente da un diacono. S. Gregorio non

(1) S. Gregor. *Epistol.*, lib. VII. *Epist.* 26. Sulla valutazione della libbra d'oro fu già detto.

(2) Ioan. Diac. *Vita S. Gregor.*, lib. II. n. 50.

pure mantenne questa instituzione caritatevole, ma commise di spesso ai rettori dei patrimonj della santa sede di usare di tutti i redditi che ne ritraevano nel prestare alleviamento alla sorte de' poveri del paese; e, in una sua lettera dichiara apertamente, che se manda de' chierici ad amministrare questi patrimonj, è meno per evitarne la diminuzione, che per farli servire con una saggia amministrazione a profitto di una maggiore quantità di sventurati (1).

Non solamente verso i poveri mostravasi così prodigo San Gregorio de' beni della Chiesa; vedremo che non esercitava minor prodigalità per la difesa dell' impero allora tanto attaccato in Italia dai Longobardi; conosceremo che la sua generosità, su questo punto, fu regola e modello a tutti i suoi successori finchè durò l' impero romano in Occidente.

L' aumento dei beni ecclesiastici generalmente proficuo alla società.

Nel presentare questo quadro delle virtù e della carità del clero all' epoca in discorso, siamo lungi assai dal credere che

(1) S. Gregor. *Epist.* lib. 1., Epist. 88.

non vi fosse abuso nell' impiego e nell' amministrazione de' beni ecclesiastici, o che tutti i membri del clero si rendessero del pari commendevoli pel loro disinteresse, e la loro generosità. Sarebbe mestieri essere straniero alla conoscenza dell' uomo e a quella della storia per ignorare che i medesimi secoli più fecondi in virtù debbono gemere su molti disordini. Finchè una società sarà formata di uomini, non d' angeli si potrà bensì desiderare, ma non sperare la fedeltà costante di tutti i suoi membri alle regole severe del distacco dalle cose mondane, e della abnegazione evangelica. Era dunque impossibile che l' aumento delle ricchezze della Chiesa non fosse per taluno de' suoi ministri un' occasione di rilassatezza e di lusso; e noi confesseremo senza difficoltà che l' istoria stessa di cui ragioniamo reca esempj di quest' abuso. Ma qualsiasi quest' abuso, troppo sovente esagerato dai nemici della religione, è costante che lo sviamento di qualche particolare non saprebbe, agli occhi di uno spirito diritto ed imparziale, offuscare lo splendore delle virtù generalmente praticate dal corpo di cui era membro. Chi legge attentamente la storia dell' epoca in discorso non incontra

difficoltà in riconoscere che il clero godeva in allora di grande commendazione per la sua carità, e per le altre virtù proprie al suo stato; che l'incremento di sue ricchezze fu, per la società intera, e singolarmente per le classi tutte degl' infelici, una sorgente feconda di utili instituzioni, e di ajuti fino allora sconosciuti; e che la Chiesa, aliena dal favorire ne' suoi ministri il piacere del lusso e delle superfluità, che naturalmente traggono seco le grandi dovizie, lo combatte efficacemente con saggi regolamenti, e coll' esempio di una moltitudine di santi pastori, in guisa che, malgrado gli abusi particolari che non potè impedire, e che dovette tollerare, l'accrescimento delle richezze non tornò meno proficuo alla società, che onorevole ai sentimenti religiosi che avevano indotto i principi e i popoli a dimostrarsi tanto generosi verso il clero.

Ingiustizia delle invettive contro il clero, su questo soggetto.

Per queste osservazioni apparisce come siano ingiuste e fuor di luogo le invettive di alcuni autori moderni contro il clero dei più bei secoli della Chiesa nella occasione del rapido incremento dei beni

Ecclesiastici dopo la conversione di Costantino. « In questa transizione rapida » d'uno stato di miseria e di persecu» zione al fatto della prosperità, dice » uno di questi autori, la Chiesa degenerò » ben presto dalla primitiva sua purità » e perdette i suoi titoli al rispetto de' » secoli futuri nella medesima propor» zione che acquistava la cieca venerazione » del suo. La cupidità sopra ogni altra » cosa diventò un vizio caratteristico del » clero (1). » Accuse sì odiose dirette contro il corpo intiero del clero all'epoca di cui si tratta, sono in opposizione manifesta colla storia che per l'opposito ci dipinge il clero generalmente degno in allora della liberalità dei principi e dei popoli per la pratica di tutte le cristiane virtù e massimamente per una tenera ed inesauribile carità a pro dei poveri. La legge di Valentiniano I. sopramemorata, e che l'autore allega in appoggio di sue asserzioni, suppone bensì che un certo numero di chierici era allora sospetto, fors'anco colpevoli di avarizia e di cupidigia. Ma pretendere che questi vizj fossero dominatori del clero e formassero

(1) Hallam, *L'Europe au moyen âge*, tom. III. p. 294.

il suo carattere distintivo, ella è una supposizione non solamente gratuita, ma smentita apertamente dalla storia. Di tal guisa l'autore che noi abbiamo citato non potè esprimersi così senza contraddire la testimonianza universale de' più dotti scrittori anche della sua comunione (1).

Del resto non è solo del presente tempo che i beni del clero gli abbiano attirati i rimproveri e la gelosia de' suoi nemici, e che la condotta irregolare di un piccolo numero di ecclesiastici abbia somministrato a lingue malevole motivo di

---

(1) Ryan, *Bienfaits du Christianisme*, chap. 3. n. 39. Quest'autore ne cita parecchi altri, appartenenti, al pari di esso, alla Chiesa Anglicana.

Beugnot, (*Histoire de la destruct. du pag. in Occident*)., benchè lontano di adottare le odiose declamazioni di Hallam, merita il rimprovero di favorirle, per l'idea poco vantaggiosa che dà delle disposizioni del clero a quell'epoca, e anche di quelle di S. Ambrogio, ch'egli rappresenta come dominato dal'a cupidigia, assai male dissimulata nelle apparenti sue proteste di disinteresse (tom. 1. pag. 429). Questo giudizio è una conseguenza di quelle moleste preoccupazioni, sotto la cui influenza Beugnot compose la sua opera che per ben scrivere la storia della caduta del paganesimo è uopo diffidare degli Autori cristiani, e attenersi principalmente agli scritti de' loro avversarj.

declamare contro il corpo intero di cui facevano parte. Nell'epoca medesima della quale discorriamo, eranvi non solo pagani, ma, qualche volta fra i cristiani, spiriti critici e maligni giudicatori del clero con una severità eccessiva, e che, sotto il pretesto di richiamarlo alla perfezione del suo stato, gli rimproverava altamente le sue ricchezze e l'abuso che ne faceva per procurarsi le comodità della vita. Ammiano Marcellino, autore pagano ed avversissimo al cristianesimo, affetta di rilevare la differenza che si scorgeva dopo la fine del IV. secolo tra il Papa, e i Vescovi delle provincie sotto il rapporto degli agi e della opulenza (1);
» come se si avesse avuto motivo di farsi
» meraviglia, secondo l'osservazione di
» Fleury, che il Vescovo della capitale
» del mondo possedesse una vettura per

(1) Questo passo di Ammiano Marcellino è relativo ai torbidi cagionati in Roma dall'antipapa Ursino, che non poteva soffrire che il papa Damaso gli fosse stato preferito per succedere al papa Liberio (nel 366). Ammiano Marcellino attribuisce le pretensioni opposte dei due partiti al desiderio di entrambi di godere di grandi ricchezze unite allora al sovrano pontificato. Amm. Marcell., *Hist.* lib. XXVII. cap. 3. — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. IV. liv. XVI. — *Mœurs des Chret.* n. 49.

» andar nei diversi quartieri d'una città
» tanto grande; che fosse ben vestito;
» che tenesse una buona tavola per rice-
» vere i più grandi dell'Impero (1). »

Risposta di San Giovanni Grisostomo a queste invettive.

Ma è singolare l'udire San Giovanni Grisostomo prendere la difesa del suo clero contro i rimproveri che le ricchezze gli concitavano contro dal lato di un certo numero di laici (2). La risposta del santo dottore è tanto più da considerarsi, che nessuno ha combattuto altrove con tanta energia il lusso e la vanità mondana dei chierici; e che, giustificando su questo punto il clero di Costantinopoli, discolpa a più forte ragione quello delle altre città dell'impero, molto meno esposte e meno soggette di quello della capitale a sentire il gusto del lusso e delle superfluità.

San Giovanni Grisostomo osserva dapprima che coloro i quali attribuiscono a

(1) *Mœurs des Chret*, n. 49. Ved. Ann. Baron. anno 367. n. 8.

(2) S. Ioann. Chrys., *Hom.* IX. *in Epist. ad Philipp.* — id. Homil. *in Epist. ad Titum.* — Thomassin, cit. tom. III. lib. 3. cap. 36.

delitto l'avere il clero delle ricchezze, si pongono con ciò molto al dissotto dei Giudei, che non si contenevano così coi preti della legge antica cui soddisfacevano con tutta esattezza le decime, le primizie, e parecchie altre specie di rendita. Oppone in seguito agli accusatori del clero, che, vivendo la più parte in mezzo alle dovizie, e all' abbondanza, sono assai male urbani nel rimproverargli il lusso e le delizie, da cui esso generalmente si astiene; ch'eglino chiamano ricchezze ed abbondanza in un prete ciò che in realtà non è che una semplice decenza, come l'essere vestito convenientemente, il nutrirsi onestamente, il tenere un domestico; che la ricchezza degli ecclesiastici consiste in sapere starsi contenti al poco; laddove i laici d'ordinario trovansi poveri anche nel seno dell'abbondanza. Se voi donaste ad un chierico quanto possiede, continua il santo dottore, perchè gli apponete questo possesso a crimine? Era meglio non donargli cosa alcuna che di rinfacciargli i doni vostri. Che se fu altri il donatore, voi siete ancora più colpevole di biasimare le altrui beneficenze e i vostri rimbrotti sono altrettanto meno fondati, perocchè colui al quale sono diretti; liberamente rinunciò ad ogni lucrativa professione per

dedicarsi al servizio di Dio e della Chiesa. « In fatti che cosa si procaccia nell' esercizio di sue funzioni? Lo vedete indossare abiti da seta, farsi accompagnare in pubblico di una moltitudine di paggi, passeggiare a cavallo, edificare una casa, mentre ne ha una per esso sufficiente? Se fece tutto questo, lo vitupero tanto come voi; e lungi di scolparlo, lo reputo indegno del sacerdozio; come, per verità, potrà esortare gli altri al disprezzo del superfluo, se non può astenersene egli medesimo? Ma se voi gli fate un crimine di non mancare del necessario, volete obbligarlo a mendicare? Non avrete voi vergogna, voi che siete suo discepolo? Certamente, se vostro padre secondo la carne era ridotto a questa estremità, voi risguardereste ciò come vostro disonore; e se il vostro padre spirituale era nel medesimo caso, voi non arrossirete (1)? »

Gli accusatori del clero pretendevano altresì che lo spirito del vangelo obblighi ogni ecclesiastico ad una intera povertà. Il santo dottore risponde che non bisogna

(1) S. Joann. Chrys., *Homil.* IX. *in Epist. ad Philipp.*, n. 4.

essere sì cieco sui difetti proprj, e così chiaro veggente per quelli degl'altri; che l'esortazione di S. Paolo *di essere contenti degl' alimenti e vestiti necessarii* (1), non risguarda soltanto i chierici, ma tutti i fedeli; che gli uni e gli altri possono possedere senza avere vivo affetto ai beni di questo mondo; che gli stessi Apostoli intesero in questo senso lo spirito del vangelo; e che S. Paolo in particolare non si faceva difficoltà d'esercitare un mestiere lucrativo per procurarsi un sostentamento conveniente (2). A confermare queste riflessioni S. Giovanni Grisostomo aggiunge in un altro passo, che gli Apostoli medesimi erano serviti ed aiutati nei loro bisogni da persone della più alta qualità di entrambi i sessi le quali ascrivevano ad onore l'esporre la loro vita per la difesa dei ministri di Gesù Cristo; dal che, egli conchiude, che, se le delizie e le superfluità sono biasimevoli in un prete, è giusto permettergli una cura ragionevole e moderata del suo corpo affinchè possa sopportare il travaglio del suo ministero, i viaggi,

(1) I. Tim. vi. 8.

(2) S. Ioann. Chrys., *Homil.* ix. *in Epist. ad Philipp.* n. 5.

le visite pastorali, e tante altre funzioni egualmente penose e indispensabili (1).

§ IV. Immunità ecclesiastiche sotto gl' imperatori cristiani; diritto d' asilo (2).

Origine delle immunità ecclesiastiche.

Fra i vantaggi temporali che la Chiesa ritrasse dalla protezione degl' imperatori Cristiani si debbono sopratutto memorare i privilegi onorifici o utili che poscia furono nominate *immunità*. L' origine loro si trova in una lettera diretta da Costantino nell' anno 313 al proconsole di Africa Anulino. « Come è costante, dice

(1) Id. *Homil.* I. *in Epist.* ad Tit. n. 4.

(2) Cod. Theod. coi comment. di Gotofredo, lib. XI. tit. 16. lib. XVI. tit. 2. — Cod. Iust., lib. 1. tit. 2. 3. 4. 11. 14. — Thomassin, cit., tom. III. lib. 1. cap. 33. 34. — De Hericourt, cit., 3. part. chap. 7. — Bingham, *Orig. et Antiquit. Eccl.*, tom. II. lib. V. cap. 2. 3. — Natal Alex., *Histor. Eccl. sæculi* IV. cap. 5. — Id. Hist. sæculi V. cap. 6. art. 6. — *Histor. sæc.* VI. cap. 6. art. 7. — Naudet des *changements opérés dans l' admin. de l' Empire*, tom. II. ch. 2. p. 40. — Dupuy, *Traité de la Iurisd. crim.* 1. part. ch. 2. 8. — Bergier, *Dict. Théol.*, art. *Immunités*.

» questo gran principe, che il disprezzo
» della Religione Cristiana la quale onora
» Dio in modo tanto perfetto, apportò
» all'Impero i più grandi mali, mentre
» la fedeltà in abbracciarla e metterla
» in pratica è per la bontà divina una
» sorgente di prosperità per lo Stato e
» sui particolari, ho deliberato di ricom-
» pensare coloro che si consacrano a so-
» stegno di questa augusta Religione colla
» santità di lor vita e colla assiduità del
» loro ministero. Perlochè voglio che tutti
» quelli che sono appellati chierici, e
» che sono addetti al servizio di questa
» religione nella Chiesa Cattolica di cui
» Ceciliano è pastore (1), e nella esten-
» sione della provincia a voi confidata,
» siano esenti da ogni carica pubblica,
» per tema che per un errore funesto o
» per una azione sacrilega non siano
» stornati dal culto divino; ed affinchè
» possano con tutta libertà consacrarsi
» alle funzioni del loro ministero, essendo
» io persuaso che gli omaggi che ren-
» deremo con questo mezzo alla maestà

(1) Ceciliano era vescovo di Cartagine, e in questa qualità metropolitano dell' Africa occidentale. Baudrand, *Geogr. Sacra*, lib. IV. p. 79.

» divina procureranno all' Impero i più
» grandi vantaggi (1). »

I successori di Costantino, animati dal suo esempio e guidati dal medesimo spirito di religione confermarono, e sovente anche aumentarono le immunità che aveva accordate alla Chiesa. Qualche volta però credettero di doverle restringere, sia a motivo dei bisogni dello Stato, sia per altre considerazioni di pubblico interesse. Non ci accingiamo ad esporre qui in particolare le vicissitudini del *Romano Diritto* su questo argomento, il cui intiero schiarimento presenta alcune difficoltà che hanno assai esercitato i dotti (2). Al nostro oggetto è bastevole di mostrare nel *Diritto Romano* l' origine delle *immunità ecclesiastiche* alle quali la liberalità dei principi Cristiani diede in progresso una così grande estensione. Ci limiteremo dunque ad indicare in brevi detti le principali *immunità personali e reali* del clero sotto gl' Imperatori cristiani.

---

(1) Euseb., *Hist. Eccl.* lib. x. cap. 7. — Fleury, *Hist. Eccl.*, tom. III. lib. x. — Ceillier, *Hist. des Auteurs ecclés.* tom. IV. p. 180. — Comm. Gotof. ad Cod. Theod. lib. XVI. tit. 2. n. 1.

(2) V. Bingham, cit.

Immunità personali.

Le *immunità personali* di cui godeva allora il clero, si possono riferire a quattro capi principali: 1.° *L'esenzione dalle funzioni curiali o municipali* (1). La lettera già citata di Costantino al proconsole d'Africa Anulino dà a conoscere l'origine e i principali motivi di questa immunità che fu spiegata e confermata in un gran numero di editti da Costantino e da' suoi successori. Questa esenzione, di cui godevano da lungo tempo i Pontefici Pagani, era allora assai domandata eziandio dalle persone di una classe e di una fortuna distinta, attesi gl' imbarazzi e i dispendii cagionati da un gran numero di funzioni *curiali* o *municipali*, i quali imbarazzi e dispendii erano talmente gravi che coloro che erano scelti dalla città o dal principe a compire queste funzioni, bene spesso mettevano in opera ogni sorta di mezzi per evitarle (2).

(1) Cod. Theod., lib. XVI. tit. 2. n. 1. 2. 7. 9. 11. 16. 24. — Fleury, *Hist. Eccl.*, tom. III. liv. X. n. 5. et 40. liv. XI. n. 46.

(2) Gotofred., *Comm. ad Cod. Theod.* lib. XII. — Beugnot, cit., tom. 1. p. 77. et seg.

2.° *L' esenzione dalle servitù personali*, precipuamente da quelle appellate *funzioni vili e sordide*, e dalle quali le persone distinte nello Stato per il loro grado o per la loro nascita erano d' ordinario esonerate (1). Tali erano certi lavori imposti generalmente ai particolari in servizio dello Stato, per esempio per la conservazione delle vie pubbliche, per il servizio delle poste, per l' alloggiamento delle truppe o degl' ufficiali del Principe nei loro viaggi. Molti di questi lavori supponevano in coloro che li esercitavano in persona, la pratica di qualche mestiere o arte meccanica ordinariamente riservata a persone di bassa condizione.

3.° *L' esenzione dalla capitagione o dalle imposte personali* (2). Questa immunità, accordata da principio alla Chiesa Romana da Costantino, fu indi estesa a tutto il clero cattolico da questo principe e da suoi successori. Valentiniano I.° la concedette anche alle vergini, alle vedove, e

(1) Cod. Theod. lib. XVI. tit. 2. n. 8. 10. e ved. anche il lib. XI. tit. 16. n. 15. 18. 21. 22. ove si apprende che questa immunità fu estesa e confermata da una costituzione degli imperatori Costanzo e Costante.

(2) Cod. Theod. lib. XVI. tit. 2.

alle diaconesse (1). Sembra oggetto di meraviglia a prima giunta l'essersi applicata questa esenzione eziandio ai chierici che negoziavano, alle loro femmine, ai loro figli e servitori (2). Ecco qual fu l'occasione e il motivo di questa disposizione. Egli è certo che la Chiesa allora consentiva ai chierici di procacciarsi col lavoro o col negozio i mezzi di vivere onestamente e di fare limosine più abbondanti (3). Per entrare in questa veduta della Chiesa i primi imperatori Cristiani accordarono ai chierici la immunità in discorso. Ciò nondimeno, per prevenire gli abusi che poteva ingenerare, l'imperatore Costanzo dichiarò ch'essa risguardava unicamente i chierici che si limitavano ad un piccolo traffico, e non quelli che si troverebbero inscritti nella matricola dei principali negozianti (4). Questa esenzione, benchè così ristretta, fu in fine soppressa da Valentiniano III.° in un epoca, in cui l'accrescimento dei

(1) Cod. Theod. lib. XIII. tit. 10. n. 4. — Fleury *Hist. Eccl.*, tom. IV. liv. XVI. n. 1.

(2) Cod. Theod. lib. XVI. tit. 2. n. 8. 10. et 14.

(3) Thomass. cit., tom. III. lib. III. cap. 17 et 18. De Héricourt, cit., 3. part. chap. 17.

(4) Cod. Theod. lib. XVI. tit. 2. n. 15.

beni ecclesiastici rendeva il commercio molto meno necessario ai chierici, e in cui la Chiesa medesima credette dovere loro interdirla, attesi gli abusi che poteva trarre seco (1).

4.° In fine una delle principali immunità del clero sotto gl'imperatori Cristiani era *l'esenzione dalla giurisdizione secolare.* Ne terremo discorso più in particolare nel seguente paragrafo, nel quale esamineremo qual fosse in quell'epoca la *giurisdizione o il potere giurisdiziario dei Vescovi in materia temporale.*

L'importanza e l'estensione di queste immunità non tardarono a dar luogo ad alcuni abusi che gli Imperatori furono solleciti di reprimere coi loro editti. Qualche volta si vedevano particolari entrare nel clero pel solo motivo di godere delle immunità ecclesiastiche, e soprattutto per sottrarsi alle *funzioni municipali* cui erano soggetti per la loro nascita o fortuna. Costantino per ovviare a questo disordine proibì di conferire gli ordini sacri a un numero maggiore di chierici di quello che era necessario pel servizio della Chiesa e di sceglierli fra coloro la cui nascita

(1) Valentiniani Novella 2. — Thomassin. cit. tom. III. lib. 1. cap. 33. 34.

o fortuna sottoponeva alle pubbliche cariche; *perchè egli è giusto*, dice la legge, *che i ricchi portino le cariche del secolo e che i poveri siano mantenuti coi beni della Chiesa* (1). Ma questa legge fu modificata dall'Imperatore Costanzo in favore dei Vescovi e anche generalmente in favore dei chierici chiamati al servizio della Chiesa col consentimento del consiglio municipale, e col voto universale del popolo che aveva una grande influenza nell'elezione dei sacri ministri (2).

Immunità reali.

5.° *Le immunità reali del clero* subirono più variazioni delle personali sotto gl'imperatori Cristiani. Costantino esimette da principio dalle contribuzioni pubbliche tutte le proprietà della Chiesa (3). Ma questa esenzione ebbe breve durata; tutto induce a credere che dapprima non avesse altro motivo che la povertà delle Chiese. L'incremento che i loro beni ottennero insensibilmente sotto il regno di lui mosse

(1) Cod. Theod. lib. XVI. tit. 2. n. 3. et 6.
(2) Cod. Theod. lib. XII. tit. 1; Gotofr. Comm.
(3) Cod. Theod. lib. XI. tit. 1. n. 1. Gotofr. e Bingham, *ubi supra.*

l'Imperatore Costanzo, suo successore, a rivocare tale esenzioni, ed a sottomettere *alle contribuzioni reali* i beni della Chiesa come quelli de' particolari (1). Questa disposizione fu in seguito tenuta in vigore almeno quanto alle *contribuzioni ordinarie*. Tuttavia l' Imperatore Onorio ristabilì, o confermò le *immunità reali* del clero quanto alle *contribuzioni* e ai *pesi sordidi* (2); e questa disposizione fu adottata da Giustiniano nelle sue *Novelle*, ove dà una indicazione delle *contribuzioni straordinarie e sordide*, da cui sono esenti i beni del clero.

Alcune chiese particolari, oltre le immunità reali e personali di cui godeva il loro clero in ogni parte dello Stato, avevano ottenuto, attesa la loro dignità, o i bisogni loro, immunità molto più estese. L'imperatore Teodosio il Grande, ad onore de' luoghi santi di Palestina, volle che gli stessi laici preposti alla custodia di que' santi luoghi, fossero dispensati, al pari de' chierici, *dalle contribuzioni personali* (3). Qualche anno dopo

(1) Cod. Theod. lib. XVI. tit. 2. n. 15.

(2) Cod. Theod., ib. n. 40. — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. V. lib. XXIII. n. 4.

(3) Cod. Theod. lib. XVI. tit. 2. n. 26. Fleury,

gl' imperatori Onorio e Teodosio il Giovane esentarono da ogni *imposta reale* le Chiese di Tessalonica, di Costantinopoli, di Alessandria, sotto la condizione però che non profittassero di questo favore per prendere sotto la loro protezione i beni de' particolari, chierici o laici, e farli così partecipare alla stessa esenzione a discapito dello Stato (1). Giustiniano accordò, in seguito, una nuova esenzione dello stesso genere alla Chiesa di Costantinopoli in considerazione delle spese che soleva fare per la gratuita sepoltura di grande quantità di poveri (2). Non scorgiamo che la Chiesa Romana ottenesse allora di simili dispense; e tutto fa credere che le grandi masse dei beni, di

Hist. Eccl. tom. IV. liv. XVIII. n. 9. — Bingham, *ubi supra* lib. III. cap. 13. § 2. Per questa legge di Teodosio appare che vi era allora un certo numero di *guardiani* stabiliti ne' luoghi santi di Palestina, sia per vegliare alla custodia di essi, sia per mantenere l' ordine nel grande concorso dei pellegrini che abitualmente vi attraeva la divozione. Si trovano particolarità interessanti su quest' antico pellegrinaggio in Grettser, *De Cruce* tom. 1. lib. 1. cap. 73. e 76. Vedi anche Michaud, *Hist. des Croisades*, 4. edit. tom. 1. p. 11.

(1) Cod. Theod. lib. XI. tit. 1. n. 33. tit. XXIV. n. 6 Bingham, ubi supra, lib. V. cap. 3.

(2) Iustinian. Nov. XLIII, cap. 1.

cui godeva mercè le liberalità di Costantino, e de' suoi successori, togliessero ai medesimi l'idea di accordarle, circa alle *contribuzioni pubbliche*, altre immunità, salvo quelle delle quali generalmente godevano tutte le Chiese dell' impero.

La Chiesa sempre sommessa alle leggi anche le meno favorevoli in questa materia.

Quello che importa sopra ogni altra cosa qui rilevare, è che, nel mezzo delle frequenti mutazioni che subirono le immunità ecclesiastiche sotto il dominio degl' imperatori cristiani, la Chiesa mai non fece sorgere difficoltà nel sottomettersi in questa materia alle leggi anche a lei meno favorevoli. Il che si vide singolarmente dopo la legge dell' imperatore Costanzo che aveva revocato le *immunità reali* da Costantino accordate al clero. I vescovi, ben lontani dal portare lagni contro questa restrizione reputavano dovere di coscienza l' assoggettarsi agli editti de' principi, nell' ordine temporale. Questa testimonianza è loro data da Valentiniano I.° nella sua lettera ai vescovi d'Asia per la conferma del concilio d'Illiria. Tra gli altri elogi da lui fatti ai vescovi

cattolici, gli encomia perchè *non sono meno fedeli alle leggi del principe temporale, che a quelle dello stesso Dio, e perchè pagano esattamente i tributi stabiliti dalle leggi* (1). Sant' Ambrogio riconosce espressamente la stessa cosa nel suo *Discorso contro Ausenzio*, in cui riclama con tutta fermezza contro le istanze di Valentiniano il Giovane che chiedeva una chiesa per gli Ariani. Il santo dottore per convincere che il suo rifiuto non moveva che dall' interesse della fede, dichiara che in ogni altra materia egli fa professione, assieme a tutta la Chiesa, di obbedire ai decreti degli imperatori, e che si crede particolarmente obbligato a soddisfare le imposte, le quali hanno costume di stabilire sui fondi della Chiesa. « Se l' imperatore, ei dice, domanda un tributo, » noi non lo neghiamo: le terre della » Chiesa lo pagano . . . . . *Noi diamo a* » *Cesare ciò ch' è di Cesare, e a Dio ciò* » *ch' è di Dio. Il tributo appartiene a Cesare, e a lui si sborsa;* ma la Chiesa » appartiene a Dio, ella non può essere » donata a Cesare (2). »

---

(1) Theodoret. *Hist. Eccl.* lib. iv. cap. 8.

(2) S. Ambros., *Serm. contra Auxentium* n. 33. e 35.

Il cardinale Baronio, per non avere posta attenzione alla parte ultima di questo testo che abbiamo interlineato, e, dietro il Baronio, un certo numero di teologi e di canonisti, opinano che S. Ambrogio non parla qui di un *obbligo rigoroso*, ma di un *dovere di semplice convenienza*, radicato sulla dolcezza cristiana, che prescrive in certi casi ai fedeli di lasciarsi spogliare ingiustamente, anzichè contestare (1). Ma basta leggere con riflessione, e senza pregiudizio le parole di Santo Ambrogio, per comprendere ch'egli parla di un *obbligo rigoroso* fondato sul precetto di Nostro Signore: *Rendete a Cesare ciò che appartiene a Cesare, e a Dio ciò che appartiene a Dio* (2).

(1) Baron., *Ann.*, tom. IV. anno 387. n. 11.

(2) *Matth.* XXII. 21. — Il passo di S. Ambrogio che abbiamo citato, pare dapprima difficile da conciliare col linguaggio da lui tenuto in una delle sue lettere sull'occasione del tributo pagato da Nostro Signore (Matth. XVII. 26.). S. Ambrogio spiegando questo passo del Vangelo, sembra credere che Gesù Cristo e i suoi Apostoli erano naturalmente esenti dal pagare le imposte, e non le pagavano che per accondiscendenza onde non iscandalezzare i Giudei (S. Ambr., epist. 7. n. 17. et. 18. Oper. tom. II.). Ma esaminato attentamente l'oggetto di questa lettera e il seguito di essa si scorgerà che l'esenzione di cui parla qui il santo dottore, in quanto essa si applica

San Gregorio il Grande esprime gli stessi sentimenti in parecchie delle sue lettere (1). Benchè zelatore per le immunità accordate dai principi alla Chiesa e a suoi ministri, sovente presuppone e riconosce l'obbligazione di soddisfare i tributi, che, dopo le costituzioni imperiali, si levavano allora sul patrimonio della Chiesa. In una delle sue lettere al *difensore* (2) di Sardegna, gli raccomanda di far ben coltivare *le terre della chiesa, affinchè* siano in stato di pagare le imposte (3). Altrove egli obbliga dei religiosi di Palermo a soddisfare i tributi che si esigevano da loro secondo le leggi in vigore (4).

---

agli apostoli, e ai ministri sacri in generale, deve prendersi per una *esenzione di pura convenienza*, compatibilissima coll'*obbligazione rigorosa* che il santo dottore riconosceva così chiaramente nel suo *discorso contro Ausenzio*, e ch' egli prova col *senso letterale* di queste parole del Salvatore: *Rendete a Cesare ciò che è di Cesare.*

(1) Thomas., cit. cap. 34. n. 10.

(2) Si chiamavano *difensori* gli amministratori del patrimonio della Chiesa romana, situato in diversi paesi. Zaccaria, *De Rebus ad Histor. pertin.* tom. II. dissert. 10. cap. 5. § 2.

(3) S. Greg. *Epist.* lib. IX. epist. 64.

(4) S. Greg. *Epist.* lib. X. epist. 27.

Errore del Baronio su questo punto.

Questo quadro compito dell'origine e delle vicissitudini delle *immunità ecclesiastiche* sotto gl'imperatori cristiani può servire ad emendare un errore assai grave del Baronio intorno questa materia. Egli pronuncia con confidenza che, dopo la conversione di Costantino, *nessun imperatore ha esatto dal clero le imposte*, tranne Giuliano l'Apostata, Valente, addetto alla setta degli Ariani, e Valentiniano il Giovine, dominato dell'imperatrice Giustina dedicata al partito medesimo (1). Per l'opposto si raccoglie dalle testimonianze e dai fatti che riferiremo, avere tutti gl'imperatori cristiani, da Costantino sino a Giustiniano, esatto dal clero contribuzioni più o meno forti; e che gli stessi imperatori più religiosi, come Graziano e Teodosio il Grande, seguitarono su questo proposito, l'uso stabilito dai loro antecessori; e che i santi dottori,

(1) Baron. *Ann.* tom. IV. anno 387. n. 11. et 14. Quest'errore del Baronio è rilevato con molta durezza da Bingham, cit., lib. V. cap. 3. § 1. et. 4. pag. 227. e 236

ben alieni dal lamentarsi contro quest'uso si credevano obbligati in coscienza, a conformarvi la loro condotta.

La questione teologica
dell' origine delle immunità
dichiarata dai fatti.

L' importanza dei fatti noi la considereremo eziandio per recare schiarimento sulla questione ventilata tra i teologi e i canonisti sull' *origine* delle *immunità ecclesiastiche* (1). Il sentimento comune dei teologi è che siano unicamente fondate sul *diritto positivo umano*; i canonisti al contrario tengono generalmente che sono fondate *sul diritto divino, naturale e positivo.* Il Cardinale Bellarmino crede di poter conciliare i due sentimenti con una opinione di mezzo. Secondo questo abile controversista le immunità ecclesiastiche non sono *di diritto divino* nel senso che siano appoggiate sopra un *precetto divino propriamente detto e formalmente espresso nella Scrittura*, ma unicamente nel senso che si derivano come conseguenza naturale di certi esempj della scrittura, come è quello del Patriarca

(1) Bellarmin, *Controv. de Clericis* cap. 28. et 29.

Giuseppe che esonerò da tutte le contribuzioni i preti Egiziani (1) e quello del Re di Persia Artaserse che concedette la detta dispensa ai preti Israeliti (2). Secondo lo stesso Autore le immunità ecclesiastiche non sono di *diritto naturale* nel senso che appartengano ai *primi principj. o alle conseguenze prossime e necessarie del diritto naturale*, ma soltanto nel senso che sono del tutto *convenienti e conformi alla equità naturale;* non sono, aggiunge egli, *conseguenze evidenti e assolutamente necessarie del diritto naturale, ma conseguenze oscure e rimote* che hanno bisogno di essere determinate dalle leggi umane; sono infatti determinate quanto alla sostanza dal *diritto delle Genti, o dal consenso unanime di tutti i popoli*, che hanno sempre accordato ai sacri ministri delle immunità più o meno larghe.

Non entra nel nostro piano l'esaminare sino a qual punto queste spiegazioni valgano a conciliare i diversi pareri dei teologi e dei canonisti su quest'argomento; ma apparisce molto chiaramente dai fatti esposti non potersi risguardare le immunità ecclesiastiche come fondate sul *diritto divino propriamente detto*, ed avere

(1) Genes. XLVII. 22.
(2) I. Esdr. VII. 24.

unicamente per base il *diritto positivo umano* almeno nel senso spiegato dal Cardinale Bellarmino. Ed in vero certo è che queste immunità subirono sotto gl'imperatori Cristiani molte variazioni; che la Chiesa non opponeva difficoltà alcuna in sommettersi alle diverse leggi imperiali su questa materia, tuttochè le fossero meno favorevoli; e che lungi dal riclamare contro le leggi restrittive delle sue immunità risguardava obbligo rigoroso assoggettarsi su questo punto al volere dei principi nell'ordine temporale. Ora è facile scorgere come tutti questi fatti sarebbero di difficile conciliazione col sentimento che rappresenta le immunità ecclesiastiche quali oggetti appartenenti al *diritto naturale* o *divino propriamente detto*, il quale ogni potenza terrestre deve rispettare senza mai potervi derogare. Si vede per l'opposito come i medesimi fatti siano facili a conciliarsi col sentimento essere le immunità ecclesiastiche fondate unicamente sul *diritto positivo* nel senso inteso dal Cardinale Bellarmino (1).

---

(1) Si può vedere all' appoggio di queste osservazioni; Pey *de l' Autorité* de deux *Puissances*, 3. part. chap. 3. §. 7., tom. III, p. 138. — 328. Le medesime osservazioni possono servire a correggere alcune asserzioni esagerate

Diritto d' asilo; sua origine.

Alle *immunità reali* del clero sotto gl'imperatori Cristiani si riferisce il *diritto di asilo*, vale a dire il diritto accordato agli accusati i quali si ricoverano nella Chiesa o in qualunque altro luogo Santo di non potere esservi perseguitati almeno durante un certo tempo e per certe persone (1). L' origine e la natura di questo diritto sono benissimo spiegate in una memoria letta nel 1711 all' Accademia delle Inscrizioni da F. Simon, uno degli Accademici i più distinti di quell' epoca. Egli scrive (2). « Da che gli uomini cominciarono ad invocare l' Autore della natura; che gli innalzarono altari; gli

dell'abate Bonnaud nell'opera: *Réclamations pour l'Eglise Gallicane*, pag. 308 — 347.

(1) Cod. Theod. lib. IX. tit. XLV. — Cod. Iust. lib. 1. tit. XII. — Thomasin, cit. tom. II. lib. III. chap. 95 — 101. — De Héricourt., *Abrégé* cit. 2. part. chap. 28. §. 2. — Bingham, cit. tom. III, lib. VIII, cap. 11. — Bergier *Dict. Théol.* art. Asiles-Van-Van-Espen *Dissertatio de immunitate locali* tom. II.

(2) *Mémoire sur les Asiles*, nella storia dell' Accademia delle inscrizioni, ediz. in 12, tom. II. pag. 52. — Simon era conservatore delle medaglie del gabinetto del Re, e morì nel 1719, d' anni 63.

» offerirono sacrificj per riconoscerlo come
» l'arbitro sovrano della loro sorte e
» implorare la sua assistenza, essi lo
» considerarono come presente in modo
» particolare nei luoghi in cui si cele-
» brarono i suoi misteri, e temerono di
» parere inflessibili per gli altri, quando
» si sforzavano di muoverlo a pietà per
» essi medesimi. Questo timore rispet-
» toso gl'indusse a trattare benignamente
» coloro che vi si ricoveravano, e a im-
» pedire che si facesse ad essi violenza.
» Ecco in che consiste propriamente il
» *Diritto di Asilo,* » come l'autore della *Memoria* lo stabilisce sodamente colla storia degl'Asili presso gli antichi popoli. Risulta chiaramente dalle particolarità di questa storia che il Diritto di Asilo non fu introdotto per mettere i colpevoli al sicuro dall'inseguimento della giustizia, ma per aprire agli innocenti un luogo di rifugio, per mettere gli accusati al coperto dalla violenza e dalle vie di fatto e per lasciare ai giudici il tempo di esaminare maturamente i delitti prima di infliggere loro la pena conveniente.

È mantenuto dagl' imperatori con sagge restrizioni.

Furono tali i motivi che determinarono gl' imperatori cristiani a trasportare alle chiese il diritto d' asilo, del quale godevano prima i tempj e qualunque altro luogo consacrato al culto delle divinità pagane. Malagevole cosa sarebbe l' affermare che questo diritto fu accordato alle chiese da una legge speciale, ovvero fu semplicemente tenuto come una conseguenza naturale del diritto di cui i tempj del paganesimo avevano avuto il godimento nelle antiche età. Quest' ultima supposizione, generalmente ammessa dai dotti, sembra confermata dalla più antica delle costituzioni imperiali su questa materia, che è dell' imperatore Teodosio il Grande (1). Questa costituzione, come le altre più recenti, non istabilisce, ma suppone già stabilito il diritto d'asilo, e si limita a porvi di saggie restrizioni per prevenire gli abusi cui potrebbe aprire l' adito, e per evitare che torni a detrimento dell' ordine pubblico, col procurare ai colpevoli l' impunità. Gli imperatori

(1) Cod. Theod. lib. IX. tit. 45. n. 1.

per questa veduta ordinarono d'arrestare anche nella Chiesa i debitori pubblici, gli omicidi, gli adulteri, i rapitori, ed altri rei notorj, il cui castigo importava al pubblico ordine di non differire la punizione (1).

Zelo del clero per la conservazione di questo diritto.

Il diritto d'asilo, entro giusti limiti, era troppo conforme ai principj della dolcezza e della carità cristiana, perchè il clero non vi si mostrasse assai attaccato. Così noi vediamo i vescovi e i concili mostrare, in generale, molto zelo per la conservazione di questo diritto, e farne di frequente istanza con buon esito quando per difendere gli innocenti perseguitati con ingiustizia, quando per implorare la grazia ai colpevoli che si ricoveravano nella Chiesa, o per ottenere almeno la mitigazione della pena incorsa, ma precipuamente per impedire che il rigore dell'umana giustizia non li privasse, come tal fiata accadeva, dei soccorsi spirituali

(1) Cod. Theod. et Cod. Iustin., ubi supra. — *Tables de l'Histoir. Ecc. de Fleury*, et *de l'Histoire des Auteurs Eccl.* De Ceiller, art. Asiles.

che la religione offre mai sempre ai peccatori, e di cui i rei più grandi hanno più d'ogni altro mestieri (1). Questi erano i motivi veri dello zelo abitualmente dimostrato dai vescovi e dai concili per la conservazione del diritto di asilo. Certamente essi non ignoravano l'autorità data ai magistrati per la repressione, e pel castigo dei crimini che feriscono l'ordine pubblico o i diritti dei privati; e lungi dal desiderare l'impunità di questi crimini, riconoscevano la necessità di usare, in certi casi, severità contro i rei (2); ma bramavano che la fermezza dei magistrati, e quella del governo fosse temperata dalla clemenza, che, punendo il peccato, non dimenticava cosa veruna per salvare il peccatore, affinchè il castigo temporale de' malfattori potesse contribuire alla loro salute eterna. Ciò è spiegato ammirabilmente da Santo

(1) Thomass., cit. Le vite di S. Agostino, di San Basilio, e di San Giovanni Grisostomo presentano parecchi esempj notevoli di questo caritativo intervento di prelati in favore degl' innocenti, e dei colpevoli.

(2) Vedi le riflessioni fatte più sopra circa l'uso moderato delle pene temporali contro l'eresia, e gli altri pubblici delitti dell'empietà.

Agostino in una lettera diretta a Macedonio, vicario d'Africa, nella quale tratta profondamente questa materia (1). « Volete voi sapere, dice il santo dottore, » il perchè noi intercediamo, per quanto » possiamo pei delinquenti? Egli è per » la ragione che tutti i peccati sembrano » perdonabili quando il colpevole promette » di emendarsi. Questa è massima vostra, » ed è anche la nostra. Siamo dunque » alieni dall' approvare il peccato, poichè » noi vogliamo che il colpevole se ne » emendi; e se chiediamo che resti impunito, non è che a noi piaccia; ma » è perchè, nel detestare il delitto, commiseriamo il delinquente, e mentre » abbiamo più orrore del male, tanto » più temiamo, che chi lo commise muoja » senza aver campo di correggersi...... » La carità che portiamo agli uomini ci » obbliga dunque ad intercedere per i » delinquenti, temendo che il supplizio » che finirà colla loro vita, li faccia cadere in un supplizio che non mai avrà » termine. Voi non dovete dubitare che

---

(1) S. Aug., *Epist.* 153. ad *Macedonium*. Ved. l'analisi di questa lettera in Fleury, *Hist. Eccl.* tom. v. liv. xii. n. 52. — Ceillier, *Hist. des Auteurs Eccl.*, tom. xi. p. 243. — Thomassin, cit., cap. 95. n. 2.

» la religione non approvi questa pratica,
» mercecchè lo stesso Dio, nel quale non
» v'ha ingiustizia, questo Dio la cui po-
» tenza è infinita, che vede non solo ciò
» che ciascuno è, ma anche quello che
» sarà . . . . ., non lascia nulladimeno, dice
» il Vangelo, di far levare il suo sole
» sui perversi, e di far cadere la pioggia
» sugli empj come sui giusti . . . . . Che
» se fra i cattivi ch'egli risparmia, e
» a cui dà salute e vita, ve ne hanno
» molti che prevede rimarranno impeni-
» nitenti, e che tollera nullaostante colla
» stessa pazienza usata agli altri, tanto
» più deggiam noi compatire coloro che
» promettono emendazione, perocchè,
» sebbene non siamo certi dell'esito di
» loro promessa, dobbiamo sempre spe-
» rarlo . . . . . Non negasi che si adopera
» utilmente il terrore delle leggi, onde
» reprimere l'audacia e la licenza de'
» malvagi; questa è severità utile, non
» pure ai buoni, che per questo mezzo
» sono garantiti in seno dei cattivi, ma
» a costoro medesimi, che fra le giuste
» punizioni che loro s'infliggono, possono
» invocare Dio, e convertirsi. Frattanto le
» intercessioni de' vescovi non sono contra-
» rie all'ordine posto fra gli uomini; anzi
» non sussistono che sul medesimo; e la

» grazia che l'intercessore ottiene pel
» colpevole è tanto più grande, quanto
» più il supplicio era da lui meritato....
» Può accadere, senza dubbio, che la
» grazia conceduta ad un reo che si do-
» veva condannare abbia conseguenze al
» tutto opposte a ciò che noi affermiamo.
» Può eziandio avvenire che quegli stesso
» al quale salvammo la vita colla nostra
» intercessione, la tolga dopo a molti, e
» che la sua audacia accresciuta dall'im-
» punità, abusi della indulgenza che per
» lui si ebbe; ovvero che egli se ne
» giovi per emendarsi; ma la speranza di
» simile impunità ne perde alcuni altri,
» o li getta in eguali disordini, ed in
» più grandi ancora. Questi mali che
» possono scaturire dalle nostre inter-
» cessioni, non ci debbono essere impu-
» tati, e sul nostro conto deve mettersi
» solo il bene da noi divisato, e che
» cerchiamo di procurare; perocchè noi
» non intercediamo pei colpevoli che allo
» scopo di rendere amabile la religione
» con esempi di dolcezza, affinchè coloro
» che liberiamo dalla morte temporale, vi-
» vano in tal guisa che non abbiano
» a cadere nella morte eterna, da cui
» nessuno saprebbe sottrarli. »

Vantaggi di questo diritto ridotto tra giusti confini.

Per queste osservazioni si deduce abbastanza ciò che si deve pensare di alcuni moderni scrittori che rappresentano il *diritto d'asilo* come parte dell'ignoranza e della superstizione, come un abuso del potere ecclesiastico, in fine come un mezzo proprio soltanto a favoreggiare i rei, guarentendo loro l'impunità. Si sarebbero scansate, su quest'argomento, molte declamazioni se si fosse considerato che il *diritto di asilo* risale all'origine stessa della società; che fu ammesso con maggiore o minor estensione da tutti gli antichi legislatori, e presso i popoli anche più civilizzati; che Dio medesimo l'aveva autorizzato benchè con savie restrizioni, nella legge di Mosè (1); che all'epoca dello stabilimento del cristianesimo, era naturale applicare alle Chiese questo diritto fondato sopra un uso sì antico e universale; da ultimo, che questo diritto, limitato entro giusti limiti, tende per sua natura a mantenere ne' popoli un profondo rispetto per il luogo santo e per

(1) Numer. xxxv.

la divinità stessa, e a prevenire una moltitudine di eccessi del pari funesti all'ordine pubblico e alla sicurezza dei particolari (1). Di questo diritto può al certo farsi abuso, come ogni giorno interviene delle instituzioni anche le più utili e le più legittime; ma gli abusi non ci debbono impedire di riconoscere i grandi vantaggi che risultano da questo diritto. Nella infanzia della società specialmente, e in generale presso tutti i popoli non molto avanzati nella civilizzazione, niente di più utile del *diritto di asilo* per supplire al difetto delle leggi e del governo; per arrestare la violenza de' privati che s'immaginano comunemente di avere il diritto di farsi giustizia da se stessi; per prevenire in fine o moderare i primi

---

(1) Dietro queste osservazioni bisogna correggere *les Annales du moyen âge* tom. VII. p. 337. — Hegewisch, *Hist. de Charlemagne*, p. 176. — Gaillard, Hist. de *Charlemagne*. — De Pouilly, *Dissert. sur l'orig. e les progr. de la lurisd. eccl.* (mem. de l'Acad. des inscript., tom. XXXIX. in 4. p. 576).

« Le legislazioni che trovarono forti motivi di convenienza di abolire espressamente o tacitamente l'asilo, » statuirono però che quando si debba intraprendere l'arresto di persona rifuggita in luogo sacro, lo si faccia » con tali cautele da non mancare del rispetto dovuto » alle Chiese e da evitare ogni turbamento del culto. »

movimenti d'una vendetta spesso ingiusta, e sempre dannosa (1). Lo stesso Montesquieu, colpito da queste riflessioni, non potè non ammirare la saggezza delle leggi di Mosè, e approvare generalmente il diritto di asilo, purchè vi si ponga la restrizione necessaria ad antivenirne gli abusi. « Come la divinità, egli dice (2),
» è il rifugio degli sventurati, e non va
» gente più sciagurata dei delinquenti,
» naturalmente sorse il pensiero che i
» tempj erano un' asilo per essi; e que-
» sta idea parve anche più naturale presso
» i Greci fra i quali gli omicidi scac-
» ciati dalla loro città e dalla presenza
» degli uomini sembravano non avere
» più casa che nei tempj, nè altri pro-
» tettori che gli Dei. Questo non riguardò
» da principio che gli omicidi involontarj;
» ma quando vi si compresero i grandi
» delinquenti, si è caduto in una gros-
» solana contraddizione, poichè se avevano
» offeso gli uomini, avevano vieppiù of-
» fesi gli Dei . . . . . Le leggi di Mosè

(1) V. all'appoggio di queste osservazioni Bernardi, De *l'orig. e des prog. de la legislat.* Franc. liv. 4. ch. 11. p. 72. — Lingard, *Antiquités de l'Eglise Anglo-Saxonne*, chap. 3. p. 116.

(2) Montesquieu, *Esprit des Lois*. liv. XXV. ch. 3.

» furono saggissime. Gli omicidi, di involontarj erano innocenti, ma dovevano essere tolti agl' occhi dei parenti dell' ucciso; e perciò egli stabilì un asilo per essi (1). I grandi colpevoli non meritavano asilo, e non ne ebbero. I Giudei non avevano che un tabernacolo portatile che di continuo cambiava di luogo, ed escludeva così l'idea di asilo. Egli è vero che dovevano avere un tempio; ma i rei che sarebbero venuti da ogni parte, avrebbero potuto turbare il divino servizio. Se gli omicidi avessero dovuto essere espulsi dal paese, come lo furono presso i Greci, si sarebbe temuto che adorassero straniere divinità. Tutte queste considerazioni fecero stabilire città di asilo ove si doveva rimanere sino alla morte del Sovrano Pontefice. » La lettura ottenuta dalla storia basta per convincere che nella legge novella e nell'antica i ministri della Religione e i Sovrani Pontefici in particolare, lungi dall'abusare di loro autorità per sostenere o estendere imprudentemente il *diritto d'asilo*, sono in ogni tempo concorsi coi Principi per correggerne gli abusi e anche per restringerlo vieppiù,

(1) Numer. xxxv.

secondochè diventava oggetto di cattive usanze e di minore neccessità alla conservazione dell' ordine pubblico.

§ V. Potere giudiziario dei vescovi, in materia temporale sotto gl' imperatori cristiani (1).

Origine della *giurisdizione ecclesiastica* in materia temporale.

Una delle principali *immunità personali* del clero, come abbiamo detto, era sotto i cristiani Imperatori *l' esenzione dalla giurisdizione secolare*, ossia il privilegio accordato ai chierici di non potere essere chiamati dinanzi ai tribunali secolari, e di far giudicare le loro cause in materia anche temporale dal tribunale ecclesiastico. Ma il potere di giudicare le liti

(1) Cod. Theod. lib. xvi. tit. 2. — Cod. Iustin lib. 1. tit. 4. — Thomassin, cit., tom. ii. lib. iii. cap. 101. — De Héricourt, cit. 2. part. ch. 20. — Petit-Pied, Traité *Des droits et des prérogatives des Ecclíast.* 1. part. p. 62. — Bingham, cit., tom. 1. lib. ii. cap. 7. tom. ii. lib. v. cap. 2. — Fleury, *Hist. Eccl.*, tom. xix. 7. discours. — Dupuy, *Traité de la Iuris. crim.* 1. part. chap. 2.

tra i chierici non era che una parte della giurisdizione temporale dei Vescovi, i quali in molti casi avevano la stessa autorità anche pei laici. Torna tanto più importante il mostrare l'origine e i progressi di questa giurisdizione temporale del clero, perciocchè il *diritto Romano* servì in questa materia di modello ai diritti di tutte le novelle Monarchie sorte in Occidente dopo il IV.° secolo sopra le rovine dell'Impero.

I vescovi arbitri delle controversie dal tempo delle persecuzioni.

Dal tempo delle persecuzioni, l'uso dei fedeli fondato sulla dottrina ed esortazione di S. Paolo (1) era di sciegliere i Vescovi per arbitri delle loro controversie. L'augusto carattere dei primi pastori, congiunto alle virtù eminenti che distinguevano il più gran numero di essi attirava a loro generalmente il rispetto e la confidenza de' popoli, e li faceva considerare come gli arbitri naturali di tutte le liti che potevano nascere tra i fedeli. Il loro arbitramento pacifico e disinteressato era diffatti ben preferibile ai giudizj

(1) I. Cor. VI.

dei magistrati secolari, quasi tutti idolatri, pieni di pregiudizj, sovente anche di odio contro i cristiani, e dinanzi ai quali perciò i fedeli non potevano portare le loro differenze senza pericolo per se stessi, e senza scandalo per i pagani.

Ragioni di conservare quest' uso dopo la conversione di Costantino.

Queste considerazioni che avevano naturalmente fatto introdurre, e conservare durante tutto il tempo delle persecuzioni l'arbitramento dei Vescovi, ebbero minor forza senza dubbio dopo la conversione di Costantino: divennero più deboli di giorno in giorno secondochè il cristianesimo fu più diffuso e autorizzato nell'Impero. Con tutto ciò il costume di scegliere i Vescovi per arbitri delle controversie tra i fedeli recava troppo manifesti vantaggi affinchè gl' imperatori Cristiani non cercassero di conservarlo. Quest' uso approvato dalle antiche leggi dell' Impero e dalla pratica dei popoli i più politi, era altronde conforme alle vedute di una sana politica nello stato in cui trovavasi allora la società. Il giudizio dei Vescovi, oltrechè aveva in se qualche cosa di più dolce e di più pacifico dell'apparato dei

giudizj secolari, era d'ordinario più disinteressato e meno dispendioso per le parti, essendo reso da uomini di virtù più eminenti, più distaccati dal mondo meno esposti per conseguenza alla seduzione dei doni e a tante altre viste interessate che corrompono di frequente la giustizia nei Tribunali secolari.

Ragioni ancor più forti per esimere il clero dalla giurisdizione secolare.

Tutti questi motivi che naturalmente dovevano impegnare gl' imperatori Cristiani a favorire l'arbitramento dei Vescovi, anche riguardo ai semplici fedeli, a più forte ragione dovevano indurli a esimere il clero dalla giurisdizione secolare. Infatti non era bisogno di molta riflessione per essere persuasi dei motivi di convenienza che sembravano esigere questa immunità e dei gravi disordini che avrebbe cagionato pur nella Religione e nella società l'assoggettare i sacri ministri ai tribunali secolari anche in materia puramente temporale. Il naturale risultato di questa pratica sarebbe stato il togliere insensibilmente al clero il rispetto e la considerazione che gli erano assolutamente necessarie per l' esercizio

del suo ministero. Che vi ha infatti di più proprio a discreditare nello spirito del popolo i sacri ministri, quanto il vederli obbligati a comparire dinanzi ai tribunali secolari, ove le fralezze reali, o apparenti sarebbero pubblicate con chiasso e manifestate con iscandalo? Quante volte l'intero corpo non avrebbe a soffrirne per traviamenti, o imprudenze di alcuni particolari? Quante volte questi gravi inconvenienti non saranno generati da pure calunnie o dalla malignità di certi uomini pronti sempre a credere il male attribuito al clero, talvolta spinti anche a diffamarlo per uno spirito di vendetta o d'empietà? Anche ne' più bei secoli della Chiesa si videro uomini di questo carattere, cui le accuse le più assurde e le più odiose calunnie nulla costavano per diffamare i più santi personaggi, e per far ricadere sull'intera classe del clero la vergogna delle imputazioni dirette contro alcuni particolari. S. Agostino in parecchj de' suoi scritti si lagna altamente di tali moleste disposizioni de' nemici della Chiesa ed anche di un certo numero di cattivi cristiani (1). Se di simili inconvenienti poterono aver luogo nei migliori

(1) S. Aug., Epist. 77. ad Felicem et Hilarinum; Epist. 78. ad clerum Hippon.

tempi della Chiesa, quanto più riescono temibili in certe epoche di rilassatezza e di dissoluzione (1)?

Costantino e i suoi successori, colpiti da queste ragioni.

Questo motivo è uno di quelli che fecero sempre maggiore impressione sui Cristiani Imperatori. Particolarmente Costantino ne era tanto penetrato, che nulla ommetteva per assopire e terminare senza rumore tutte le accuse dirette contro i ministri della Chiesa. Poco tempo avanti che si aprisse il Concilio di Nicea, al riferire di Teodoreto (2), « Alcuni Ve» scovi volendo profittare della presenza

(1) Le moderne legislazioni tolsero quasi tutto al clero l' esenzione dalla giurisdizione secolare, o il *privilegio del fòro* negli oggetti non spirituali, non essendo il clero stesso negli oggetti materiali e temporali dissimile dagli altri sudditi, e perciò essendo conveniente oggidì pareggiare l' uno e gli altri in ciò che riguarda doveri nascenti da fatti leciti o illeciti dell' uomo, ovvero dalle leggi del Capo dello Stato civile.

(2) Theod., *Hist. Eccles.* lib. 1. cap. 11. — Sozomen., *Hist.* lib. 1. cap. 17. — Fleury, *Hist. Eccl.*, tom. III. lib. XI.

» dell'Imperatore in questa città per ot-
» tenere la sua protezione nelle contro-
» versie che avevano coi loro colleghi,
» gli presentarono memorie ad appoggiare
» le loro accuse. Costantino ricevette le
» memorie, le fece avviluppare e sigil-
» lare senza aprirle, e volle che gli fos-
» sero conservate con tutta la cura sino
» a un certo giorno: poi si applicò su-
» bito a riconciliare tra loro i prelati
» che si querelavano l'uno verso l'altro.
» Venuto il giorno determinato, ed es-
» sendo ristabilita la pace tra i Vescovi,
» egli si fece presentare le memorie e
» le diede alle fiamme in loro presenza, as-
» sicurando con giuramento di non averne
» letta la menoma parte. Aggiunse che
» non conviene mai far conoscere al po-
» polo le mancanze dei preti, perchè
» sono per lui un soggetto di scandalo,
» e una occasione di declinare più facil-
» mente al male. Si narra ch' ei disse
» ancora in questa occasione che, se
» avesse veduto un Vescovo commettere
» un peccato, l'avrebbe coperto del suo
» mantello per togliere al pubblico la
» cognizione di un simile scandalo. »

Benchè non si esaminino molto davvicino l'origine e i progressi della giurisdizione ecclesiastica sotto gl' imperatori

Cristiani, si scorgerà che questi ammirabili sentimenti di Costantino servirono di regola a' suoi successori, dettando loro la più parte delle costituzioni che si rinvengono nel *Diritto Romano* su questa materia.

Potere giudiziario de' vescovi in materia temporale sotto Costantino.

La prima cura di Costantino fu di favorire l'arbitramento dei Vescovi e di dare ai loro giudicati nuova autorità. Per questo scopo « egli permise gene-
» ralmente, dice Sozomeno, a questi che
» avevano delle liti di ricusare i giudici
» civili e di commettersi al giudizio dei
» Vescovi: volle eziandio che le sentenze
» proferite dai tribunali ecclesiastici aves-
» sero maggiore forza di quelle dei giu-
» dici secolari: che avessero la stessa
» autorità di cui sarebbero circondate,
» se fossero state proferite dal medesimo
» Imperatore; da ultimo che i governa-
» tori delle provincie e i loro ufficiali
» fossero obbligati a procurarne la ese-
» cuzione (1). » Si scorge infatti in seguito

(1) Sozomen., *Hist. Eccl.* lib. I. cap. 9. — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. III. lib. X. — Lebeau, *Hist. Du Bas-Empire*, tom. I. liv. V. — *Annales du moyen âge*, tom. I. liv. II.

al *Codice Teodosiano* una legge di Costantino diretta ad Ablavo prefetto del pretorio, la quale, per giudizio de' più dotti, è la medesima di cui parla Sozomeno. L'Imperatore ordina in essa « che tutti » quelli che avranno processi come at» tori o come convenuti abbiano la li» berta, sia al principio, sia nel seguito » della contestazione, sia nell' arringa, » sia al momento della conclusione di » appellarsi al giudizio del Vescovo, an» che malgrado l' opposizione fatta da » una parte a questo appello (1). » Vero è che l' autenticità di questa legge è contestata da alcuni dotti (2); ma, oltrechè le loro difficoltà parvero deboli alla maggior parte dei critici, questa discussione è nel merito poco importante, perciocchè la più parte delle disposizioni della legge che abbiamo citata, è chiaramente espressa nel testo di Sozomeno, ora riferito, l'autenticità del quale è generalmente riconosciuta (3). Da simile testo consta infatti

(1) Extravag. I.

(2) V. principalmente il *Commentario* di Gotofred. sull'*estravagante* citata nella nota precedente.

(3) Tillemont stabilisce sodamente, a noi pare, l'autenticità della lettera diretta ad Ablavo, contro le difficoltà di Gotofreddo, *Histoir. des Empir.*, tom. IV. pag. 298.

che l'arbitramento dei Vescovi, il quale in materia civile era prima di Costantino *un puro ministero di carità*, allora prese il carattere di una *vera giurisdizione* emanata dal medesimo sovrano; che le sentenze dei Vescovi, le quali per l'addietro non avevano autorità che per la convenzione delle parti, cominciarono allora in *virtù della legge* ad avere tutta la forza dei giudizj presi dai tribunali secolari, ed anche maggior forza delle sentenze dei giudici ordinarj; in fine i tribunali secolari potevano essere ricusati *da tutti quelli che avevano processi*, e che bramavano sottoporli al tribunale ecclesiastico (1).

Questo potere più o meno circoscritto sotto i successori di questo principe.

Non sembra che questa giurisdizione accordata da Costantino ai vescovi sia

et 663. Gli autori più recenti lo seguono: Tomassin, citat. cap. 102; Petit-Pied, cit., p. 68. — Ceillier, cit., tom. IV. p. 176. — Concilia Galliæ, tom. 1. pag. 788. — Bingham, pende verso l'opinione di Gotofredo; ma non si pronuncia assolutamente, tom. I. lib. II. cap. 7. § 3.

(1) Per le osservazioni esposte bisogna correggere più autori moderni, che rappresentano i vescovi sotto Costantino come *semplici arbitri* delle differenze tra i laici,

stata ristretta dai suoi successori sino al regno di Teodosio il Grande. La condotta dei più santi Vescovi di questa epoca fa credere anche in un modo assai fondato, che i Vescovi continuassero allora ad esercitare senza contraddizione una giurisdizione temporale estesissima. Vero è che dopo Teodosio il Grande costituzioni imperiali restrinsero qualche volta questa giurisdizione. Trovasi eziandio una legge degl'imperatori Arcadio ed Onorio che sembra avere limitata la giurisdizione dei Vescovi *alle cause religiose* o *puramente spirituali* (1). Ma non è men certo che questi due principi, o che si fossero dapprima male spiegati, o che abbiano dopo cangiate disposizioni, si diedero a conoscere in appresso favorevolissimi alla giurisdizione temporale dei Vescovi. Veggonsi infatti nel Codice Giustinianeo due Costituzioni di questi imperatori che attribuiscono generalmente ai Vescovi il

---

senza giurisdizione in materia temporale. Fleury, *Hist. Eccl.* tom. III. liv. X. n. 27. tom. V. liv. XX. n. 38., tom. XIX. 7. discours n. 2. 4. Idem, *Instit. au droit Eccl.* chap. 1. p. 4. — Ved. Devoti, *Inst. canon.* tom. III. tit. 17. § 3.

(1) Cod. Theod. lib. XVI. tit. 11. n. 1.; e il Commento di Gotofreddo.

potere di giudicare in ultima istanza in materia anche temporale, come il *prefetto del Pretorio*, e di far eseguire le loro sentenze dagli ufficiali ordinarj della giustizia secolare. Sono tuttavia poste a questi diritti due restrizioni importanti: cioè 1.° Che il Vescovo non potrà usarne che nelle cause portate al suo tribunale dal consenso comune delle due parti; 2.° Che non potrà esercitarli se non se *nelle cause civili* e non nelle *cause criminali* (1).

Questo potere assai più esteso riguardo al clero.

Il potere giudiziario de' vescovi era molto più esteso rispetto al clero. Molte imperiali costituzioni dispensano assolutamente i chierici dalla giurisdizione secolare non solamente nelle cause puramente *ecclesiastiche*, ma eziandio nelle *cause puramente civili* o *pecuniarie*, ed anche nelle *cause criminali* che non hanno per oggetto certi crimini enormi, come quello di lesa maestà, di ribellione, d'omicidio, ed alcuni altri (2). Tuttavia Valentiniano III.

---

(1) Cod. Iustin. lib. 1. tit. 4. n. 7. et 8. Fleury, *Hist. Eccl.*, tom. v. lib. xx. n. 38.

(2) Cod. Theod. lib. xvi., tit. 2. n. 23. 41. 47.

spiegando queste costituzioni, vi pone limiti importanti, e che pajono manifestare in lui poco rispetto e benevolenza al clero. Egli dichiara che il vescovo non può giudicare, neanche i chierici, senza il loro consenso, e in forza di un compromesso; ed aggiunge che, se un chierico sarà in contestazione con un laico, costui avrà il diritto di citare il suo avversario dinanzi il giudice secolare *in materia civile* o *pecuniaria*, e solo i vescovi e i preti avranno il privilegio di difendersi mediante procuratore *in materia criminale* (1).

Disposizioni del codice di Giustiniano su questo punto.

Era presso che tale lo stato della giurisdizione ecclesiastica avanti la dominazione di Giustiniano, che raccolse nel suo *Codice* la più parte delle precedenti costituzioni, aggiungendovi alcune novelle disposizioni per determinare con precisione maggiore e in modo più favorevole

(1) Valentiniani III. *Novella* 12. — *Hist. de l'Églis. Gallic.*, tom. II. p. 76. — Tillemont, *Hist. des Emp.*, tom. VI. p. 284. — Fleury, *Hist. Eccl.*, tom. VI. liv. XXVIII. n. 39. — Baron. *Annal.* tom. VI. anno 452. n. 52.

al clero i confini delle due giurisdizioni ecclesiastica e secolare. Ecco le principali disposizioni del *Codice Giustiniano* intorno questa materia (1).

1.° Per ciò che concerne le cause dei laici, Giustiniano adotta la legge degl' imperatori Arcadio ed Onorio che abbiamo sopra citata; ed autorizza di più il ricorso al vescovo ogni volta che le parti credansi lese dalla sentenza del giudice secolare.

2.° In *materia civile,* i chierici, le monache, le vergini, le vedove, devono essere chiamate dinanzi al vescovo in prima istanza; e davanti al giudice secolare solo in caso di appello. In *materia criminale*, possono essere perseguitati davanti al vescovo o al giudice secolare a scelta dell' accusatore.

3.° Gli economi delle Chiese, e gli amministratori degli spedali non possono essere citati che dinanzi al vescovo per

(1) Riputiamo inutile riportare il testo di queste disposizioni. Può vedersi il Codice di Giustiniano lib. 1. tit. 4. De *Episcopali audientia*. Si aggiungano le *Novelle* 83. 86. 123. ecc. Thomassin, cit., cap. 103. — Fleury, *Hist. Eccl.*, tom. VII. liv. XXXIII. tom. XIX. 7. *discours*. n. 4. — Ceiller, *Hist. des Aut. Ecc.* tom. XVI. p. 470. 473.

i fatti delle loro cariche; e, in caso di appello, le loro cause devono essere terminate dal metropolitano o dal patriarca.

4.° I vescovi non possono essere citati davanti i giudici secolari, qualunque sia la causa; ma soltanto davanti al metropolitano o al patriarca, che devono decidere la causa nel concilio della provincia.

Regole di parecchi concilii spiegate dietro queste disposizioni.

Queste disposizioni del *diritto romano*, adottate dopo generalmente nelle novelle monarchie costituite in Occidente sulle ruine dell'impero, forniscono la naturale spiegazione di un grande numero di regolamenti che veggonsi nei concilii appresso il fine del secolo IV, per proibire ai chierici ed anche ai laici, in certi casi, di portare le loro cause avanti ai tribunali secolari (1). Il concilio terzo di Cartagine, tenuto nel 397, decreta la pena della deposizione contro i vescovi, i preti, i diaconi, e gli altri chierici, che, potendo far definire le loro cause dal tribunale ecclesiastico, le portano a un giudice

(1) Thomassin, cit., cap. 109. n. 18. — Muzzarelli *Dissert. sulle immunità eccl.* p. 14.

secolare. La ragione addotta dal concilio merita attenzione; ed è che i chierici in discorso recano scorno alla chiesa, sottomettendo ai giudici secolari contese che l'apostolo San Paolo insinua ai laici medesimi di far decidere dal tribunale ecclesiastico (1). Il detto decreto fu rinnovato dal concilio ecumenico di Calcedonia, nel 451 (2). Il quarto concilio di Cartagine, nel 398, minaccia la scomunica eziandio ai laici, che porteranno le loro cause a giudici eretici, o infedeli (3). Questi regolamenti trovansi confermati da una quantità di concilii posteriori (4).

---

(1) Concil. Carthag. III. can. 9. — Fleury *Hist. Eccl*, tom. v. liv. 20. n. 25.

(2) Concil. Chalced., act. 15. can. 9. Fleury, ib. tom. vi. liv. 28.

(3) Concil. Carthag. IV. can. 87.

(4) Alcuni autori moderni hanno creduto di poter conchiudere da questi regolamenti, che le *immunità personali* de' chierici erano fondate sul *diritto divino*. (Vedi tra gli altri Muzzarelli, cit. dissert). Ma è agevole comprendere che questa conseguenza non è rigorosa. Si scorge in fatti che l'esenzione dalla giurisdizione secolare, essendo accordata una volta ai chierici dalle leggi civili, la Chiesa può, in virtù di questa concessione, obbligare i suoi ministri a profittare di questo privilegio, fondato su così potente ragione di convenienza.

Pene temporali inflitte ai colpevoli dai tribunali ecclesiastici.

Conseguenza del pari naturale della giurisdizione temporale de' vescovi era il diritto d'infliggere ai colpevoli pene temporali come la prigione, la flagellazione, le amende pecuniarie, la confiscazione, e l'esilio (1). Sant'Agostino mette in modo chiaro quest'uso in una lettera indirizzata circa l'anno 412, al tribuno Marcellino per esortarlo a non punire i Donatisti secondo la severità delle leggi. Il santo dottore brama « che non si ado-
» perino contro di essi nè i cavalletti,
» nè le unghie di ferro, nè il fuoco, ma
» solo le verghe, che sono una sorta di
» castigo del quale usano i genitori verso
» i loro figli, i padroni verso i servi, i
» maestri verso gli scolari, e *sovente anche*
» *i vescovi* ne' loro giudizj (2). » Il quinto concilio di Cartagine, tenuto 399, o 400, decreta contro certi crimini amende pecuniarie (3). Il quinto concilio Romano,

(1) Thomassin., cit., tom. II. lib. III. cap. 102. n. 10. — Devoti, *Instit. Can.* tom. IV. lib. IV. tit. 1. n. 10.

(2) S. Aug. *Epist.* 133. *ad Marcellinum*, n. 2.

(3) Concil. Carthag. V. can. 2. — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. V. liv. 20. n. 4.

formato nel 503, sotto il papa Simmaco, condanna all'esilio e alla perdita di tutti i beni i calunniatori de' vescovi, *conformemente agli antichi decreti dei Padri* (1). La storia ecclesiastica presenta molti esempi simili dopo il quarto secolo (2).

Per la esecuzione delle loro sentenze i Vescovi non avendo allora per le leggi che il *potere giudiziario*, e non il *potere coattivo* nell'ordine temporale, erano d'ordinario obbligati a ricorrere ai magistrati secolari. Tuttavia verso la fine del IV.° secolo avevano già delle prigioni per i chierici condannati alla reclusione (3). Dalle quali è fatta menzione in una costituzione degl'Imperatori Arcadio ed Onorio, pubblicato nel 396; negli atti del Concilio di Efeso tenuto nel 431; e in

(1) Conc. Rom. V. — Questo decreto si notevole è ommesso da Fleury, Ceillier, e da parecchi altri, nell'analisi di questo Concilio di Roma.

(2) Ved. gli autori citati nella nota precedente.

(3) Queste prigioni erano dette *Decanica* o *Diaconia* perchè d'ordinario erano situate presso una *Diaconia*, cioè di una *sagristia*, il cui servizio era confidato ai diaconi: Ducange, *Gloss. med. et inf.* latin. Verbo *Decanicum* et *Diaconicum* — Bingham, cit., tom. III. lib. VIII. cap. 7. § 9. — Devoti, *Inst. Can.* tom. III. lib. III. tit. 1. n. 21.

una Novella di Giustiniano colla data dell'anno 539 (1). Si vedrà quanto prima che il Sovrano Pontefice e i patriarchi cominciarono verso il medesimo tempo ad avere sotto i loro ordini corpi di ufficiali destinati a far rispettare la loro autorità.

Aumento d'imbarazzo cagionato ai vescovi da questa giurisdizione temporale.

Egli è facile immaginarsi l'aumento di affari e di imbarazzi che doveva attirare ai Vescovi l'esercizio della loro giurisdizione temporale. La storia di S. Agostino, di S. Ambrogio, di S. Gregorio di Nazianzo, di S. Giovanni Grisostomo, e di parecchi altri santi Vescovi ne apprende che essi riguardavano questa parte di loro funzioni come una delle più importanti per mantenere la pace e l'unione tra i fedeli, e che non avevano difficoltà alcuna nel consacrare un tempo considerevole abitualmente all'amministrazione della giustizia (2). S. Agostino in particolare si lagna in molte delle sue opere,

(1) Cod. Theod. lib. XVI. tit. 5. n. 30. Conc. Ephes. part. 1. cap. 30. n. 3. Iustin. Novell. 79. cap. 3.

(2) Thomassin, cit., cap. 101. Ceiller, cit. tom XIV. pag. 256.

perchè le cure degl' affari temporali gli tolgono la libertà di applicarsi così assiduamente, come vorrebbe, allo studio e alla meditazione de' libri santi (1); e verso il medesimo tempo Sinesio Vescovo di Tolemaide in Libia, affaticato da questi imbarazzi temporali, chiedeva vivamente che gli fosse permesso di dare la dimissione dalla sua sede (2). Vero è, che per conciliare la cura degli affari temporali cogli altri doveri del loro impiego i Vescovi si scaricavano ordinariamente in parte dell' amministrazione della giustizia, sui preti o sui diaconi e qualche volta sui laici di probità riconosciuta (3). Nondimeno non se ne liberavano talmente che non ne conservassero una parte attivissima, o sorvegliando da vicino i loro officiali, esaminando essi medesimi gli affari più importanti. Per quanto tornasse a loro penoso e d' imbarazzo questo aumento d'occupazioni, non esitavano a sacrificare le loro inclinazioni particolari

(1) S. Aug., *in Psalm.* 118, *Serm.* 24. n. 3. — Idem, De *Opere Monach.*, cap. 29. — Fleury, cit. *Hist. Eccl.*, liv. XXII. n. 45.

(2) Synesii, Epist. 57. p. 198. — Fleury, cit., lib. XXII. n. 45.

(3) Thomassin, cit., — Bingham, cit., tom. 1. lib. II. cap. 7. § 5.

all' interesse del loro gregge, al bene della religione e ai decreti stessi della Chiesa, che in certi casi obbligavano i laici ed i chierici a sottomettere le loro controversie al tribunale ecclesiastico.

§ VI. Influenza del clero nell' amministrazione civile sotto gl' imperatori cristiani (1).

Fino a che si estendesse questa influenza secondo il diritto romano.

Il *potere giudiziario* del quale ora parleremo, non era che una debole parte del potere temporale dei Vescovi sotto gl' imperatori Cristiani. Basta percorrere i monumenti della storia a quell' epoca, e specialmente le disposizioni del *Diritto Romano* risguardanti la giurisdizione episcopale, per essere convinti che i vescovi avevano una parte grandissima nell' amministrazione civile, e che in qualche modo erano gli uomini di confidenza del

(1) Thomassin, cit., tom. II. lib. III. cap. 103. n. 13. tom. III. lib. I. cap. 26. 27. — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. XIX. 7. *discours*, n. 4. — *Instit. au droit. eccl.* tom. II. 3. part. chap. 1.

governo che credeva dovere discaricarsi sopra di essi della cura degli oggetti di maggiore momento pel bene de' popoli e per l'ordine pubblico. Se ne giudicherà per le cose che andremo esponendo intorno al potere temporale di cui i Vescovi e i Patriarchi erano rivestiti in virtù delle costituzioni Imperiali.

I.° Per quanto concerne da principio i *Vescovi in generale*, non si può leggere senza stupore minutamente le loro attribuzioni nel *Diritto Romano* (1).

---

(1) Cod. Theod. lib. XVI. — Cod. Iustin. lib. I. Ved. specialmente il tit. 4. — *De Episcopali audientia. Iustiniani Novellæ*; passim.

Il padre Thomassin. citato (tom. III. lib. 1, cap. 26. n. 19.) sembra opinare che dai tempi di Costantino *tutti i buoni vescovi erano incaricati della parte migliore del governo civile*. Quest' asserzione gli pare provata da un passo di Teodoreto, che rappresenta San Giacomo di Nisibi e tutti i buoni vescovi di que' tempi come i protettori, e i difensori degli orfani, delle vedove, della gente miserabile, ed oppressa. (Theodoret, *Histor. Relig. sive Solit.* cap. 1.) Ma non sembra che i vescovi avessero altro potere temporale che quello di cui ragionammo, e che riguardava solo l'amministrazione della giustizia. Il passo di Teodoreto non prova in verun modo che fossero investiti del potere straordinario *sulla miglior parte del governo civile*.

1.° Nell'anno 368 una legge degl'imperatori Valentiniano I.° e Valente incarica i Vescovi di vegliare sui mercanti per impedire o correggere le loro ingiustizie soprattutto riguardo i poveri (1).

2.° Una legge degl' imperatori Onorio e Teodosio il Giovine, pubblicata nel 409 e rinnovata dopo dall' imperatore Anastasio, comanda che i *difensori delle città* siano scelti e instituiti dai Vescovi in un assemblea del clero e di notabili (2); essa aggiunge che non potranno eleggersi che fra i cattolici. Questo era una conseguenza naturale delle leggi in vigore

---

(1) Cod. Iustin. lib. 1. tit. 4. n. 1.

(2) Cod. Iustin., lib. 1. tit. 55. n. 8. — La legge di Anastasio si trova nel tit. 4. dello stesso libro, n. 19. Sulle funzioni dei *difensori* vedansi il *Cod. Theod.* lib. 1. tit. 11.; *Cod. Iustin.* lib. 1. tit. 55. — *Novellæ Iustin.*, massime la XV. — I *difensori* delle città, instituiti verso il mezzo del IV. secolo, proteggevano i cittadini contro ogni specie di oppressione, sia da parte dei magistrati, sia da parte dei semplici particolari. — I *difensori* delle chiese già memorati, stabiliti posteriomente dovevano sostenere presso i magistrati secolari gl' interessi della Chiesa e dei poveri. Vedi, sul loro officio, Gotofredo sul Codice Teodosiano lib. II. tit. 4. n. 7. lib. XVI. tit. 2. n. 38. — Thomassin. citato. tom. I. lib. II. cap. 97. De Héricourt, cit., 1. part. chap. 19. § 3. — Bingham, cit., tom. II. lib. 3. cap. 11.

accennate, sopra le quali dichiaravano gli eretici incapaci di tutti i civili impieghi.

3.° Una costituzione pubblicata nel 428 dagl' Imperatori Teodosio il Giovine e Valentiniano III.° permette alle figlie libere o schiave di implorare la protezione del Vescovo a tutela della loro pudicizia, nel caso in cui i padri o i padroni delle stesse volessero prostituirle (1). L' imperatore Leone I.° estese questa disposizione al caso in cui loro malgrado si volessero fare salire sul teatro (2). Giustiniano non contento di confermare queste varie costituzioni inserendole nel suo *Codice*, spinse ancor più oltre il potere temporale dei Vescovi e aggiunse alle disposizioni de' suoi predecessori molte altre, di cui ecco le principali.

4.° Commise ai Vescovi la protezione degl' orfani, degli schiavi, e dei prigionieri e generalmente di tutte le persone deboli o miserabili che per la loro età o condizione potevano essere esposte facilmente alle molestie (3). Per questo incarico il Vescovo doveva intervenire

(1) Codic. Iustin. lib. 1. tit. 4. n. 12.

(2) Cod. Iust. ibid., n. 14.

(3) Cod. Iustin., lib. 1. tit. IV. n. 22. 23. 24. 30 65. ecc.

assieme ai Magistrati civili alla nomina dei tutori e dei curatori; vegliare alla conservazione della libertà dei ragazzini trovati; visitare ogni settimana i prigionieri, tanto liberi come schiavi; prender notizia di loro detenzione; avvertire i magistrati civili dei disordini rimarcati in tale materia, e notificare allo stesso imperatore la negligenza dei magistrati nel reprimere questi nuovi disordini.

5.° In seguito al *Codice Giustinianeo* i Vescovi erano altresì incaricati di vegliare all'osservanza delle leggi di polizia relative ai giuochi di azzardo e di reprimere, d'accordo coi magistrati civili, i trasgressori di queste leggi (1).

6.° Entrava egualmente nelle loro cure, assieme a tre notabili della città, l'amministrazione dei redditi di essa, l'ispezione dei pubblici lavori, e di parecchj altri oggetti concernenti gl'interessi della medesima città (2).

7.° Una costituzione di Giustiniano, che fa parte delle *Novelle* affida ai Vescovi il vigilare alla conservazione dei pesi e delle misure. (3). A questo fine

(1) Cod. Iust. lib. 1. tit. 4. n. 25.
(2) Cod. Iustin., ibid., n. 26.
(3) Iustin. *Novella* 128. cap. 15.

l'Imperatore ordina che se ne conservi il tipo nella Chiesa principale della città. Vuolsi notare che questa disposizione era tratta dalle legislazioni di molti popoli antichi, particolarmente da quelle di Mosè, degli Egiziani, e anche dei prischi Romani le quali comandavano di conservare ne' tempj i tipi dei pesi e delle misure come cose sacre ed inviolabili (1).

8.° Sotto Giustiniano e i suoi successori era costume, che le leggi toccanti delle materie ecclesiastiche fossero mandate dall' Imperatore ai patriarchi, i quali dovevano farle conoscere ai Vescovi per la via dei Metropolitani (2). La stessa cosa aveva luogo qualche volta circa le leggi sulle materie civili (3). I Vescovi avevano l'obbligo di portare la loro vigilanza sull'adempimento delle leggi e di far conoscere all' Imperatore la negligenza dei magistrati nell'adempire i suoi ordini, specialmente in ciò che si riferiva alla ricerca e punizione degli eretici (4).

---

(1) Exod. xxx. 13. Levit. xxvii. 25. — Clement. Alexand., *Stromat*, lib. 6. — Fannius, De *Amphora*. D. Calmet, *Dictionnaire de la Bible*, art. *Poids*.

(2) Iustin. Novella 6. — De Marca De *Concordia*, lib. ii. cap. 11. n. 9. cap. 13. n. 2.

(3) Iustiniani. Novella 8.

(4) Iustin. *Nov.* 8. e Cod., lib. 1. tit. 5. n. 18.

Queste attribuzioni più estese in Occidente sotto la Monarchia dei Longobardi.

I successori di Giustiniano, anzichè vedere di mal occhio questo aumento di potere temporale dei Vescovi, lo estesero vieppiù specialmente in Italia, in cui la condizione degl' affari rendeva il concorso del clero più necessario alla prosperità dello Stato. Dopo lo stabilimento della Monarchia dei Longobardi, che ha portato un colpo così grande all' Autorità degl' imperatori in Italia, la debolezza ognora crescente dell' Impero obbligò questi ultimi a dare prova ai Vescovi di una confidenza quasi senza limiti, sino ad affidare loro la difesa delle città, nelle provincie le più esposte alle incursioni dei Barbari. *Le lettere di S. Gregorio Magno* presentano decisive prove di questo fatto che parrebbe al tutto incredibile, se non si sapesse qual' era in tale epoca la situazione deplorabile dell' Impero in Occidente. L' Imperatore Maurizio contava talmente sul concorso dei Vescovi per la difesa delle città, che chiedeva al Papa con vivissime istanze la deposizione di un Vescovo, cui le infermità impedivano di vegliare colla necessaria energia alla difesa della sua

città episcopale. San Gregorio, non stimando a proposito di deporre un Vescovo per un simile motivo, gli destinò intanto un coadiutore capace di vigilare alla difesa della città in caso di attacco (1). Non poche lettere dello stesso Pontefice tendono ad eccitare i Vescovi a compiere con zelo a questo dovere, ad attendere assiduamente onde le mura fossero guardate, alla conservazione delle fortezze, al loro approvvigionamento, in una parola a tutti gli altri oggetti che in tempo diverso sarebbero stati lasciati alle cure dei magistrati civili (2).

Attribuzione dei patriarchi dopo il fine del IV. secolo.

Secondo che gli Imperatori aumentavano il *potere temporale dei Vescovi*, era naturale che dessero una nuova estensione anche a *quello de' patriarchi.* La storia ne reca numerose prove di questo accrescimento dopo il IV.° secolo. Reputiamo tanto più importante raccogliere le particolarità che ci conservò su questo soggetto, in quanto che sembrano essere

(1) S. Gregor. *Epist.* lib. xi. Epist. 47.

(2) S. Gregor., *Epist.* lib. viii. epist. 18. lib. ix. epist. 4. et 6

sfuggite alle indagini di un gran numero di Autori moderni (1).

Sino al volgere del secolo IV.° non si scorge che i Patriarchi abbiano avuto nè dalle leggi nè dall' uso un potere temporale maggiore di quello dei Vescovi (2). Ma il pontificato di S. Cirillo sembra essere l' epoca di un aumento notevole del potere temporale del patriarca di

(1) Thomassin, cit., tom. III. lib. 1. cap. 26. n. 3. 4. cap. 27. n. 14. e 16. —

(2) Il P. Thomassin suppone che prima del pontificato di S. Cirillo, cioè avanti l' anno 412, ed anche al tempo di S. Atanasio il patriarca di Alessandria avesse già *un gran potere temporale*, non solo nella città capitale, ma anche nelle altre città dell' Egitto (cap. 26. n. 3. 9. ecc.). Fonda quest' asserzione. 1.° sulle accuse intentate a S. Atanasio dagli Ariani, d' avere imposto un tributo all' Egitto, e di aver impedito un trasporto di grani dall' Egitto a Costantinopoli; 2.° sulla condotta di Teofilo verso i monaci di Nitria che scacciò dall' Egitto colla forza armata. Ma questi fatti provano bensì che i patriarchi avevano una grande influenza sullo spirito dei popoli; ma non che le leggi e i costumi avessero maggiore autorità dei vescovi. L' esempio di Teofilo non conchiude, perocchè, per scacciare i monaci di Nitria non fece uso del *potere temporale unito alla sua sede*; ma si contentò d' implorare il soccorso del governatore dell' Egitto che pose la forza a sua disposizione secondo i provvedimenti adottati dal governo.

Alessandria, e verosimilmente degl' altri patriarchi (1). Lo storico Socrate narra dei fatti che S. Cirillo portò il suo potere molto più lontano che Teofilo suo predecessore e che « dopo questo tempo » il Vescovo di Alessandria congiunse » all' autorità spirituale il governo delle » cose temporali (2). » Lo stesso Autore aggiunge che sotto il papa Celestino, contemporaneo di S. Cirillo, « il Vescovo » di Roma come quello di Alessandria » univa da lungo tempo all' autorità spi» rituale una dominazione temporale (3). » Queste parole di Socrate ne guidano a credere che il Vescovo di Roma fu il primo dei patriarchi, il potere temporale de' quali acquistò verso la fine del IV.° secolo un incremento straordinario; e che la generosità di Onorio Imperatore di Occidente verso il Sovrano Pontefice

(1) Nell' Oriente nel secolo V. risiedevano quattro patriarchi, quello di Alessandria, di Antiochia, di Costantinopoli, di Gerusalemme. I due primi sono stati fondati da San Pietro; il terzo lo fu sulla fine del IV. secolo del concilio generale celebrato nel 381. Il quarto venne riconosciuto nel concilio di Calcedonia nel 451. — Thomassin citato tom. 1. lib. 1. cap. 7.

(2) Socrate *Histor. Eccl.*, lib. 7. cap. 7.

(3) Ibid. cap. 11.

mosse quella di Teodosio il Giovine Imperatore d'Oriente verso il Patriarca di Alessandria. Checchè ne sia di questa congettura, lo storico Socrate nei medesimi passi che abbiamo memorati, si duole altamente dell'uso che i Vescovi di Roma e di Alessandria facevano di questa novella autorità per impedire le pubbliche assemblee dei Novaziani, per chiudere le loro Chiese, per togliere i loro ornamenti e vasi sacri, e per spogliare il loro Vescovo Teopompo de' suoi beni. Questi lagni non recano meraviglia alcuna nella bocca di Socrate che si sa essere stato favorevole ai Novaziani; ma mostrano chiaramente l'estensione che allora aveva il potere temporale dei Vescovi di Roma e di Alessandria, e l'uso che ne facevano per sostenere la Chiesa e per la rovina dell'eresia.

Uso che San Cirillo faceva del potere temporale.

Sarebbe difficile il dire sino a qual punto si estendesse in que' primi tempi il potere temporale del patriarca di Alessandria. Ma è certo che in quelli di San Cirillo, era molto ampio per eccitare la gelosia dei governatori che vedevano la

loro autorità assai menomata da quella del patriarca. Il che è riferito dallo storico Socrate nella occasione della condotta di S. Cirillo verso i giudei, che scacciò di Alessandria in pena delle violenze che avevano recate ad effetto contro i cristiani (1). Il patriarca si servì per questa esecuzione di un corpo di officiali chiamati *Parabolani*, di cui poteva disporre per sostenere la sua potestà, e far rispettare gli atti della stessa (2). Questo corpo di officiali non era dapprima, per quanto sembra, che una pia associazione destinata al servizio de' malati; la quale col tempo, e coll'assenso dell'imperatore diventò il precipuo appoggio dell'autorità de' patriarchi d'Alessandria. Questo è fatto che chiaramente apparisce da una legge di Teodosio il Giovane, e dalle minute circostanze narrate da Socrate sulla condotta di San Cirillo nella circostanza di cui imprendiamo a favellare. Oreste, governatore d'Africa mal contento del rigore di San Cirillo verso i Giudei, ne

(1) Socrat. *Hist.*, *Eccles.*, lib. VII. cap. 13. — Fleury, *Histor. Eccles.*, tom V. lib. XXXIII. n. 25.

(2) Ved. Cod. Theod., lib. XVI. tit. 2. n. 42. 43. Tillemont, *memoir. sur l'Hist. Eccl.* tom. XIV. p. 277. — Fleury, cit. — Bingham, cit., tom. II. lib. III. cap. 9.

fece lamentanze a Teodosio il Giovine, che sul principio pareva avesse disapprovata la condotta del patriarca: e si crede che sia stata fatta allora la riduzione a 500 del numero dei *Parabolani*, e la revoca della facoltà nel patriarca di nominarli (1). Con tutto ciò è certo che l'imperatore, raddolcito, o meglio edotto, tolse il vigore a questa prima legge con un'altra che determina il numero dei *Parabolani*, aumentandolo sino a 600, tutto lasciato quanto alla nomina e alla dipendenza al patriarca (2).

Facciamo attenzione che autori accreditati, non avendo considerata l'origine, nè i progressi del potere temporale de' patriarchi, parvero sorpresi della condotta di San Cirillo, così rispetto ai Novaziani, come riguardo ai Giudei (3). Ma, oltrechè la virtù eminente di San Cirillo non consente di credere che siasi da lui stesso attribuito sì grande autorità, la testimonianza già allegata dello storico Socrate suppone evidentemente che all'epoca in discorso, l'autorità de' vescovi di Roma

(1) Cod. Theod., ubi supra, n. 42.

(2) Cod. Theod., ibid. n. 43.

(3) Fleury, ubi sopra. — Alban Butler, *Vies des Pères*, 28 janvier. p. 487.

e di Alessandria avesse ricevuti di grandi aumenti collo stesso consenso del principe.

Uso fattone da Dioscoride.

La storia di Dioscoride, successo a San Cirillo nella sede di Alessandria, offre novelle prove di questo grande potere, di cui fece uso tanto deplorabile per appoggiare il partito di Eutichio (1). Fra le diverse rimostranze presentate contro di lui, nella terza sessione del concilio di Calcedonia, nel 451, è osservabile quella del diacono Issirione, del prete Atanasio, e del laico Sofronio, che incolpano il patriarca di avere desolate le campagne, sequestrate e ruinate le case de' suoi nimici, d'averne esiliati parecchi, d'avere confiscati i beni degli altri, d'avere, in fine, agito in Alessandria come se fosse stata in dominio suo, e come se egli avesse esercitata un'autorità superiore a quella del medesimo imperatore (2). Pareva che queste accuse non mancassero di fondamento, poichè, Dioscoride, citato dal concilio a difendersi,

(1) Thomassin, *ubi supra*, cap. 26. n. 8. et 9. Fleury, *Hist. Eccl.* tom. VI. liv. XXXVIII. n. 13.

(2) Conc. Chalced., art. 3. n. 4. — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. VI. liv. XXVIII. n. 7.

avendo ricusato di comparire, fu condannato in contumacia, e deposto per sempre dalla dignità sua. Non v'ha dubbio, non potersi giudicare del potere legittimo del patriarca d'Alessandria dagli atti cui fu trasportato; perchè, comunque fossero abusi, presupposero almeno che il patriarca avesse allora a sua disposizione de' mezzi potenti per influire nell'amministrazione degli affari temporali.

Potere straordinario dato da Giustiniano al patriarca d'Alessandria.

I monumenti del VI.° e del VII.° secolo porgono esempj molto più acconci a far conoscere il legittimo potere del patriarca di Alessandria e l'uso fattone dai prelati più eminenti in santità, e i più scevri di ogni sospetto di violenza e d'ambizione (1).

Liberato, Diacono della Chiesa di Cartagine nel VI.° secolo, narra che l'imperatore Giustiniano conferì al patriarca Paolo verso l'anno 540 una piena autorità sopra i duchi e i tribuni dell'Egitto,

(1) Thomassin, cit., tom. II. lib. III. cap. 103. n. 10. tom. III. lib. I. cap. 27. n. 14. et 16.

cioè su gli officiali civili e militari di questa provincia, per tenere lontani da questi impieghi gli eretici, e collocare al loro posto dei cattolici (1). La quale misura straordinaria non era in sostanza che l'applicazione delle leggi sovente pubblicate e rinnovate dallo stesso Giustiniano, essendo però da notarsi che l'esecuzione delle medesime, per ciò che concerneva ai magistrati eretici di tutto l'Egitto, fu commessa al patriarca di Alessandria.

Potere temporale di San Giovanni l' Elemosiniere.

La storia di San Giovanni Limosiniere, che occupò la medesima sede al principio del secolo successivo, contiene particolarità curiose ed edificanti sull'esercizio del suo potere temporale (2). Egli consacrò le primizie del suo pontificato alla riforma dei pesi e delle misure, ed obbligò tutti i mercanti a conformarsi a'

---

(1) Vedi il già detto sull'incapacità degli eretici agl'impieghi civili dichiarata specialmente da Onorio e Teodosio il Giovine.

(2) *S. Ioannis Vita*, per Leontium scripta, cap. 3, n. 34. — Fleury, *Hist. Eccl.*, tom. VIII. liv. XXXVII. n. 12.

suoi regolamenti su questa materia, sotto pena di ammenda e di confiscazione. Impiegava gran numero di officiali a vegliare sulla polizia e sui costumi della città. Essi erano autorizzati a catturare i colpevoli, a sequestrare i loro beni, e a infliggere ai medesimi altre pene temporali. Ma, per andar contro alle molestie e vessazioni di cui avrebbero potuto farsi rei, il santo vescovo ordinava che nei giorni di mercoledì e venerdì si collocasse dinanzi la porta della chiesa una sedia, ove pubblicamente ascoltava le querele di tutti, e faceva rendere con prontezza giustizia a ciascuno.

Influenza del patriarca di Costantinopoli nella elezione dell'imperatore: giuramento dell' eletto.

Poche specialità si hanno dalla storia intorno il potere temporale degli altri patriarchi; e teniamo poco verosimile che avessero dapprima la stessa autorità di quello d' Alessandria, che fu sempre riguardato il primo patriarca dell'Oriente, almeno avanti l'erezione di quello di Costantinopoli. Ma è certo che dopo il fine del V. secolo, il patriarca della città imperiale venne spesso chiamato alle adunanze politiche, massimamente a quelle

in cui si eleggevano gl' imperatori; e che vi esercitava d'ordinario grande influenza (1). Il che è comprovato in particolare dalla storia di Anastasio, innalzato al trono imperiale nel 491 dai voti del senato e dell' armata. Come egli era partigiano di Eutichio, il patriarca Eufemio ricusò costantemente di dargli la corona imperiale fino a che promise con giuramento di serbare la fede cattolica, e di nulla innovare nella religione (2). Appresso quest'epoca, si vede il patriarca, e qualche volta scorgonsi eziandio i vescovi, chiamati alle politiche assemblee in parecchie occasioni rilevanti, precipuamente a quelle in cui avveniva l' elezione degl' imperatori. Il consenso del patriarca si riputava come necessario alla loro incoronazione, e non davasi se non quando prestavano giuramento di conservare la fede ortodossa e la pace delle Chiese (3).

---

(1) Thomassin, op. cit., tom. II. lib. 2. cap. 4. n. 1. lib. 3, cap. 46. n. 1-8

(2) Evagre, *Hist. Eccl.*, lib. III. cap. 32. — Fleury, *Hist. Eccl.* tom. VII. lib XXX. n. 22. — Lebeau, *Hist. du Bas Empire* tom. VIII. liv. XXXVIII. — Bossuet. *Défens Declar.*, lib. II. cap. 7. — Idem. *Defens* des l'Hist. des variations, n. 6.

(3) V. gli autori cit del P. Thomassin, ubi supra.

Ragioni di esigere questo giuramento.

Questa condotta di Eufemio, e de' suoi successori può senza dubbio, parere da principio straordinaria ; e per avventura molti leggitori stupiranno che questi prelati facessero dipendere il coronamento dell'imperatore da una condizione al tutto senza esempio sotto i primi imperatori cristiani. Ma si deve riflettere che ai tempi in cui i patriarchi di Costantinopoli cominciarono ad esigere questa condizione, le circostanze erano ben differenti dalle passate. Dopo il regno di Teodosio il Grande più costituzioni imperiali avevano dichiarato incapaci gli eretici di ogni impiego e di ogni diritto civile (1). La quale disposizione fu successivamente applicata alle varie sette eretiche e specialmente a quella di Eutichio, della quale Anastasio professava la dottrina avanti la sua elezione all'impero (2). Reca forse meraviglia che in queste circostanze il patriarca di Costantinopoli, chiamato dalla confidenza del senato e del popolo alle

---

(1) Ved. ciò che si disse sopra.

(2) V. in proposito le Costituzioni dell' imperatore Marciano pure sopra citate.

pubbliche assemblee, in cui si faceva l'elezione dell' Imperatore, frapponesse difficoltà a coronare un principe eretico? Era in suo arbitrio contenersi altrimenti e senza compromettere al tutto gl' interessi della Religione, e quelli dell'Impero? Innalzare un' eretico al trono Imperiale in mezzo di una Società Cattolica, e in uno Stato ove gli eretici per le leggi erano incapaci di tutti gli impieghi e civili diritti, non era esporre la Chiesa e lo Stato alle più violenti commozioni? Dunque la condotta del patriarca Eufemio e de' suoi successori non era riprensibile, ma piena di saviezza e di prudenza; e e si deve giudicarla come una conseguenza naturale della legislazione allora in vigore e delle misure che gl' imperatori stessi credettero di dover adottare per mantenere la religione Cattolica ne' loro Stati.

Conseguenze di questo giuramento relativamente alla deposizione di un imperatore eretico

L' uso di questo giuramento richiesto agl'Imperatori al tempo di loro elezione, dopo il V.° secolo fece nascere in seguito una quistione di diritto pubblico del più

alto interesse, quella se in virtù di questo giuramento un Imperatore eretico poteva essere deposto? Senza entrare quì nell'esame speculativo di questa quistione, il quale ci getterebbe sul campo delle controversie teologiche, straniere affatto al nostro piano, ci limiteremo ad alcune osservazioni storiche assai proprie alla quistione, e a mettere in nuovo lume la dottrina dell'antichità su questa materia.

1.° Prima dello stabilimento del novello impero di Occidente, sotto Carlomagno, non pare che questa rilevante quistione sia mai stata agitata; per lo meno noi non abbiamo trovato fin quì nei monumenti autentici della Storia alcuna traccia di simile discussione. Ben si vede quai motti popolari si elevarono contro gl'Imperatori eretici ed in specie contro Anastasio e Leone Isaurico; ma il clero rimase del tutto straniero a questi movimenti; e non si rinviene alcuna discussione seria tra i Dottori sulla stabilità di un principe eretico (1).

2.° La condotta del clero e anche dei

(1) Sui movimenti popolari ch'ebbero luogo a Costantinopoli contro l'imperatore Anastasio pel suo attaccamento al partito di Eutichio vedi gli autori citati teste.

Sovrani Pontefici verso gl' Imperatori di Costantinopoli dopo il V.° secolo sino al IX.° sembrò supporre la durata de' diritti di un principe anche notoriamente eretico. Del che fanno fede non dubbia le particolarità conservateci dalla Storia circa la condotta del Papa Simmaco e del clero di Costantinopoli verso l' imperatore Anastasio. Lo stesso pare risultare dalla condotta dei papi del VIII.° Secolo verso gl'imperatori eretici, massimamente Leone Isaurico (1).

3.° Per spiegare la condotta differente verso i principi eretici prima e dopo il secolo IX.° è duopo soffermarsi sopra una differenza essenziale tra la costituzione dell' Impero Romano e la costituzione delle nuove monarchie sorte nell' Occidente dopo il IV.° Secolo. Nè l'uso nè la costituzione dell'Impero Romano dichiararono decaduto dal trono un principe eretico. Quantunque gl' imperatori

---

(1) Quest' imperatore nell' anno nono del suo regno, verso l' anno 726, si dichiarò contro il culto delle immagini, proteggendo così l' eresia degli *Iconoclasti*. Il papa Gregorio II, avendogli dirette le più forti riprensioni inutilmente, fece un decreto col quale *proibì all' Italia e a Roma di pagargli le imposte*. Teofanay, *Chronographia*: ann Leonis Isauri.

Cristiani fossero obbligati, non pure per un dovere naturale, ma ancora (dopo il V.° secolo) in virtù del giuramento di loro elezione a conservare e proteggere la Cattolica Religione, tuttavia non sembrava che l'impegno contratto con questo giuramento fosse allora considerato come una *condizione rigorosa della loro elezione.* Questa clausola *non era formalmente stipulata* all' epoca dell' elezione stessa; nè avvi prova che l'uso supplisse a una formale stipulazione. Nelle nuove monarchie per l'opposito, o almeno nella più parte di esse la professione della fede Cattolica è stata durante più secoli *una condizione rigorosa della elezione del Sovrano,* la quale condizione era formalmente stabilita quando dalle leggi fondamentali dello Stato, quando nell' atto medesimo della elezione del principe, quando dalla consuetudine e persuasione universale dei principi e del popolo. Dal che naturalmente conseguitava che un principe eretico era decaduto dal trono per la costituzione dello Stato, e che la sentenza del Tribunale ecclesiastico, che dichiarava un principe eretico, lo dichiarava con ciò stesso decaduto da tutti i suoi diritti.

Conseguenze notevoli
dei fatti esposti in questa dissertazione.

La serie dei fatti che abbiamo esposti ne fornisce la cognizione non solamente dell' origine e dei progressi del potere temporale della Chiesa sotto gl' imperatori Cristiani; ma nel medesimo tempo ne addita la genesi della potestà che ella ha esercitato nelle diverse monarchie che s' innalzarono sugl' avanzi dell' Impero Romano in Occidente dopo il IV.° Secolo. Parecchj scrittori moderni rappresentano questo potere come un effetto dell'ambizione e degl' intrighi del clero secondati dall' ignoranza e superstizione del medio Evo. Per l' opposto dai fatti che abbiamo raccolto e narrati viene per conseguenza:

1.° Che le fondamenta di questo potere furono poste da Costantino e da suoi successori in un' epoca considerabile per lo stato fiorente della civilizzazione, delle arti, e delle scienze.

2.° Che, accordando al clero sì grande potere, gl' imperatori Cristiani non fecero che trasportare nella Chiesa gli onori e le prerogative in ogni tempo concedute ai ministri sacri presso i Romani, come presso tutti gli antichi popoli.

3.° Che questa condotta degl'imperatori Cristiani era altresì conforme ai principj di una saggia politica e all'uso e alle massime dell'antichità per la stretta unione che deve esistere tra la Religione e lo Stato.

4.° Da ultimo che il clero, lungi di avere ambito questo potere, non l'esercitava che con rincrescimento, e che fra i Vescovi sopratutto, quelli che ne usarono con maggiore splendore sotto gl'imperatori Cristiani, sono precisamente i più in salvo del rimprovero dell'ambizione e della cupidigia.

FINE.

INDICE

DI CIÒ CHE SI CONTIENE

IN QUESTO VOLUME

DISSERTAZIONE

Sugli onori e sulle prerogative temporali accordate alla religione, e a' suoi ministri presso i popoli antichi, particolarmente presso i Romani prima della conversione di Costantino.

ARTICOLO PRIMO.

DISSERTAZIONE

Sugli onori e sulle Prerogative temporali accordate alla Religione e a' suoi Ministri sotto i primi Imperatori Cristiani.

ARTICOLO SECONDO.

I. Leggi contro i Giudei.

II. Leggi contro gli eretici, e gli apostati.

§ III. Beni e ricchezze del clero durante i primi secoli della Chiesa, particolarmente sotto gl' imperatori cristiani: uso che se ne faceva.



OPERE DEL BARONE PASQUALE GALLUPPI

Stampate da Giovanni Silvestri

ELEMENTI di Filosofia. Nuova edizione eseguita su quella di Bologna 1837, che contiene le Aggiunte dell'Autore, e le Note di P. T. S. Pubblico Lettore *Tre volumi.* *Ital. lir.* 7 50

ELEMENTI di Teologia Naturale, per seguito dei suddetti Elementi di Filosofia. » 1 75

LETTERE su le vicende della Filosofia, relativamente ai principj delle conoscenze umane, da *Cartesio* sino a *Kant. Prima edizione milanese.* » 2 61

CONSIDERAZIONI filosofiche sull' Idealismo transcendentale e sul Razionalismo assoluto, Memoria presentata all'Instituto reale di Francia (Accademia di Scienze morali e politiche). » 2 50

FILOSOFIA della Volontà, *Prima edizione milanese* Tre volumi. » 11 00

SAGGIO Filosofico sulla Critica della Conoscenza, o sia Analisi distinta del Pensiere umano, con un esame delle più importanti quistioni dell'Ideologia del Kantismo, e della Filosofia transcendentale; *prima edizione milanese.* Cinque volumi. » 17 50

STORIA DELLA FILOSOFIA, opera compresa in nove capitoli, a cui si aggiunge l' Elogio funebre scritto da *Errico Pessina*, autore del Quadro storico dei Sistemi filosofici. » 4 30

Importo dei quindici volumi Ital. lir. 47 00

DE GRAZIA (di Catanzaro). Saggio su la Realtà della Scienza umana. Opera completa in 5 *vol.* » 15 50

PESSINA Errico, di *Napoli.* Quadro Storico dei Sistemi filosofici, sino al 1844. » 3 00

